

INTRODUZIONE.....	
CAPITOLO 1.....	
IL MONITORAGGIO: BASI E CARDINI DEL SISTEMA.....	
1.1 Il Monitoraggio fiscale: panorama comunitario dagli anni '50 ai giorni nostri.....	
1.2 Il Monitoraggio: il primo passo dello sviluppo interno	
1.2.1 Il decreto legislativo n. 167/1990.....	
1.3 Il 2007: un anno decisivo.....	
1.3.1 Le interrelazioni tra riciclaggio ed evasione.....	
1.3.1.1 La terza direttiva antiriciclaggio.....	
1.3.1.2 Destinatari e gli obblighi semplificati e rafforzati.....	
1.3.2 Il D.l. 231 trasparenza informativa e responsabilità.....	
1.3.3 Fiscalis 2013.....	
1.3.4 L'adeguamento al regolamento comunitario 1889/2005 : il D.M. 15 giugno 2007 e il D.M. 22 aprile 2008	
1.4 “Regole uniche”: il D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.....	
1.5 “Un RW più semplice”: la circolare 45/E del 2010.....	
1.5.1 Obblighi a carico a carico dei contribuenti: ambito ed esoneri soggettivi.....	
1.5.2 Ambito oggettivo.....	
1.5.2.1 Attività di natura finanziaria e di natura patrimoniale	

1.5.2.2	<i>Trasferimenti</i>
1.5.3	<i>Esoneri oggettivi</i>
1.5.4	<i>Modalità di compilazione del modulo RW</i>
1.5.5	<i>Obblighi a carico degli intermediari e il Modello 770 QADRO SO</i>
1.6	Interdipendenze tra “reati fiscali” e “reati di riciclaggio”: la bozza della quarta direttiva ed il CNDCEC.....
CAPITOLO 2.....	
LA FISCALITA' EUROPEA E L'ADEGUAMENTO NAZIONALE.....	
2.1	Obblighi ed adempimenti per l'appartenenza all'Unione europea.....
2.2	Dinamica della fiscalità europea: integrazione e collegialità.....
2.3	“Solo l'Unione fiscale può salvare l'Europa”.....
2.4	Le ultime novità comunitarie sul monitoraggio: la legge europea 97/2013.....
2.5	I chiarimenti della circolare 38/E sulle nuove disposizioni del monitoraggio fiscale.....
2.5.1	<i>Approfondimenti sui trust</i>
2.5.2	<i>Obblighi a carico dei contribuenti: consistenza e valorizzazione della attività finanziarie e patrimoniali</i>
2.5.3	<i>Sostituzione d'imposta</i>
2.5.4	<i>Tassazione alla fonte per tutti i flussi finanziari</i>

2.5.5	<i>Base imponibile, esoneri oggettivi ed il nuovo quadro RW...</i>
2.5.6	<i>Il sistema sanzionatorio.....</i>
2.5.6.1.	<i>Il ravvedimento operoso.....</i>
2.5.6.2	<i>Presunzione di fruttuosità ed applicabilità.....</i>
2.6	Sospensione della ritenuta.....
CAPITOLO 3.....	
3.1	La Voluntary Disclosure: come e perché nasce?.....
3.2	Un patto con il Fisco? I 6 step per il rientro dei capitali.....
3.3	Voluntary o no? Il cammino del decreto.....
3.4	Il reato di autoriciclaggio.....
3.5	L'ultimo chance per gli italiani.....
3.6	Benefici, pro e contro del decreto.....
3.7	Lo scudo fiscale 2009 e la voluntary disclosure.....
3.8	Caratteristiche dello scudo fiscale 2009 e similitudini con la collaborazione volontaria.....
3.8.1	<i>Redditi derivanti dalle attività rimpatriate e prodotti successivamente al rimpatrio.....</i>
3.9	Analisi comparata delle due procedure di emersione dei capitali...

INTRODUZIONE

La fiscalità internazionale è, in tutte le sue sfaccettature, oggetto di discussione delle istituzioni internazionali e dei governi, i quali cercano secondo principi di armonia ed equilibrio sociale ed economico di creare una rete normativa superiore a tutte le singole produzioni interne che permetta all'Europa *in primis* ed a tutti gli altri stati, aderenti ai vari accordi, *in secundis* di muoversi come un'unico motore.

Il presente lavoro si concentra sul monitoraggio fiscale oggetto di numerose discussioni sia da parte dell'Ocse sia da parte del Governo italiano negli ultimi tempi. Le statistiche pubblicate dalla Guardia di Finanza nel 2012 stimano un'evasione per il continente europeo di circa 1000 miliardi di euro annui con una particolare concentrazione di tali capitali nei paradisi fiscali tra cui la Svizzera, dove risulterebbero esserne stati occultati solo dagli italiani 150.

L'Italia, sempre dai dati ufficiali, risulta essere il Paese con la più alta % di frodi fiscali in comparazione con il Pil.

Il monitoraggio fiscale è un insieme di norme emanate dal legislatore per indicare ai contribuenti quali sono gli obblighi e le modalità da seguire per

la lecita detenzione all'estero delle attività ed dei capitali e per contrastare i fenomeni di evasione degli stessi.

Il lavoro si suddivide in tre sezioni, una prima che analizza i tre momenti storici che hanno determinato la creazione dei pilastri normativi che ancor' oggi sono in uso con le dovute modifiche ed aggiornamenti. Una seconda parte si focalizza, invece, sugli adeguamenti nazionali dovuti all'appartenenza all'Unione Europea ed infine la terza punta un faro sulla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione dei capitali.

Il primo capitolo individua i primi tre momenti normativi che hanno costruito la storia del monitoraggio fiscale.

Il 1990 in cui viene emanato il decreto-legge 167, successivo ad una produzione normativa non coordinata iniziata dal 1950 in virtù del Trattato di Roma e della successiva costituzione della Comunità Europea. Questo decreto stabiliva regole per l'individuazione ed il controllo dei trasferimento di denaro contante o di titoli da e verso l'estero visto anche il crescente sviluppo della mobilità interna all'unione. Inoltre con la creazione di un sistema sanzionatorio rilevante accoppiato ad un ampliamento dei poteri di controllo ed analisi della Guardia di Finanza l'attenzione sui movimenti e sulle posizioni dei contribuenti è aumentata molto.

Questo decreto, con le dovute modifiche, ha portato fino al 2007 anno in cui le novità sono state diverse. In concomitanza con la Terza Direttiva

antiriciclaggio è stato emanato il programma Fiscalis 2013/2020 per coordinare a livello tributario l'Europa. La terza Direttiva è stata recepita nel 2007 con il decreto-legislativo 231 sulla prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e proprio in questo le due produzioni normative a scopo di antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale iniziano a seguire due strade connesse e parallele.

Inoltre sempre per l'adeguamento alle Direttive europee relative ai controlli sul denaro contante in entrata ed uscita dall'Unione sono stati emanati i due decreti ministeriali 15 giugno 2007 e del 22 aprile 2008.

La Circolare 45/E del 2010 rappresenta il terzo momento durante il quale si modificano gli adempimenti a carico dei contribuenti e risponde alla necessità di semplificare gli obblighi di adempimento dei contribuenti e degli intermediari ed in particolare il modulo RW dove i contribuenti, devono riportare le attività capaci di produrre reddito di fonte estera e tutti i trasferimenti da e verso l'estero superiori all'importo di 10.000 euro. I flussi transfrontalieri di attività finanziarie vengono individuati dagli intermediari qualora intervengano come soggetti interposti nelle transazioni; ulteriori informazioni dettagliate sono richieste per la compilazione del modello del sostituto d'imposta.

Questo primo capitolo, analizza come con il crescente coordinamento del continente da parte delle istituzioni internazionali in campo economico,

ambientale, politico e monetario abbia portato ad un dinamismo anche nell'ambito tributario per portare omogeneità tra i 28 Paesi.

Il secondo capitolo descrive come l'Ue ha mirato ad un'integrazione tramite la reciproca limitazione della sovranità dei Paesi membri, fissando come criterio di base la neutralità del sistema fiscale intesa come divieto di introduzione di norme che possano in alcun modo discriminare i soggetti non residenti, la circolazione delle merci o di condizionare gli investimenti portando alla fuga dei capitali.

La legge europea 97/2013 ha rettificato incisivamente il D.l. 167/1990 aggiornandolo. Le novità più rilevanti possono essere riassunte in tre macroaree: l'aumento dei poteri dell'Agenzia in tema di indagini e strumenti di controllo da un lato e dall'altro lato ampliamento degli obblighi di comunicazione posti a carico degli intermediari, infine, un "restyling" del modello RW e del sistema sanzionatorio.

Approfondimenti e soprattutto chiarimenti viste le numerose richieste, vengono fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E, la quale nel dettaglio chiarisce ogni punto su cui è intervenuto l'art. 9 della citata legge.

Infine la terza, che rappresenta l'analisi principale di questo lavoro, si concentra su come di pari passo all'abbattimento delle barriere per lo scambio d'informazione tra i Paesi aderenti all'Ocse i vari Stati dell'Unione

europea abbiano dato la possibilità ai contribuenti di effettuare l'emersione dei capitali beneficiando di sanzioni ridotte.

Solo in Europa 26 Paesi hanno promosso procedure di collaborazione volontaria, in Italia il primo decreto proposto lo scorso 28 gennaio non è stato convertito ed ora l'attuale Governo Renzi sta lavorando ad una nuova bozza corredata di reato di autoriciclaggio. Inoltre visto il successo dello scudo fiscale 2009 si compara quest'ultimo, i suoi benefici e vantaggi con la procedura di collaborazione volontaria.

Capitolo Primo

IL MONITORAGGIO: BASI E CARDINI DEL SISTEMA.

1.1 Il Monitoraggio fiscale: panorama comunitario dagli anni '50 ai giorni nostri.

Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo sistemico di un fenomeno eseguita mediante appositi strumenti. Il monitoraggio fiscale è il mezzo, da sempre utilizzato dagli Stati, per regolare le transazioni finanziarie e i movimenti di capitale transfrontalieri; in particolare, è focalizzato sui flussi monetari e si pone in stretta correlazione con l'antiriciclaggio.

La necessità di un disegno unitario a livello comunitario nasce negli anni '50 ed ha il suo primo risvolto nel 1957 con il Trattato di Roma che sancisce la nascita della Comunità economica europea; questo documento mira, da un lato, a stabilire le quattro *libertà fondamentali*¹, delle quali il cammino più tormentato per ottenere un effettiva liberalizzazione è

1

Art. 3 e 14 del Trattato di Roma ,SIMONE Edizioni Giuridiche: “*le quattro libertà fondamentali, simbolo dell'integrazione europea,previste dal Trattato di Roma per la completa realizzazione del mercato interno sono :*

- la libera circolazione delle merci che prevede la soppressione delle barriere doganali.*
- la libera circolazione delle persone che ha abolito tutte le formalità doganali tra gli Stati membri a carico dei cittadini comunitari in transito.*
- la libera prestazione di servizi che si riferisce alla possibilità di fornire prestazioni retribuite in uno Stato membro differente da quello di stabilimento.*
- la libera circolazione dei capitali in virtù della quale si è avuta la completa liberalizzazione valutarie e l'integrazione nei servizi finanziari.*

risultato essere proprio quello dei capitali² , dall'altro, a delineare i cardini per una sorta di “*armonizzazione*” fiscale³ , volta alla tutela del gettito tributario ed al contenimento della fuga di capitali all'estero.⁴

L'impulso dato nel 1957 continua nel 1960 con le direttive del consiglio dell'11 maggio 1960 n.63 e del 18 dicembre 1962 n. 21 che rappresentavano un secondo passo per la completa liberalizzazione dei movimenti di capitale attribuendo agli Stati membri un controllo residuo solo su “*natura e la realtà dei trasferimenti*”.⁵ Negli anni '80 la situazione iniziò a cambiare radicalmente quando si modificarono gran parte degli squilibri interni tra i membri dell'Unione.

La Commissione Ue impose nel 1985 la completa integrazione dei mercati finanziari da attuarsi entro il 1992 con la direttiva 88/361/CEE “*richiedendo di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone degli residenti negli Stati membri*”.⁶ Infatti all'art. 4 la

2 BURATTI, CAMPANA *Contrasto al riciclaggio e misure anti evasione* pg.153 ss sottolinea che: “*..In realtà quanto più la disciplina del mercato comune si avvicinava alla politica monetaria, tanto più prudente si rivelava la spinta verso una piena libertà di circolazione, avuto riguardo al fatto che se da un lato, il controllo e la disciplina del movimento interno e internazionale dei capitali sono sostanzialmente strumenti della politica monetaria degli Stati, dall'altro, quest'ultima non può che essere condizionata dal movimento internazionale delle merci e dei fattori della produzione, ivi compreso quello dei capitali.*”

3 A tal proposito si veda Capo 2 in tema di Disposizioni Fiscali ,1957 Trattato di Roma .

4 L'art. 67 del Trattato di Roma stabiliva che : “ *Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti o sul luogo di collocamento dei capitali.*”

5 BURATTI,CAMPANA *Contrasto al riciclaggio e misure anti-evasione. Le nuove limitazioni alla circolazione dei capitali.*

6 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI , Senato della Repubblica XVI legislatura , in *Normativa della Circolazione Transfrontaliera dei Capitali (D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 125)*

Direttiva stabiliva che *“le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o della sorveglianza cautelare degli istituti finanziari o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitale a scopo di informazione amministrativa o statistica.”*

La liberalizzazione dei capitali viene perfezionata dal Trattato di Maastricht e nel Capo IV , dedicato a “capitali e pagamenti” viene stabilito all'art. 56 n.1 che *“nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi”*.⁷

In conformità con la direttiva sulla liberalizzazione, *“la Corte di Giustizia ha ritenuto legittimata l'imposizione di un obbligo di dichiarazione in quanto lascia impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di verificare la liceità del trasferimento rispetto a norme fiscali e penali”*⁸ , sottolineando quindi la necessità per l' autorità amministrativa e finanziaria di effettuare verifiche , fissando obblighi in capo ai possessori di capitali da un lato e confermando e favorendo un mercato libero dall'altro.

⁷ La stessa formula è utilizzata anche per i pagamenti art 56 n.2 .

⁸ CAMPANA, BURATTI *Contrasto al riciclaggio e misure antievasione. Le nuove limitazioni alla circolazione dei capitali* pg 154 ss.

La disciplina comunitaria , ha successivamente e con progressione esteso il suo campo d'applicazione anche alla prevenzione del reato di riciclaggio⁹, di cui si tratterà più specificamente in seguito, considerato che con l'eliminazione delle barriere tra i Paesi dell'Unione Europea poteva divenire strumento più agevole per investire denaro derivante da guadagni in attività illecite. Negli anni '90 si è infatti avuto uno sviluppo smisurato degli strumenti d'investimento e pagamento alternativi a quello bancario tradizionale e di pari passo l'Unione Europea si è dovuta adeguare in termini di prevenzione e regolamentazione, emanando nel 2005 la così detta *Terza direttiva antiriciclaggio*¹⁰. La direttiva recependo le 40 raccomandazioni emanate dal Gruppo di Azione finanziaria Internazionale (GAFI) sancisce all'art. 3 gli obblighi dichiarativi¹¹ e l'art. 4 i poteri delle autorità competenti.¹²

I profili sanzionatori vengono disciplinati dall'art. 9 in caso di inadempimento degli obblighi dichiarativi, seguendo criteri di

9 Per approfondimenti E.CAPPA- L.D. CERQUA , *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano 2012.

10 Direttiva 60/CE del Parlamento e del Consiglio datata 26 ottobre 2005 , *relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 novembre 2005, n. 309.

11 CAMPANA, BURATTI *Contrasto al riciclaggio e misure anti-evasione. Le nuove limitazioni alla circolazione dei capitali* "L'art.3 del regolamento individua gli elementi informativi obbligatori...l'importo e la natura del denaro, la sua origine e destinazione.."

12 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recepisce la Direttiva 60/2005/CE

proporzionalità; inoltre numerosi Stati membri hanno segnalato la volontà di adottare sanzioni ulteriori a quelle amministrative già previste.¹³

Si nota ,quindi in questo contesto normativo, una contrapposizione tra paesi come Spagna, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Malta, Italia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania , che utilizzando un sistema di dichiarazione obbligatoria applicano il controllo anche alle frontiere; sul versante opposto, invece, paesi come Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Grecia, Slovenia e Svezia che non adottano alcun controllo sui movimenti di denaro all'interno della Comunità Europea.

1.2 Il Monitoraggio: lo sviluppo interno.

La prima produzione normativa, dopo la caduta del fascismo , sul tema del monitoraggio si ha nel 1956 con il D.l. del 6 giugno n. 476 convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786, la quale fissava una serie di restrizione in capo ai residenti, tra le quali quella di non poter effettuare *atti idonei a produrre*

¹³ Art. 9, REGOLAMENTO CE 1889/2005 “*Gli Stati membri stabiliscono sanzioni da applicare in caso di inadempienza dell'obbligo di dichiarazione stabilito all'articolo 3. Dette sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.*”

*obbligazioni*¹⁴. La legge del 30 aprile 1976 n. 159 introduce , poi, sanzioni penali per evitare la costituzioni di capitali all'estero.

Successivamente, in attuazione della Direttiva 88/361/CEE , fu emanato il d.p.r. 148 del 1988 teso a raggiungere la cancellazione di tre restrizioni¹⁵: la prima riguardante il *blocco della valuta* , la seconda *il monopolio dei mezzi*

14 Art. 2 d.l. 476 , 6 giugno 1956 “*Ai residenti e' fatto divieto di compiere qualsiasi atti idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonchè i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in resa a autorizzazioni ministeriali. Ai residenti e' fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali. I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero. I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.*”

15 MASSIMO FERRACI , *Il complesso degli adempimenti segnalatori ai fini statistici e valutari in Inserto di commercio internazionale n. 11/2004* : “*Il regime valutario italiano si è basato, sino all’emanazione del d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148 entrato in vigore il 1° gennaio 1989, su un sistema di restrizioni, disposto dalla legge, inteso a raggiungere tre obiettivi essenziali nel campo dei movimenti internazionali dei capitali:*

- *il blocco della valuta;*

- *il monopolio dei mezzi di pagamento internazionali;*

- *il monopolio dei cambi in senso stretto. Con il D.p.r 148/88, in attuazione della direttiva Cee 88/361 sulla libera circolazione delle persone, capitali, merci e servizi tra i paesi comunitari, il «principio dei divieti», alla base di ogni operazione con l'estero, viene completamente ribaltato con il nuovo principio per cui «tutto è ammesso fuorché quello che è vietato». Il 1° luglio 1987 entra in vigore l'Atto Unico, firmato in Lussemburgo nel febbraio del 1986, che sancisce la costituzione di uno spazio senza limiti né frontiere nel cui ambito devono essere garantite la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Relativamente alla libera circolazione dei capitali, l'Italia ha delegato il governo, con la legge n. 599 del 1986, ad emanare un Testo Unico che rivedesse completamente la disciplina della materia valutaria, caratterizzata, sin dal dopoguerra, da numerosi vincoli e divieti per cui alla base di ogni operazione con l'estero «tutto era vietato fuorché quello che era permesso». Con il Testo Unico Valutario (d.p.r 148/88) viene affermata la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero (art. 5). In forza di tale decreto, non esistendo più la lista delle operazioni ammesse ed essendo stata eliminata l'emissione del benessere bancario per le operazioni di import/export, i residenti possono importare ed esportare merci e/o servizi liberamente, acquistare immobili e/o titoli all'estero, ottenere valuta estera per turismo senza limiti. Il decreto costituisce però solo un primo passo verso la liberalizzazione valutaria generalizzata. Permangono infatti il monopolio dei cambi dell'Uic (art. 6) e la canalizzazione bancaria delle operazioni valutarie e in cambi (art. 7), sottoposti a sanzioni e controlli. All'art. 13, inoltre, sono previsti una serie di interventi volti a garantire la stabilità della lira e l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. La liberalizzazione valutaria viene completata con l'entrata in vigore del dm 27 aprile 1990 con cui viene abrogato il monopolio dei cambi e la canalizzazione bancaria delle operazioni con l'estero, ad eccezione dei compensi di mediazione a favore di non residenti.*

*di pagamento internazionali ed infine il monopolio dei cambi in senso stretto.*¹⁶ L'eliminazione di quest'ultima restrizione fu conseguita con il d.l. 28 giugno 1990, n. 167.

La necessità di contrastare la fuga di capitali all'estero e contemporaneamente di *non ostacolare i movimenti di capitale*, come stabilito dalla Direttiva 361/CEE, fu inserita nel d.l. n. 167/1990 di cui si parlerà più specificamente in seguito.¹⁷ Questo decreto rappresentò il pilastro portante del monitoraggio interno fino al 15 giugno 2007, data di entrata in vigore del regolamento n. 1889/2005 CE¹⁸ che aveva come scopo quello di integrare le disposizioni della direttiva 91/308/CEE riguardante le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e di omogeneizzare la sorveglianza dei movimenti di capitali all'interno della comunità europea. Sentita la necessità di un immediato adeguamento nazionale fu emanato prima il D.M. del 22 aprile del 2008 che dettava l'impostazione del nuovo modello unico e successivamente con la legge delega del 25 febbraio il Parlamento delegò il Governo ad abrogare,

16 Con il d.p.r. n.148/1988 fu mitigato il principio delle operazioni attraverso intermediari abilitati e introdotto contestualmente il sistema delle Comunicazioni Valutarie Statistiche volto a rilevare anche le operazioni non canalizzate. Per approfondimenti B.SANTAMARIA, *La nuova disciplina valutaria*, 1990.

17 DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167; *Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.* (GU n.151 del 30-6-1990). Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.

18 Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195, "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'13 dicembre 2008.

modificare e sostituire, nell'arco di sei mesi, i decreti già in vigore per adeguarsi al sopravvenuto regolamento comunitario.

1.2.1 Il decreto legislativo n. 167/1990 .

Nel 1990 , il decreto legislativo n. 167¹⁹, rappresentò il punto d'incontro tra le esigenze di liberalizzazione valutaria sancite dall'Ue²⁰ e la necessità di disposizioni interne che permettessero un controllo ai fini fiscali di trasferimenti di capitale da e verso l'estero.²¹

- Le principali novità introdotte dal decreto si concretizzano: nell'imposizione di creare un sistema per rendere più facilmente identificabili i trasferimenti superiori ad un certo ammontare da e verso l'estero effettuati da residenti tramite gli intermediari abilitati.

19 Le seguenti circolari esplicitano le istruzioni da seguire in riferimento al provvedimento:
- Ministero delle Finanze: *Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 3 maggio 1996, n.108/E;*
- Ministero dell'economia e delle Finanze: *Circ. 1 ottobre 2001, n. 85/E; Circ. 30 gennaio 2002, n. 9/E;*

20 Nella circolare n. 29 del 10 maggio 1990, l'Associazione Nazionale Bancaria sottolinea che il d.l. 167/1990 attuava le direttive comunitarie attraverso un sistema articolato e restrittivo che si poneva la finalità di disincentivare un uso anormale del denaro contante nelle transazioni internazionali.

21 Il Servizio antiriciclaggio del Ministero del Tesoro ebbe modo di precisare che il *“provvedimento non costituisce in alcun modo ostacolo alla libera circolazione di capitali, bensì incide solo sulle modalità del loro trasferimento. Nel rispetto di tali modalità possono essere liberamente importati ed esportati capitali di qualunque entità. Le particolari restrizioni previste per i trasferimenti al seguito sono giustificate dalla difficoltà di controllare tali transazioni che divengono, quindi, potenziali veicoli di evasione fiscale. In tal senso il d.l. n. 167/1990 è validissimo strumento cautelare tanto ai fini fiscali quanto ai fini antiriciclaggio.”*

L'art. 1²², in particolare, stabilisce che tutti i soggetti, tra i quali banche, società di intermediazione mobiliare, società finanziarie e fiduciarie, che s'interpongono nell'esecuzione dei trasferimenti di capitali superiori a 10.000 euro,²³ ne mantengono evidenza, anche tramite rilevazione elettronica. Gli elementi oggetto della trasparenza informativa sono le generalità, il domicilio, il codice fiscale del soggetto per conto del quale viene effettuata l'operazione, la data, la causale e l'importo. Dette evidenze come specifica comma 3° art. 1 sono tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui art.7 comma 1°. Inoltre il comma 4°-bis si sottolineano vincoli imposti per trasferimenti da e per l'estero eseguiti da soggetti non residenti sempre attraverso intermediari; questi ultimi possono eseguire per conto di questi soggetti solo

22 Art.1, Trasferimenti attraverso intermediari, in vigore dal 4 settembre 2013 come sostituito da art.9 legge 97. Testi previgenti:

Trasferimenti attraverso intermediari. In vigore dal 25/06/2007

Trasferimenti attraverso intermediari. In vigore dal 23/02/2003

Trasferimenti attraverso intermediari. In vigore dal 01/01/2003

Trasferimenti attraverso intermediari. In vigore dal 24/12/2002

Trasferimenti attraverso intermediari. In vigore dal 11/12/2002

Trasferimenti attraverso intermediari. In vigore dal 01/07/1998

Rilevazioni ai fini fiscali. In vigore dal 01/01/1992

Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti di denaro, titoli e valori realizzati mediante intermediari. In vigore dal 13/05/1991

Trasferimento attraverso intermediari. In vigore dal 11/08/1990

Trasferimenti attraverso intermediari. In vigore dal 30/06/1990

23 Originariamente, prima del passaggio alla moneta unica euro, l'importo previsto era di 20.000.000 di lire, successivamente adeguato in 12.500 euro per effetto del d.m. 17 ottobre del 2002, per poi essere modificato nuovamente dal d.m. 15 giugno del 2007 in 10.000 euro.

trasferimenti nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati e ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, sulla base di una idonea documentazione da esibire all'intermediario.²⁴

- nell'art. 2²⁵, dove sussiste un obbligo dichiarativo a carico di tutti i soggetti previsti dall'art. 5 del T.u.i.r.²⁶ che effettuano operazioni,

24 Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227 e poi sostituito dal comma 4 dell'articolo 6, D.l. 24 dicembre 2002, n. 282 e dell'art. 20, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

25 Art. 2, Trasferimenti attraverso non residenti. Testi previgenti:

Trasferimenti attraverso non residenti. In vigore dal 01/07/1998;

Trasferimenti attraverso non residenti. In vigore dal 11/08/1990

Trasferimenti attraverso non residenti. In vigore dal 30/06/1990

26 T.U.I.R, Capo I Disposizioni Generali, *Redditi prodotti in forma associata*, Art. 5: "1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali; c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver

senza il tramite degli intermediari, sono tenuti ad indicare i trasferimenti nella dichiarazione dei redditi; quest'onere viene assolto tramite compilazione del quadro RW prevista quando l'ammontare dei trasferimenti è superiore a 10.000 euro ed anche quando il soggetto è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;²⁷

- nell'introduzione di specifici adempimenti per l'importazione ed esportazione di denaro titoli e altri valori mobiliari; nella sua formulazione originaria l'art. 3²⁸ del decreto prevedeva delle forte restrizioni riguardanti la canalizzazione di queste operazioni unicamente tramite intermediari abilitati e di conseguenza il divieto di esecuzione delle stesse, per importi superiori a 12.500 euro, da parte dei residenti²⁹. Dette restrizioni furono considerate dalla Commissione delle Comunità europee eccessivamente complesse ed in contrasto con quanto sancito dalla direttiva n. 88/361/CEE.³⁰ Per questo motivo, impugnando la citata normativa la Commissione

prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.”

27 Ai fini del monitoraggio fiscale gli adempimenti previsti per soggetti residenti ed intermediari sono disciplinati dettagliatamente nella *Circolare 45/E del 2010* dell'Agenzia delle Entrate.

28 Art.3 ,Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari; Soppresso da: Decreto legislativo del 19/11/2008 n. 195 Articolo 13.

29 Per i non residenti , invece, erano previsti particolari vincoli e cautele per le stesse operazioni.

30 In proposito vedi G. ESCALAR , *Monitoraggio Fiscale* , in *Enciclopedia del Diritto*, Treccani , vol. XX.

intraprese una procedura d'infrazione contro lo Stato Italiano; veniva messo in luce che l'Italia aveva solo formalmente aderito a quanto stabilito dal Parlamento europeo ma, nella pratica continuava a scoraggiare la libera, e tanto sofferta, circolazione dei capitali. Non essendo però il primo paese colpito dalla procedura della Corte di Giustizia come accadde alla Spagna, il nostro governo per non subire la stessa censura, emanò tempestivamente il D.lgs. del 30 aprile 1997, n. 125 , con il quale si regolarizzava l'art. 3 e venivano introdotti il 3-bis ed il 3-ter riguardanti *esenzioni*³¹ , *comunicazione ed utilizzazione dei dati*.³²

Il decreto stabiliva che con riguardo alle modalità di adempimento dell'onere di dichiarazione si potessero individuare un regime generale ed un regime speciale. Secondo il primo, la dichiarazione doveva essere redatta su un modello conforme a quello allegato al

31 D.Lgs. 125/1997 , art. 3-bis (*Esenzioni*). : “ 1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.”

32 D. Lgs. 125/1997 , Art. 3-ter (*Comunicazione e utilizzazione dei dati*): “1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle autorità indicate dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decreto-legge.”

decreto; nel caso di trasferimenti da o verso Paesi Ue , doveva essere depositata alternativamente presso una banca, ufficio postale, doganale o comando della Guardia di Finanza; nel caso, invece, di operazioni da e verso paesi non dell'Unione europea , la dichiarazione doveva essere presentata all'atto del passaggio presso gli appositi uffici doganali.³³ Diversamente dal regime generale, in quello speciale, non era previsto obbligo di presentare la dichiarazione , nel caso di operazioni effettuate da intermediari creditizi residenti o da Poste italiane s.p.a. ;

- nel sistema sanzionatorio previsto all'articolo 5, al primo comma era previsto, per le violazioni degli obblighi, una sanzione amministrativa pecuniaria del 25 % degli importi delle operazioni a cui le violazioni si riferivano. Il Decreto n. 125 , ha poi inserito il comma 3°, fissando per le violazioni degli obblighi previsti di cui all'art. 3, la sanzione è del 40% dell'importo che si trasferiva. Il comma 8-bis, prevedeva, per chiunque ometteva le generalità del soggetto, la reclusione da sei mesi ad un anno ed un corrispettivo in denaro. Dopo l'articolo 5-bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n.

³³ Il soggetto che riceveva la dichiarazione era tenuto ad identificare il dichiarante e restituirgli uno dei due esemplari munito di visto, recante la data e l'ora della ricezione; per approfondimenti si veda BURATTI, CAMPANA in *Contrasto al Riciclaggio e misure anti evasione*, sezione dedicata alla *circolazione transfrontaliera dei capitali*.

167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, fu anche inserito l'art. 5-ter, come evidenziato in nota,³⁴

- per le modalità ed i criteri di applicazione degli obblighi e delle evidenze del decreto, l'art. 7 conferisce i poteri per l'emissione dei relativi provvedimenti al direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'amministrazione ha anche la facoltà di procedere a controlli annuali sulla base di criteri selettivi, nei confronti di persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e degli altri soggetti previsti dall'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi.³⁵

Infine all'art. 8³⁶ il decreto prevedeva la facoltà per il contribuente di avvalersi della tassazione separata per i redditi di capitale di fonte estera o di avvalersi, alternativamente, del credito d'imposta

34 Art. 5-ter, D.lgs. 125/1997 : “(Accertamento delle violazioni e sequestro). - 1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1. 3. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati. 4. Il sequestro è eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entità dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro. 5. L'interessato può ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.”

35 Art.7 , criteri e modalità di applicazione, in vigore dal 23 febbraio 2003

36 Articolo 8 - Tassazione dei redditi di capitale prodotti all'estero, in vigore dal 10 settembre 1992. Modificato da: Decreto-legge del 09/09/1992 n. 372 Articolo 3. Soppresso da: Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 Articolo 16.

corrisposto in virtù degli accordi adottati per evitare la doppia imposizione.³⁷

1.3 Il 2007: un anno decisivo.

Il 2007 è stato un anno determinante sia per lo sviluppo normativo comunitario che nazionale. In concomitanza con la Terza Direttiva antiriciclaggio è stato emanato *Fiscalis 2013* un programma fiscale che coinvolge e coordina l'intera comunità europea sulla materia tributaria.

L'Italia ha emanato il D.l. 231/07 che interviene sugli adempimenti informativi e le responsabilità in capo agli enti. Inoltre, i due D.m. del 15 giugno 2007 e del 22 aprile 2008 sono stati emanati per l'adeguamento a quanto fissato dall'Ue dal regolamento comunitario 1889/2005.

³⁷ I fenomeni di doppia imposizione ostacolano la vita economica dei paesi, per questo motivo le organizzazioni internazionali elaborano modelli per prevenire queste problematiche; l'Italia adotta il modello OCSE come tutti i paesi facenti parte di tale organizzazione. Le convenzioni internazionali, prevalgono sulla normativa interna a meno che come confermato da art. 169 del T.u.i.r. "si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione". L'art. 23 del Modello prevede che lo Stato della residenza esenti il reddito prodotto all'estero, o conceda un credito d'imposta, pari all'imposta pagata all'estero e seguendo un criterio conosciuto come *per country limitation* secondo il quale si concede un credito diverso per ogni reddito prodotto in differenti stati esteri. Per maggiori approfondimenti vd. : TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario (Parte Speciale)*, sezione dedicata alla fiscalità internazionale; C.GAMBARINO, *La tassazione del reddito transnazionale*, pg: 430-432.

1.3.1 Interrelazioni tra riciclaggio ed l'evasione fiscale.

L'analisi dei due fenomeni permette di individuare marcate connessioni tra i due reati. L'esigenza di disporre di risorse è avvertita sia dalla criminalità organizzata,³⁸ che cerca di rendere lecite attraverso il procedimento di riciclaggio denaro derivante da attività illecite, sia da soggetti che attuano evasione fiscale, la quale nasce, solitamente in questi casi, dall'esigenza di reinvestire nel circuito economico denaro frutto di evasione in settori differenti da quello di provenienza o per esigenze personali ad esempio beni di lusso.

Emerge che le modalità e le strategie utilizzate per evadere le imposte sono spesso comuni a quelle utilizzate per sommergere l'origine illecita del denaro. Infatti, sempre più diffusa è la pratica di trasferire capitali da un paese all'altro tramite operazioni di “*pianificazione fiscale internazionale*”³⁹.

I profili transnazionali sono marcati poiché il procedimento di ripulitura dei capitali o di reinvestimento avviene, spesso e volentieri, in paesi con

38 M.CARBONE, M.TOLLA, *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*.

39 Per approfondimenti sulla collaborazione internazionale per la lotta al riciclaggio si vd. G. CAMPANA, *I profili internazionali della lotta al riciclaggio: gli strumenti di cooperazione in ambito amministrativo e penale*.

sistemi legislativi, fiscali e finanziari poco trasparenti , per non permettere la tracciabilità di operazioni illecite.⁴⁰

La crescente espansione di questi fenomeni segue, parallelamente, la più che sproporzionata crescita di transazioni sul mercato, del livello di liquidità circolante e della liberalizzazione dei movimenti di capitali a livello internazionale senza un conseguente adeguamento dei controlli. Proprio questo deficit di tutela e di regolamentazione da parte dei singoli Stati sul mercato globale , viene sfruttato da tutti i soggetti per porre in essere reati a sfondo fiscale e comportamenti illeciti di vario genere.⁴¹

Entrambi i reati ostacolano il corretto funzionamento del mercato producendo forti disequilibri interni: l'assenza di costi, derivanti dall'utilizzo di questi capitali, genera un vantaggio competitivo indebito⁴² verso imprenditori corretti e che si devono accollare i costi, piuttosto elevati, di qualunque forma di finanziamento.⁴³

40 M.DRAGHI, *L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio*”, consultabile su www.bancaditalia.it, nel quale si precisa che : “Nelle sue forme più significative, il riciclaggio manifesta una marcata attitudine a svolgersi in un contesto internazionale. Articolando la propria azione in molteplici giurisdizioni, i criminali tendono a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione dell'economia e dall'integrazione dei mercati finanziari. La possibilità di ricorrere a strumenti finanziari innovativi e la disponibilità di sofisticate tecnologie per la trasmissione delle informazioni e degli ordini consentono loro di agire con grande velocità, di stratificare molteplici atti di trasformazione e trasferimento, di operare a distanza in piazze diverse, di dissimulare l'identità degli attori e la titolarità effettiva dei beni.”

41 A.CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*.

42 Si può parlare di *economia sommersa* ossia tutte quelle attività legali di produzione di beni o servizi che non vengono osservate e misurate in quanto collegate a fenomeni di mancata dichiarazione fiscale e contributiva.

43 BERGHELLA F. - LO MONACO A. - FAVA U.- MENGALI A., *Rischio di riciclaggio nelle imprese. Obblighi e profili operativi*, Milano, 2001.

Forti sinergie si sono create tra le autorità antiriciclaggio e quelle fiscali: la duplice azione del Comitato per gli Affari fiscali dell'OCSE e del GAFI ne sono la testimonianza. Questi organismi cercano di migliorare i sistemi d'individuazione delle operazioni sospette e i sistemi d'informazione tra gli organismi antiriciclaggio e alle autorità fiscali.⁴⁴

Elementi di novità sono presenti negli standard internazionali per la lotta all'evasione e alla corruzione, in particolare:

“a) l’inclusione generalizzata dei reati fiscali tra quelli presupposto di riciclaggio, con conseguente spinta a una maggiore armonizzazione delle norme nazionali e rafforzamento della collaborazione internazionale per il contrasto del fenomeno;

b) l’adozione di principi più stringenti in materia di trasparenza delle società e dei trust, al fine di identificarne i titolari effettivi e contrastare l'utilizzo illecito dei veicoli societari;

c) l’estensione della nozione di persona politicamente esposta (PEP) - e, quindi, dell’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica - dai soggetti investiti di eminenti cariche pubbliche in Paesi esteri,

44 M.CARBONE, M.TOLLA, *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio* pg 347 e ss.

anche a chi ricopre corrispondenti cariche in ambito nazionale o presso organismi internazionali.”⁴⁵

1.3.1.1 La terza direttiva antiriciclaggio e il recepimento interno.

La terza direttiva antiriciclaggio nasce dalla necessità, di prevenire che l'utilizzo di capitali ottenuti tramite comportamenti illeciti, siano utilizzati per progetti a matrice terroristica e col fine di ripulitura del denaro.

La direttiva n. 60/2005,⁴⁶ che gli Stati membri sono obbligati a recepire entro il 2007, si concentra in particolar modo sulla verifica del cliente e sui comportamenti richiesti ai liberi professionisti, con particolare riferimento ai notai. Si è avvertita l'esigenza di individuare e verificare adeguatamente sia il soggetto che pone in essere l'operazione sia il beneficiario, e di

45 Per approfondimenti si vd. GIOVANNI CASTALDI, direttore dell'unità d'informazione finanziaria, *Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi*, 2012. In proposito l' UIF (Unità di informazione finanziaria) è stata istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE (cd. *Terza Direttiva antiriciclaggio*) il quale ha soppresso l'Ufficio Italiano dei Cambi che svolgeva precedentemente le funzioni di Financial Intelligence Unit . La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, avvalendosi di mezzi finanziari, risorse umane e tecniche attribuiti dalla Banca d'Italia. L'organizzazione e il funzionamento della UIF sono disciplinate con regolamento della Banca d'Italia. www.bancaditalia.it .

46 Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre del 2005 *relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*.

integrare quanto stabilito dalla Direttiva 91/308/CEE che dava poche indicazioni sui procedimenti da seguire.⁴⁷

Gli obblighi imposti di adeguata verifica si devono applicare quando si instaurano rapporti d'affari continuativi o anche per singole transazioni superiori a 15.000 euro; quando vi è sospetto che le operazioni, come già detto, siano volte a finanziare criminalità o terrorismo, infine quando vi sono dei dubbi sulla corretta identificazione del cliente.

L'adeguata verifica si concretizza, nell'utilizzo di documenti e dati per identificare il cliente, è prevista, se diverso, l'individuazione del titolare effettivo dell'operazione. E' stabilito vengano anche individuati gli obiettivi e i motivi alla base delle operazioni in corso ed effettuato un monitoraggio di tutte le transazioni durante il rapporto. Si può, di conseguenza sintetizzare che, con la nuova Direttiva, vengono enormemente ampliati gli obblighi di verifica a carico dei professionisti i quali prima dell'emanazione della Terza Direttiva effettuavano un semplice controllo⁴⁸.

Inoltre, è importante specificare che i professionisti sono tenuti al controllo del cliente⁴⁹ prima dell'accettazione dell'incarico e se non è possibile

47 CARACCIOLI I., *La III Direttiva europea sul riciclaggio ed il regolamento attuativo della II Direttiva*, in "Il Fisco" n. 3/2005.

48 ARAGNO.T – DE ANGELIS L. - DE VIVO A.- SALERNO G., *Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali*, Milano, 2012.

49 Nel caso in cui il cliente sia una fiduciaria possiamo distinguere tra quelle iscritte nel Tub (*Testo unico bancario*) e quindi controllate da un intermediario o da una banca e per le quali non è necessario individuare il titolare effettivo e quelle non iscritte nel Tub per le quali il professionista è obbligato ai controlli di verifica stabiliti dalla Direttiva. Le informazioni ottenute

effettuare le verifiche non lo si può accettare.⁵⁰ Sono esonerati da questi obblighi tutti coloro che effettuano contratti con istituti di credito o intermediari finanziari.

La novità introdotta dal legislatore europeo è quello d'inserire l'obbligo di rintracciare ed identificare adeguatamente il *titolare effettivo* cioè colui che controlla/gestisce la persona giuridica, ente o altro che richiede l'operazione. Nel caso di società il titolare effettivo è colui che controlla direttamente o indirettamente o in altri modi la persona giuridica, nel caso di ente/fondazione s'individua nella persona/e fisica che la controlla con una quota di almeno il 25 per cento.

La Direttiva inoltre, sancisce, che ogni Stato membro debba costituire un'unità d'informazione finanziaria, sovvenzionata dai fondi dell'Unione europea, e che svolga un compito di analisi e comunicazione alle autorità interessate delle informazioni su proventi sospetti o illeciti.⁵¹

L'Italia, ha recepito la Direttiva con il Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n.231, Direttiva che ha di fatto aumentato gli obblighi a carico dei professionisti prevedendo una loro attiva collaborazione con le autorità competenti.

tramite richiesta alla/e società fiduciarie oggetto di verifica dovranno essere conservate nel fascicolo riguardante il cliente secondo i criteri di riservatezza previsti.

50 CAPOLUPO S. - CARBONE M.- STURZO G., *Antiriciclaggio. Obblighi per i professionisti, intermediari ed altri soggetti*, Milano, 2012.

51 CARBONE- M, TOLLA M., *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Bari, 2010.

1.3.1.2 Destinatari e gli obblighi semplificati e rafforzati.

I destinatari del D.lgs. 231/2007 sono *i professionisti economici*⁵² ovvero: tutti coloro che sono iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, esercenti attività individualmente, tramite associazioni o società di professionisti, iscritti al registro dei revisori contabili, nell'albo dei consulenti del lavoro ed infine notai ed avvocati quando per conto dei clienti svolgono operazioni a sfondo immobiliare e/o finanziario. Si crea quindi l'urgenza di trovare un equilibrio tra la tutela dei privati nel rapporto con il professionista da un lato e, dall'altro quello dell'interesse collettivo a contrastare i fenomeni di evasione e riciclaggio.

Questo rappresenta non solo un obbligo ma anche un impegno organizzativo di rilievo: le mansioni di verifica della clientela, di registrazione dei dati negli appositi fascicoli etc. si sommano alle normali mansioni previste dal rapporto di lavoro. Va da sé, che il professionista titolare dovrà adeguatamente informare tutti i collaboratori, tirocinanti e dipendenti.

Inoltre, prima di iniziare qualunque tipo di collaborazione, il professionista deve valutare il rischio di riciclaggio connesso a quella pratica. Questo

⁵² Il Sole 24 Ore, *L'Antiriciclaggio. Tutte le novità con esempi e casi risolti nella pratica.*, 1 novembre 2013.

metodo definito dalla Direttiva comunitaria, *approccio basato sul rischio*,⁵³ attribuisce un punteggio sia al cliente che all'operazione e valuta il risultato finale tramite un indice unico. Non essendo specificato un *iter* procedurale da seguire per dimostrare l'adeguatezza dei controlli effettuati per constatare il rischio, il professionista può sempre dimostrare di averlo valutato senza aver disposto alcuna pratica formale.

In base al rischio connesso alle caratteristiche soggettive del cliente la Direttiva recepita, fa sì che si possano individuare *obblighi semplificati* di verifica della clientela quando si tratta di un ente creditizio o finanziario, una società quotata⁵⁴, società di intermediazione mobiliare, cassa depositi e prestiti, istituti di moneta elettronica e tutti gli altri soggetti previsti all'art. 11, comma 1° e 2° lett. b). Sono, inoltre, adottabili anche verifiche semplificate per un ente creditizi o finanziari situati in paesi extra-Ue che

53 Art. 20 D.lgs. 231/2007, *Approccio basato sul rischio*, sancisce che: “1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonchè i seguenti criteri generali con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

54 Società quotata i cui strumenti sono ammessi su un mercato regolamentato la cui lista è stabilita dalla Consob ed attualmente sono circa 90.

adottano misure equivalenti a quelli previste dalla Diretta, facilmente individuabili nel D.M. del 28 settembre 2011.⁵⁵

Nel caso opposto, di rischi maggiormente elevati di riciclaggio sono previsti *obblighi rafforzati*. Le ipotesi sono varie, la più eclatante, quella in cui il cliente non è fisicamente presente e richiede una prestazione professionale telefonicamente o a distanza e se, inoltre, non è stato identificato precedentemente, si dovranno applicare gli obblighi di adeguata verifica previsti ed anche una delle misure aggiuntive previste dall'art. 28 , e solo successivamente potrà essere erogata la prestazione.

La *manovra correttiva* emanata con il D.l. 78/2010 ha previsto la possibilità di dare in affidamento a terzi l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica come ad esempio revisori legali dei conti.⁵⁶

1.3.2 Il D.l. 231/2007: trasparenza informativa e responsabilità.

In attuazione a quanto stabilito dalle due Direttive comunitarie n. 2005/60 e n. 2006/70, è stato emanato il D.l. 231/2007 che mira al contrasto di comportamenti volti al reato di riciclaggio tramite l'introduzione di

⁵⁵ I paesi individuati dal D.M. 28 settembre 2011 sono ventiquattro.

⁵⁶ Per la nozione di *terzi* si veda art. 2 della Direttiva 2005/60/CE e l'art.13 del decreto correttivo; per approfondimenti sulle *modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi* vd. art. 30 , comma 1°.

adempimenti in tema d'informazione obbligatoria e di maggiori responsabilità in capo agli enti.

Aziende ed enti sono direttamente responsabili dei reati commessi a loro vantaggio o interesse da soggetti in posizione apicale, quali amministratori e direttori generali, a meno che non si provi l'estraneità dell'ente, tramite la dimostrazione di aver adottato un modello di organizzazione e controllo e la costituzione di un Organismo di vigilanza interno per la prevenzione dei reati, e che, quindi, il reato era volto al solo al vantaggio dei singoli che l'hanno compiuto.⁵⁷

La normativa ha reso tutte le cariche e posizioni amministrative di una qualunque ente/azienda piuttosto stringenti facendo sì che, qualora vi siano comportamenti differenti da quelli previsti dalla legge, vi sia, per tutti i soggetti che non vogliono essere coinvolti, un'immediata denuncia dei fatti o comportamenti sospetti agli organi di vigilanza competenti. Questo comporta che qualora, ad esempio, il reato si sarebbe potuto evitare se il collegio sindacale avesse svolto il proprio incarico con la diligenza richiesta quest'ultimo viene automaticamente considerato co-responsabile dell'illecito. Tutte le violazioni al Modello devono essere comunicate per iscritto all'Organismo di vigilanza che inoltre dovrà sempre essere informato sulle sanzioni adottate.

⁵⁷ I reati per cui può essere chiamato a rispondere l'Ente sono tassativamente indicati nell'elenco aggiornato in allegato al decreto.

Questo decreto ha fissato in Italia il concetto più volte sottolineato in sede comunitaria ovvero il “*know your customer*”, conosci il tuo cliente, che in altre parole è il *titolare effettivo* sia nel caso di rapporto con un professionista sia nel caso di rapporto con intermediari i quali hanno l'obbligo di individuare il vero soggetto per il quale viene effettuata l'operazione, nel caso di normativa antiriciclaggio. Questa definizione sarà punto di riferimento anche per il monitoraggio che, invece, *per titolare effettivo* intende colui che detiene anche indirettamente, tramite società, fiduciarie, trust nelle quali può esercitare un controllo e/o un'influenza dominante, attività finanziarie estere capaci di produrre reddito imponibile in Italia.

1.3.3 *Fiscalis 2013*

Nel 2007 con la Decisione 1482 viene adottato un *programma comunitario inteso a migliorare i sistemi d'imposizione del mercato interno* conosciuta anche come *Fiscalis 2013*⁵⁸, che viene abrogata nel 2013 e sostituita dal Regolamento 1286 centrato su un *programma d'imposizione* per il periodo

58 DECISIONE 1482/2007/CE adottata l'11 dicembre.

successivo 2014-2020 denominato , riprendendo il precedente, *Fiscalis 2020*.⁵⁹

L'attuazione di questo regolamento nel settore della fiscalità cerca di favorire lo scambio d'informazioni tramite la cooperazione amministrativa tra gli Stati partecipanti, l'applicazione di una normativa fiscale uniforme, ed ha come scopo primo quello di rinforzare la lotta contro la frode fiscale , l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.⁶⁰

1.3.4 L'adeguamento al regolamento comunitario 1889/2005 : il D.M. 15 giugno 2007 e il D.M. 22 aprile 2008.

Il sistema di monitoraggio appena descritto , come già brevemente detto, ha mantenuto la sua validità ed efficacia fino all'entrata in vigore del D.M. 15 giugno 2007, emanato in ottemperanza del regolamento comunitario n. 1889/2005, che fissava come soglia di sorveglianza dei trasferimenti di capitale la più bassa cifra di 10.000 euro. Principio cardine del regolamento era quello per il quale “*il denaro contante*”⁶¹ *trasportato da ogni persona*

59 REGOLAMENTO 1286/2013 che “*istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi d'imposizione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020*”

60 RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE, Bruxelles 06/12/2012 *sulla pianificazione fiscale aggressiva* con particolare riguardo all'art.3 “*Limitazioni di norme finalizzate alla doppia imposizione*”.

61 Art.2 per «denaro contante» s'intende:

fisica che entra nell'Unione europea o ne esce dovrebbe valere il principio della dichiarazione obbligatoria. Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su siffatti movimenti di denaro contante e , se del caso, di trasmetterle ad altre autorità.”

In seguito, il d.m. del 22 aprile 2008, recepì il nuovo modello unico di dichiarazione per i passaggi transfrontalieri di denaro, titoli e valori valido alternativamente, per tutti i trasferimenti intracomunitari ed extracomunitari. La dichiarazione deve indicare:

1. il dichiarante , inclusi nome completo, data , luogo di nascita e cittadinanza;
2. il proprietario e il destinatario;
3. l'importo e la natura del denaro contante;
4. l'origine e la destinazione del denaro contante;
5. l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato;

Informazioni sono da fornire secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Dogane all'unità d'informazione finanziaria.⁶²Qualora indizi indichino

a)strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario;

b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio).”

62 A seguito della soppressione dell' Uic ne aveva assunto le competenze. Al riguardante, si evidenzia che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6 e 62 e del d.lgs. n.231/2007, è stato previsto il trasferimento alla Banca d'Italia a far data del 1° gennaio 2008 delle competenze e dei poteri in precedenza attribuiti all'UIC in materia di riciclaggio, usura e

che le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'articolo 3, o i controlli di cui all'articolo 4, possono essere trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri.

1.4 “Regole uniche”: il D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

Contemporaneamente, sentita la necessità di rendere omogenea ed unitaria la normativa sul monitoraggio, e sentita la necessità di un totale adeguamento a quanto stabilito a livello comunitario, il Governo emanò, sulle basi di quanto previsto dalla legge delega del 25 febbraio del 2008, un decreto che raccoglieva ed al contempo coordinava la disciplina nazionale prevista dal d.l. 167/1990 e il regolamento comunitario 1889/2005.

La legge delega richiedeva inoltre, un coordinamento e scambio informativo⁶³ tra autorità competenti e le autorità antiriciclaggio previste

vigilanza degli intermediari finanziarie la contestuale istituzione dell'UIF deputato a svolgere le funzioni di “Unità di Informazione Finanziaria”, in linea con il quadro normativo internazionale. Per approfondimenti si veda il “*Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria ai sensi dell'art.6 – comma 2°- del decreto legislativo n.231/2007.*”

63 Per approfondimenti, vd. E. FISICARO, *Denaro transfrontaliero: obbligo di dichiarazione*, in Guida ai controlli fiscali, n. 4/2009.

dalla direttiva 2005/60/CE,⁶⁴ bisognava, anche, garantire la semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa e del sistema sanzionatorio. Così è stato emanato il D.lgs. 19 novembre 2008 n. 125 che riunisce in sei punti i cardini di tutto il sistema:

1. finalità e disposizioni generali.
2. presupposti e contenuto della dichiarazione obbligatoria.
3. attività di accertamento
4. collaborazione e scambio d'informazione
5. istruttoria e sistema sanzionatorio
6. modalità di sequestro.

Il D.l. 16/2012, conosciuto anche come decreto delle *semplificazioni fiscali*, ha modificato gli articoli 6, 7, 8, e 9 del D.lgs. 195/2008 e rendendo ancora più stringenti le disposizioni in tema di sequestro e sanzioni. Per quanto riguarda il sequestro è previsto, qualora vi sia violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, che venga effettuato dall'Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza, nella misura non più del 40 per cento dell'importo trasferito, come accadeva prima della modifica, ma individuando un'aliquota variabile dal 10 al 30 per cento quando l'importo eccedente i limiti previsti non supera i 10.000 euro, un'aliquota tra il 30 ed il 50 per cento,

64 DIRETTIVA 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, *relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.*

invece, se la somma trasferita eccedente è superiore ai 10.000 euro. L'autore, le cui somme sono oggetto di sequestro, può opporsi entro dieci giorni dallo stesso proponendo ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1.5 “Un RW più semplice”⁶⁵: la circolare 45/E.

La Circolare 45/E risponde alla necessità di semplificare gli obblighi di adempimento dei contribuenti e degli intermediari ed in particolare il modulo RW dove i contribuenti, devono riportare le attività capaci di produrre reddito di fonte estera e tutti i trasferimenti da e verso l'estero superiori all'importo di 10.000 euro.

I flussi transfrontalieri di attività finanziarie vengono individuati dagli intermediari qualora intervengano come soggetti interposti nelle transazioni; ulteriori informazioni dettagliate sono richieste per la compilazione del modello del sostituto d'imposta (quadro SO del modello 770).

⁶⁵ MARCO PIAZZA, per *Il Sole 24 Ore*, 17 settembre 2010 estratto da pg. 33 , “ *Lotta all'evasione. Chiarimenti della circolare. Per investimenti e conti correnti un RW più semplice*”.

L'art. 13-bis del d.l. 78/2009 riguardante l'emersione dei capitali, di cui si parlerà ampiamente nel terzo capitolo, ha introdotto elementi incisivi sulla materia del monitoraggio: *in primis* gli investimenti e le attività detenuti in regime fiscale privilegiato o *black list*,⁶⁶ in violazione degli obblighi dichiarativi detti investimenti si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione; *in secundis*, sono state fortemente aggravate le sanzioni relative alle violazioni indicate nel decreto.⁶⁷

66 I paradisi fiscali , l'espressione deriva da *tax haven* ossia “rifugio fiscale”, o anche *Paesi Offshore*, sono stati definiti dall'Ocse nel rapporto *Harmful tax competition: an emerging Global Issue* del 1998, in base alle caratteristiche:

- a) assenza di tassazione o livello di tassazione effettivo solo nominale;
- b) assenza adeguato scambio di informazioni con altri Stati;
- c) mancanza di trasparenza;
- d) assenza di disposizioni interne che attribuiscono rilevanza all'attività effettivamente svolta;

Per la normativa nazionale italiana, i paradisi fiscali sono indicati nelle *black list* emesse ai fini dell'applicazione del regime di tassazione delle imprese estere partecipate (*Country Foreign Companies legislation*) e per la presunzione di permanenza in Italia dei cittadini che trasferiscono la residenza in paradisi fiscali.

Il *d.m. 21 novembre 2001* reca tre elenchi. Il primo indica gli Stati e territori che si considerano avere regime fiscale privilegiato tra cui , Hong Kong , le Isole Vergini britanniche , le Isole Vergini statunitensi, il Liechtenstein e Singapor; nel secondo elenco vi sono degli Stati che vengono presi in considerazione con alcune esclusioni come il Principato di Monaco (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato); il terzo elenco riguarda Stati considerati paradisi fiscali limitatamente a taluni soggetti e attività: tra cui Lussemburgo , Malta etc. Per ulteriori approfondimenti si vd. TESAURO, *Istituzioni di Diritto tributario – Parte Speciale*, Nona edizione.

67 Lo scudo fiscale, introdotto dall'articolo *13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009*, conosciuto come *terzo decreto anticrisi*, successivamente modificato sia dal decreto-legge 103 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 141 del 3 ottobre 2009* sia dal decreto-legge n. 194 del 2009 (c.d. "milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 25 del 2010*, reca disposizioni in materia di “rimpatrio” ovvero “regolarizzazione” delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990.

1.5.1. Obblighi a carico a carico dei contribuenti: ambito ed esoneri soggettivi.

Sono sottoposti all'obbligo di monitoraggio, se residenti in Italia:

- tutte le persone fisiche ed in particolare quelle titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa;
- gli enti non commerciali , le società semplici ed equivalenti.⁶⁸

Di estrema rilevanza l'articolo 2-bis del T.u.i.r , introdotto dall'art. 10 del decreto del 23 dicembre 1998 n. 448, che inserisce la *presunzione relativa di residenza*⁶⁹ per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in paesi a fiscalità privilegiata, espressamente individuati nel decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999.

⁶⁸ Riprendendo l'art. 2, comma 2 T.u.i.r, sono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni anche non continuativi, rientrano in una delle seguenti ipotesi:

- a) soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
- b) soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo di imposta;
- c) soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello stato la residenza per la maggior parte del periodo di imposta.

La presunzione di residenza opera anche nel caso in cui sussista un *legame affettivo* con Stato italiano. Delle riflessioni accurate sul significato di *legame effettivo* sono state effettuate nella circolare ministeriale n. 304/E del 2 dicembre 1997 ed in breve si può sostenere che , sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

⁶⁹ Per approfondimenti sul tema vd. TRECCANI, *La residenza della persone fisiche nell'imposizione sui redditi*, Rivista di diritto.

I soggetti, così individuati, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio qualora detengano beni o attività indipendentemente dalla loro acquisizione.

Sono tenuti a tali obblighi non solo i titolari ma anche coloro che ne hanno la disponibilità.⁷⁰ Il monitoraggio è riferito alla sola quota parte di propria competenza, quindi in caso di attività, finanziarie o patrimoniali, cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario e non solo in caso di possesso diretto ma anche nei casi indiretti di interposta persona; il riferimento, è, direttamente connesso alla figura dei *trust*, dove la proprietà dei beni o diritti oggetto del trust spetta al trustee, il quale è però gravato dall'obbligo di amministrarli nell'interesse altrui.⁷¹

Esoneri da obbligo di monitoraggio è previsto in capo agli enti commerciali, alle società di persone o di capitali, escluse le società semplici.

La compilazione del modulo RW inoltre, non è prevista per quei lavoratori, in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via

70 CASSAZIONE, Sezione tributaria, sentenza del 21 luglio 2010 n. 17051: *“In tema di monitoraggio fiscale, anche i soggetti non beneficiari effettivi dei trasferimenti debbono ritenersi destinatari dell'obbligo, previsto dall'art. 4 D.L. 28 giugno 1990 n. 167 (convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227), delle sanzioni derivanti dalla violazioni dello stesso, comminate dal successivo art. 5, di indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, gli investimenti all'estero e/o le attività estere di natura finanziaria che detengono al termine del periodo d'imposta tutte le volte che tali soggetti abbiano la disponibilità e/o, comunque, la possibilità di movimentazione di detti investimenti e/o attività quale soggetto avente la disponibilità di fatto di somme di danaro, anche se non proprie, ma con il compito (assunto e/o adempiuto) di trasferirle all'effettivo beneficiario”*.

Con queste sentenze viene generalizzato l'obbligo di compilazione del quadro RW.

71 Per i casi in cui il trust è considerato interposto si veda la circolare 43/E del 2009.

continuativa attività lavorative all'estero. L'esonero permane fin quando per detti lavoratori non viene meno con il rientro in Italia.

Inoltre, l' art. 38 comma 13, del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, ha introdotto ulteriori deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale; in particolare, esonerando , i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali e coloro che prestano lavoro in zone di frontiera e paesi limitrofi, dalla compilazione del quadro RW non solo con riferimento al conto corrente ma anche a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.⁷²

72 Art. 38 ,comma 13, d.lgs. n. 78 del 2010 sancisce che: “Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa e' svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.”

1.5.2. Ambito oggettivo.

1.5.2.1. Attività di natura finanziaria e di natura patrimoniale.

L'obbligo di dichiarazione è previsto per tutte le attività detenute all'estero che superano 10.000 euro al 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.

Si individuano attività di natura finanziaria e attività di natura patrimoniale.

Le prime si distinguono in partecipazioni di capitale o patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere o titoli simili, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti come assicurazioni sulla vita, pronti contro termine; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello stato; metalli preziosi o monetato detenuto all'estero; diritti di opzioni su azioni estere.

Sono da indicare anche tutte le attività e partecipazioni detenute all'estero per il tramite di società estere interposte.⁷³

⁷³ Circolare n. 9/E del 30 maggio 2002, quesito 1.28, *Emersione di partecipazioni in società estere*: “..l'emersione delle attività è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Pertanto, se la società estera è un soggetto interposto e lo schermo societario appare meramente formale, si può sostenere che la titolarità dei beni e delle attività intestati alla società spetta in realtà al socio che effettui il rimpatrio. In questo caso, in luogo del rapporto formale, prevale la realtà fattuale che vede nella persona fisica il detentore dei beni intestati alla società interposta. Ne consegue che, eliminato lo schermo societario, è consentito effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione in applicazione dei principi generali del provvedimento, vale a dire quando i beni e le attività da fare emergere con la dichiarazione riservata siano detenuti all'estero. E' il caso ad esempio di

Inoltre, essendo previsto dal decreto-legge n. 167 del 1990 che le attività finanziarie siano presumibilmente fruttifere al tasso medio ufficiale, qualora l'attività non abbia prodotto redditi in quel determinato periodo d'imposta, il contribuente deve specificare che la percezione avverrà in un momento successivo. Trattandosi, poi, di presunzione relativa il contribuente ha la facoltà di presentare prova contraria, acquisendo documenti o attestazioni per giustificare la mancata compilazione del quadro reddituale in caso di successivo controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Con riguardo ai titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti che danno la possibilità di acquistare *stock option*⁷⁴, si precisa che tali diritti vanno indicati nel modulo RW solo quando il prezzo di esercizio sia inferiore al valore del sottostante, perché solo in questo caso si dispone di un valore

una persona fisica che abbia intestato partecipazioni in società italiana ad una società non residente; assumendo che dette partecipazioni – sia pure tramite la società non residente interposta – siano detenute all'estero dalla persona fisica, quest'ultima può effettuare il rimpatrio delle medesime partecipazioni, sempreché siano state violate le disposizioni in materia di monitoraggio. Al di fuori dell'ipotesi dell'interposizione, quando cioè la partecipazione è riferita a società effettivamente operanti all'estero, è consentito in ogni caso effettuare il rimpatrio della partecipazione stessa. Si fa presente che, ove trattasi di partecipazioni qualificate, il rimpatrio comporta comunque l'obbligo di indicare i relativi proventi nella dichiarazione annuale dei redditi.”

⁷⁴ Le stock option sono state ideate come strumento per retribuire e fidelizzare i dipendenti/manager, considerati strategicamente rilevanti per una società. Attraverso l'assegnazione gratuita di stock option (*opzioni call*), l'impresa concede ai propri collaboratori il diritto ad acquistare azioni della stessa società o di un'altra azienda facente parte dello stesso gruppo, ad un prezzo predeterminato (*strike price*). Le stock option saranno esercitate se il prezzo d'esercizio è inferiore al valore corrente dell'azione sottostante. In caso contrario le opzioni perdono di ogni valore. I piani di stock option prevedono, solitamente, tempi diversi durante i quali il dipendente può decidere di esercitare il proprio diritto di opzione ed acquistare le azioni offerte ad un prezzo predeterminato. Per approfondimenti www.borsaitaliana.it.

all'estero. Se il piano di assegnazione , prevede che, il diritto può essere esercitato solo dopo che sia trascorso un determinato periodo, le stesse devono essere indicate nel modulo RW fino a quel momento⁷⁵.

La seconda categoria, oggetto di monitoraggio, sono le attività di natura patrimoniale: ovvero tutti i beni patrimoniali⁷⁶ collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia.⁷⁷

Fino al 2008, era previsto, che fossero indicati nel modello RW solo le attività estere che nel periodo d'imposta considerato producessero redditi imponibili in Italia, successivamente tenuto conto della necessità di supportare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, è stata promosso una nuova interpretazione dell'art.4 del D.lgs. 167/1990:

75 Si possono individuare tre fasi principali: Il *granting*: fase in cui l'impresa concede ai propri collaboratori il diritto ad acquistare un certo numero di azioni in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato; il *vesting*: ovvero è il periodo che intercorre dall'offerta della stock option all'inizio del periodo per l'esercizio del diritto di opzione; l'*exercising*, la fase in cui viene esercitato il diritto di opzione.

76 Si fa riferimenti : agli immobili o diritti reali immobiliari situati all'estero; oggetti preziosi ed opere d'arte, imbarcazioni e navi da diporto e tutti i beni iscritti nei pubblici registri ; infine tutti quei beni che pur non iscritti possiedono i requisiti per esserlo nei registri italiani.

77 La risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002 considera “*detenuti all'estero*” gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero. In particolare la risoluzione stabilisce che : “.. la circolare n. 9/E ha precisato che l'emersione delle attività detenute all'estero è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. E' il caso, ad esempio, di una società estera “schermo” attraverso la quale sono detenute attività. Pertanto, se la società estera è un soggetto interposto, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale, si è sostenuto che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio. Conseguentemente, eliminato lo schermo societario, è consentito effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione in applicazione dei principi generali del provvedimento, vale a dire quando i beni e le attività da fare emergere con la dichiarazione riservata siano detenuti all'estero. Ciò premesso, con riferimento agli immobili ubicati in Italia ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero, si ritiene che sia esperibile la procedura di regolarizzazione potendosi sostenere che il presupposto della “detenzione all'estero di attività” si realizzi anche nel caso di “esterovestizione” di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risultino formalmente intestatari.”

l'obbligo di dover indicare nella dichiarazione dei redditi anche quei beni/attività suscettibili di produrre un reddito futuro.⁷⁸

Assume rilevanza, non la produzione di reddito intesa come capacità attuale , ma la capacità in genere quindi, anche futura.

1.5.2.2. Trasferimenti.

I trasferimenti di denaro da e verso l'estero sono ulteriore oggetto di obbligo di dichiarazione tramite il modello RW, sempre se l'ammontare complessivo dei suddetti superi la soglia di 10.000. La circolare , oggetto di analisi, specifica che non calcolo si deve tener conto del valore assoluto , senza riguardo alla natura dell'operazione che sia essa di investimento o disinvestimento: questo significa che se un contribuente ha investito 7.000 euro e disinvestito 5.000, il valore assoluto da indicare nel modello sarà 12.000.

Il contribuente è tenuto ad indicare anche operazioni effettuate da terzi a suo beneficio⁷⁹ , mentre al contrario non si devono indicare pagamenti

78 Circolare n. 43/E , 10 ottobre 2009 OGGETTO: *Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. (così-detto scudo fiscale).*

79 Esempio può essere quello di un padre che trasferisce denaro all'estero per permettere al figlio di acquistare un immobile.

effettuati in Italia per acquisto di beni all'estero mancando la movimentazione di denaro.

Non è invece previsto l'adempimento, nel caso di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti, come ad esempio dividendi; tali importi saranno ricompresi nel saldo da indicare nella Sezione II del modello.

Secondo quanto sancito dall'art. 2 del d.lgs 167/1990 sono inclusi nell'ambito oggettivo anche i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse da quelle già sopraindicate, ad esempio spese di studio o di salute.⁸⁰

1.5.3. Esoneri oggettivi.

Gli obblighi di dichiarazione vengono meno per tre categorie di operazioni⁸¹, in cui è sempre prevista la presenza dell'intermediario come soggetto interposto, come elemento essenziale per l'esonero:

⁸⁰ Si riferisce ai trasferimenti effettuati tramite non residenti e senza tramite di intermediario residente. Sono escluse tutti i trasferimenti, ad esempio, effettuati tramite bonifici internazionali.

⁸¹ Art. 4, comma 4°, d.lgs. 167/1990 stabilisce che: *"4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.*

- la prima categoria riguarda tutte le attività affidate in gestione o amministrazione ad intermediari finanziari residenti;⁸²
- la seconda, i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso gli intermediari in qualità di controparte o come mandatarî di una delle due;
- per i depositi ed i conti correnti intrattenuti all'estero;

Per tutte e tre le categorie , necessaria è la presenza dell'intermediario e che, inoltre, e che ci sia avvalsi dell'intervento di quest'ultimo per la riscossione dei proventi ; non necessario invece , che sia anche sostituto d'imposta.

Ulteriore caso di esonero, è previsto quando il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera di trasferire su un conto corrente italiano nel mese di maturazione gli interessi maturati , specificando l'ammontare lordo

82 L'esonero vi è anche se non è stata esercitata l'opzione per l'applicazione del *regime di risparmio amministrato o gestito* previsti dal d.lgs 21 novembre 1997, n. 461;

Regime di risparmio amministrato : regime di tassazione dei redditi introdotto dal decreto legislativo del 16 giugno 1998 che prevede la delega a un intermediario per l'esecuzione degli adempimenti fiscali riguardanti i propri risparmi. Le imposte sono calcolate per ogni operazione effettuata. Il regime del risparmio amministrato riguarda il caso in cui l'investitore affida i propri risparmi in deposito a un intermediario, generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia, senza tuttavia delegarne la gestione. L'investitore delega l'intermediario per tutti gli adempimenti di natura fiscale: è l'intermediario a calcolare, per ogni operazione, l'imposta dovuta e a versarla al fisco in base all'aliquota corrente, garantendo il pieno anonimato dell'investitore.

Regime di risparmio gestito : Il regime del risparmio gestito riguarda il caso in cui il risparmio sia gestito da un intermediario finanziario specializzato (Banca, Società d'intermediazione mobiliare, fondo comune d'investimento aperto o chiuso e SICAV). L'imposta viene pagata dall'intermediario che gestisce i risparmi dell'investitore ed è calcolata sul risultato netto della gestione maturato, confrontando cioè la valorizzazione del portafoglio investimenti alla fine dell'esercizio con quella all'inizio. Pertanto l'investitore è esente da obblighi nei confronti del Fisco, in quanto ad essi adempie il gestore del suo risparmio e gode del vantaggio dell'anonimato. Per ulteriori approfondimenti sul tema vd. www.borsaitaliana.it .

e l'eventuale ritenuta applicata alla fonte. Tale disposizione d'incarico, può essere data anche quando il conto corrente è infruttifero , avendo ad oggetto l'ammontare proventi futuri.⁸³ Il medesimo regime, è previsto per le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate⁸⁴ ed è previsto, anche, per le forme di previdenza previste da contratti collettivi nazionali. Inoltre , con lo scudo fiscale, art. 13-bis del d.lgs. 1 luglio 2009, n. 78, relativamente all'oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione , di cui come già detto si parlerà successivamente, i contribuenti sono stati esonerati dall'obbligo d'indicare le medesime attività nel modulo RW della dichiarazione dei redditi; dunque, per le attività , la cui dichiarazione è stata presentata all'intermediario nel corso del 2009, non deve essere compilata dichiarazione dei redditi.⁸⁵

1.5.4. Modalità di compilazione del modulo RW.

Gli adempimenti fin'ora previsti si concretizzano nella compilazione dell'apposito modulo RW, contenuto nel fascicolo della dichiarazione

83 Stesso trattamento è previsto per piani di stock option qualora le azioni siano affidate in custodia ad un intermediario residente.

84 Un esempio è “*il secondo pilastro svizzero*” sistema di previdenza per i lavoratori dipendenti.

85 Nel caso particolare di mancata emersione nei termini stabiliti dal decreto, per causa non imputabile al contribuente, se le cause ostative si risolvono nel 2010 , si ritiene che l'esonero sia valido per tutto il periodo 2009-2010.

annuale dei redditi, modello UNICO. In caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere compilato in via autonoma, insieme al frontespizio del modello unico. Gli importi in valuta estera devono essere indicati previo calcolo del loro controvalore in euro.⁸⁶

1.5.5 Obblighi a carico degli intermediari e il Modello 770 QADRO SO.

Gli intermediari sono tenuti a mantenere evidenza dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro o valori mobiliari di importo superiore a 10.000 euro effettuati con qualsiasi tipo di movimentazione. Tali obblighi si applicano, inoltre, agli acquisti e alle vendite di titoli esteri o di certificati

⁸⁶ Il modello è composto da tre sezioni : la *Sezione I* riguarda i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni correnti o per altre cause di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari; si devono specificare le generalità del soggetto, il codice dello stato estero di residenza, la tipologia dell'operazione (indicando il codice 1 se il trasferimento è dall'estero verso l'Italia, 2 se il trasferimento è dall'Italia verso l'estero), il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione, la data dell'operazione e l'importo. Nella *Sezione II*, distintamente per stato estero, deve essere indicata la consistenza di ciascuna tipologia d'investimento estero detenuta all'estero, specificando il codice del paese estero, il codice dell'operazione, l'importo (il contribuente deve indicare il costo storico come risultante della relativa documentazione probatoria ed indicando eventuali spese ed oneri di intermediazione; qualora il costo non sia documentabile si deve utilizzare il valore normale del bene) ed eventualmente se i redditi verranno percepiti in un periodo successivo. Nella *Sezione III*, infine, vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero, effettuati tramite intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta; In particolare, oltre il canonico codice dello Stato estero rilevato dalla Tabella "Elenco Paesi e Territori esteri", la tipologia di operazione, il codice dell'operazione rilevato nella "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria", gli estremi d'identificazione della banca, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il numero di conto corrente utilizzato, la data e l'importo dell'operazione. Per approfondimenti vd. Circolare 45/E del 2010.

in serie o di massa esteri che i soggetti interessati dal monitoraggio effettuano tramite intermediari, senza che sia dato rilievo alla causale dell'operazione.

Le evidenze devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per cinque anni e devono essere trasmesse con le modalità previste. Gli obblighi a carico degli intermediari previsti dall'art. 1 della legge 167/1990 sono limitati da quelli posti a carico dei contribuenti e per i quali non sono previsti, in capo agli intermediari, altri obblighi di comunicazione⁸⁷; infatti, sono esonerati da obblighi di rilevazione di trasferimenti da e verso l'estero, per operazioni effettuate nell'ambito di contratti con regimi di risparmio amministrato o gestito⁸⁸ e presupposto dei quali è la tassazione sostitutiva da parte dell'intermediario residente⁸⁹. Quindi è esclusa la rilevazione dei flussi assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, titolo d'imposta o imposta sostitutiva, per i quali l'intermediario

87 Circolari n.93/E del 17 giugno 1994 e n. 13/E del 24 febbraio 2003 par. 9 *Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale*: “ i commi 2 e 5 dell'articolo 6 apportano, a decorrere dal 1 gennaio 2003 alcune modifiche alla disciplina relativa agli obblighi di rilevazione e segnalazione dei dati previsti ai fini del così-detto “monitoraggio fiscale”. In particolare, il comma 2, integrando il testo dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sancisce l'esonero della rilevanza prevista dall'art. 1 del D.l. n. 167 del 1990 per i trasferimenti provenienti dall'estero qualora i relativi flussi siano derivanti da operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta alla fonte o a titolo d'acconto o d'imposta o ad imposta sostitutiva.”

88 Art. 6 e 7 del decreto-legislativo n. 461/1997.

89 Devono comunque, essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito nell'ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l'applicazione dei regimi di risparmio amministrato o gestito, non solo per scelta del contribuente ma anche delle norme di riferimento, che non permettono l'esercizio di una delle due opzioni contrattuali: si tratta, ad esempio, di rapporti riguardanti partecipazioni qualificate o per le quali non è applicabile imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

è sottoposto ad obbligo di segnalazione nel momento della compilazione della dichiarazione come sostituto d'imposta nel modello 770, e quindi la segnalazione dovuta, secondo normativa del monitoraggio fiscale, rappresenterebbe una duplicazione.

In sintesi, l'obbligo è riferito ai trasferimenti non soggetti a ritenuta da e verso l'estero , nonché i redditi di capitale conseguiti direttamente all'estero senza applicazione di ritenute.

Alcune deroghe particolari sono state previste dall'emanazione dello scudo fiscale, distinguendo tra operazioni di rimpatrio ed operazioni di regolarizzazione: per le prime gli intermediari sono stati esonerati dagli obblighi previsti da art. 1 d.lgs. 167/1990 al fine di garantire la riservatezza delle operazioni ; per le seconde invece sono rimasti fermi gli obblighi di rilevazione delle attività regolarizzate anche se quest'operazione non comporta alcun tipo di trasferimento da o per l'estero.⁹⁰

L'obbligo di comunicazione viene adempiuto tramite la compilazione del quadro SO del modello 770 e si riferisce ai seguenti intermediari⁹¹: banche, SIM, Poste italiane S.p.A, società fiduciarie, agenti di cambio, notai , altri

90 Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 specifica che: *“l’assenza di qualsiasi comunicazione all’amministrazione finanziaria sulle attività che continuano ad essere detenute all’estero renderebbe nuovamente tali investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non garantirebbe la neutralità rispetto alle ipotesi di rimpatrio. Mentre infatti i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, verrebbero assoggettati ad imposizione sostitutiva, le attività finanziarie detenute all’estero sfuggirebbero facilmente all’imposizione”*.

91 Ai sensi art. 10 , comma 1°, del d.lgs. 461 del 1997 .

intermediari residenti che intervengono nelle operazioni , società di gestione del risparmio, dottori commercialisti e ragionieri.⁹²

Le segnalazioni non riguardano “redditi” ma operazioni potenzialmente capaci di produrre redditi per il soggetto che ha disposto l'operazione , e per tale motivo l'intermediario è tenuto a comunicare l'ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, sia come terzo che come controparte.

Nel caso di *rimpatrio giuridico*, rimpatrio senza il materiale trasferimento del bene effettuato tramite intermediario italiano che ne assume la custodia e/o amministrazione/gestione, si produce esonero della compilazione del modulo RW, sia per il contribuente che per l'intermediario fin quando perdura il rapporto di custodia o simile. Al termine del contratto, o nel caso in cui il bene fuoriesca anche solo parzialmente dal rapporto , l'intermediario è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione inserendo nel quadro SO i codici appositamente previsti.

In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale tra intermediario e contribuente , quest'ultimo è tenuto alla compilazione del modulo RW; gli adempimenti previsti dalla circolare , sono esclusi nel caso di operazione di emersione come propriamente sancisce l'apposita disciplina. Con riguardo, a queste operazioni , si può ottenere il rimpatrio giuridico tramite , non solo

⁹² Sono tenuti alla compilazione del quadro SO del modello 770 gli intermediari non residenti che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione del risparmio amministrato e quindi per cui non vengono più effettuati gli adempimenti fiscali.

l'intestazione fiduciaria dei beni, ma anche con contratti di amministrazione fiduciaria dei beni: si conferisce mandato, con o senza rappresentanza , a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni.⁹³

1.6 Interdipendenze tra “reati fiscali” e “reati di riciclaggio”: la bozza della quarta direttiva ed il CNDCEC.

La circolare n. 35/IR del 31 ottobre 2013 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha analizzato la bozza della quarta Direttiva in tema di riciclaggio, la quale ha l'obiettivo di migliorare e correggere quanto introdotto dalla Terza Direttiva.

In particolare si cerca di creare una visione normativa sempre più basata sulla prevenzione del rischio⁹⁴ ed un avvicinamento del sistema comunitario a quello internazionale. In sostanza, questa circolare cerca di

93 Sono stati previsti tre nuovi codici nelle istruzioni del modello 770: *Codice N* per prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito (tale causale intende monitorare la fuoriuscita dal circuito degli intermediario delle disponibilità scudate per impedirne la successiva intracciabilità); *Codice O* per operazioni o contratti tramite i quali si realizza la cessione o sfruttamento di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio (si intende monitorare i contratti stipulati dalla fiduciaria per conto del contribuente dai quali possono derivare redditi) ; *Codice P* per prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale rimpatriate ai sensi art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 (il codice si riferisce a tutte le operazioni di cessazione del contratto di amministrazione fiduciaria).

94 Come specificato nella circolare, paragrafo 2.1. *l'approccio basato sul rischio*, : “Nella proposta di quarta direttiva si valorizza ancor di più l'utilizzo del c.d. Risk based approach, ritenendo che consenta individuare e mitigare i rischi per la stabilità del sistema finanziario e dell'economia nel suo insieme”.

cogliere quelle che sono le novità che interessano i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Ciò che il legislatore europeo fa, come preannunciato, è ampliare il significato di “attività criminosa” includendovi anche i reati fiscali. Per reati fiscali il legislatore intende i reati connessi all'evasione di imposte dirette ed indirette. Sul punto il CNDCEC ha sottolineato l'esigenza di distinguere due categorie di reati fiscali: quelli che prevedono comportamenti fraudolenti finalizzati alla riscossione di denaro e quelli finalizzati al risparmio d'imposta.⁹⁵

Avendo quindi, nella bozza, inserito i reati fiscali in quelli di riciclaggio, ed essendo state estese le sanzioni, la circolare sottolinea l'urgenza di una definizione comunitaria di “reato fiscale” da cui poi ogni Stato membro potrà sviluppare il proprio sistema normativo. Inoltre l'estensione del significato attività criminosa prevede indirettamente che le segnalazioni di operazioni sospette possano essere effettuate anche per i reati tributari, proprio come possibile sottoposto del riciclaggio.

Ulteriore elemento di proposta della quarta Direttiva è per i professionisti economici la possibilità di trasmettere segnalazioni sulle operazioni

⁹⁵ Si parla di *autoriciclaggio* reato, non ancora inserito nel nostro sistema normativo, che prevede, a differenza del riciclaggio, che lo stesso soggetto che commette illecito sia anche soggetto che reinveste i capitali oggetto del reato, autoriciclando il denaro. L'Italia per adeguarsi a quanto previsto in sede comunitaria, da Terza Direttiva e bozza della quarta, ha emanato un decreto legislativo conosciuto come *Voluntary Disclosure*, di cui si tratterà nel terzo capitolo, e riguardante l'emersione di capitali all'estero, che avvicina sempre di più la normativa italiana all'inserimento nel sistema di questo reato.

sospette a degli organi interni agli ordini che a loro volta le invieranno all'Unità di informazione finanziaria.⁹⁶

⁹⁶ Con il D.M. del 4 maggio 2012 il MEF, ha disposto che il CNDCEC possa ricevere segnalazioni dai propri iscritti e trasmetterle all'UIF.

Capitolo Secondo

LA FISCALITA' EUROPEA E L'ADEGUAMENTO NAZIONALE

2.1 Obblighi ed adempimenti per l'appartenenza all'Unione europea.

Sin dalla sua costituzione la comunità europea ha avuto come obiettivo primo quello di fissare massime comuni economiche, politiche, finanziarie ed anche ambientali. Queste linee guida rappresentano il punto di partenza di ogni Stato membro per la produzione normativa interna.

Ad oggi, le strategie comuni, fissate dal Consiglio e dal Parlamento europeo, sono volte ad una stabilità e sostenibilità macroeconomica infatti tutti gli Stati membri sono tenuti a seguire ed implementare quanto stabilito nel patto di stabilità e crescita.⁹⁷ Lo sviluppo economico, guidato dal Consiglio Ecofin,⁹⁸ promuove una crescita intelligente, sostenibile ed equa, che permetta un accesso ed una partecipazione alla vita economica interna degli Stati membri a tutti i cittadini dell'unione. La Comunità Europea è

97 Dal 2010 è stato emanato “*Europa 2020: strategia per la crescita nell'Unione europea*” un piano strategico comune decennale che in sintesi stabilisce che: “*La Commissione propone una nuova strategia politica «Europa 2020» a sostegno dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale in Europa. Oggi infatti l'Unione europea sta vivendo una fase di trasformazione, soprattutto a causa della globalizzazione, del cambiamento climatico e dell'invecchiamento della popolazione. Inoltre, la crisi finanziaria del 2008 ha rimesso in discussione i progressi sociali ed economici compiuti dai paesi dell'UE. La ripresa economica avviata nel 2010 deve quindi accompagnarsi ad una serie di riforme per assicurare lo sviluppo sostenibile dell'UE nel prossimo decennio.*” Per approfondimenti vd. Sito ufficiale dell'Unione europea www.europa.eu.

98 *Ecofin* ovvero *Consiglio Affari Economici e Finanziari* è costituito da tutti i ministri degli affari economici e finanziari degli Stati membri.

dotata di risorse comuni derivanti dai contributi periodici degli Stati membri che le consentono un' autonomia finanziaria.

Il Regolamento n. 1466/97⁹⁹ ha aumentato la sorveglianza del bilancio di ogni Stato ed un coordinamento più serrato delle politiche economiche, in particolare prevedendo per ogni Paese membro un programma di stabilità a medio termine dove vengono individuati gli obiettivi di sviluppo e di contenimento del disavanzo da raggiungere. Se lo scostamento dal programma viene considerato rilevante dalla Commissione vengono dati avvertimenti e poi raccomandazioni specifiche.

Per quanto concerne la fiscalità tutti i paesi adottano proprie regole interne che non devono mai contrastare le leggi e le direttive europee, in quanto di rango superiore, ed in particolare le politiche comuni mirano ad un coordinamento tra sistemi fiscali che permetta di ridurre significativamente la doppia imposizione e di migliorare la cooperazione tra le amministrazioni.

99 Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 *per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche* .

2.2 Dinamica della fiscalità europea: integrazione e collegialità.

Nel Trattato costitutivo della Comunità Europea il capitolo sulle disposizioni fiscali è costituito da quattro articoli, 90-93.

L'obiettivo alla base del Trattato, e che ha guidato le istituzioni comunitarie, è quello di rimuovere gli ostacoli alla creazione di un mercato continentale solido ed equilibrato basato sulle massime della libera circolazione delle merci dei capitali e realizzato tramite l'unione monetaria.

In questi termini si nota che il focus centrale delle politiche europee, sin dalla creazione della Ce, non è stato la fiscalità se non come elemento marginale che indirettamente influenza il mercato.

L'Ue ha mirato ad un'integrazione tramite la reciproca limitazione della sovranità dei Paesi membri, fissando come criterio di base la neutralità del sistema fiscale intesa come divieto di introduzione di norme che possano in alcun modo discriminare i soggetti non residenti, la circolazione delle merci o di condizionare gli investimenti portando alla *fuga dei capitali*.

Per tale motivo ampie aree della fiscalità nazionale dei singoli stati dell'Ue sono sottoposte al diritto comunitario, ma comunque la potestà amministrativa e tributaria, cioè il potere di riscuotere e/o accertare i tributi

sono in mano ai singoli governi statali per i quali, tale potestà, riveste un ruolo centrale e determinante.¹⁰⁰

I quattro articoli, 90-93, disciplinano limiti e poteri degli Stati in materia tributaria¹⁰¹, l'armonizzazione comunitaria in materia di imposte indirette ed anche per le imposte dirette è prevista la possibilità di un ravvicinamento normativo tra i diversi sistemi legislativi.¹⁰²

100 LUPI, STEVANATO, CARPENTIERI, *Il Diritto Tributario nei rapporti internazionali*, Milano 2003.

101 FISCO OGGI, *La fiscalità europea tra armonizzazione e collegialità*, Rivista telematica, 28 marzo 2014.

102 Il Capo II del Trattato Ce si occupa delle Disposizioni fiscali: Articolo 110 (ex. Art 90): *“Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.”*

Articolo 111 (ex. Art. 91): *“I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.”*

Articolo 112 (ex. Art. 92): *“Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione.”*

Articolo 113 (ex. Art. 93): *“Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.”*

2.3 “Solo l'Unione fiscale può salvare l'Europa”.¹⁰³

L'unione Monetaria Europea ha comportato enormi cambiamenti, in particolare, l'introduzione della moneta unica e di un'unica politica monetaria per gli Stati membri dell'Eurosistema hanno portato modifiche rilevanti nella vita economica dei singoli paesi. In questo contesto istituzionale, il Consiglio europeo detta linee guida per un orientamento comune, effettuando controlli periodici sull'adeguamento al sistema comunitario dei singoli stati. La politica monetaria e di cambio viene promossa e portata avanti dalle apposite istituzioni comunitarie, mentre ciò non accade per tutti gli altri aspetti della vita governativa, come ad esempio occupazione o politiche strutturali etc., che seguono unicamente degli orientamenti e delle massime promulgando indipendentemente la propria normativa.

Quanto appena descritto è stato fissato sia dal Trattato di Maastricht sia dal Trattato di Amsterdam, i quali hanno previsto ampi margini di manovra interna per i singoli Paesi. Il Patto di Stabilità e Crescita prevede e stabilisce solo l'obiettivo finale ma non il mezzo con quale raggiungerlo, infatti gli Stati devono tendere al pareggio di bilancio e contenere il disavanzo. La crescita smisurata del debito pubblico, di anche un solo

103 CASELLI, *Il Sole 24 Ore*, 17 giugno 2011 “Solo l'unione fiscale può salvare l'Europa”.

Paese membro, comporta un danno a tutti i partecipanti alla Comunità, perché facendo sempre di più riferimento al mercato internazionale dei capitali per ottenere le risorse necessarie alla sopravvivenza del Paese, genera un aumento dei tassi d'interesse che danneggia indirettamente tutti gli altri soggetti, sia privati che pubblici. Proprio per evitare che questo accada o che un Paese diventi insolvente, causando danni economici ed instabilità a tutti i paesi circostanti, le pressioni per il salvataggio e l'adeguamento del Paese agli standard prefissati dalla politica monetaria comune diventano rilevanti.

La politica fiscale è basata su imposte dirette, indirette e i contributi.¹⁰⁴

Il coordinamento e l'emanazione di orientamenti comuni fiscali, come anche per ogni altro aspetto della vita degli Stati, sottintende che non esiste un'autorità competente che detti una normativa unica per tutti e che ogni Paese possa essere autonomo nella propria regolamentazione.

La domanda, a questo punto sorge spontanea, l'unione monetaria non accompagnata da un'unione politica e fiscale, può promuovere uno sviluppo economico equilibrato? L'Unione Europea rappresenta solo un'unione monetaria e se sì, è conveniente? Quando il privato nota delle

¹⁰⁴ Le Imposte dirette sono quelle che colpiscono direttamente il contribuente come ad esempio il reddito prodotto, o il patrimonio. Non è previsto un particolare coordinamento comunitario tranne che per evitare la doppia imposizione, nonché quando la normativa interna ostacola la libera circolazione di capitali ed il mercato libero. Le imposte indirette, invece, seguono un iter differente poiché si applicano alla produzione ed al consumo, e si sente la necessità, soprattutto motivata dalla facilità di circolazione sul mercato internazionale di beni e servizi di un'armonizzazione tra i paesi.

significative differenze nelle aliquote d'imposizione da paese a paese facenti parte dello stesso sistema, cosa sarà portato a fare? La risposta abbastanza banale, è che sarà portato a trasferire i suoi interessi economici in quel luogo dove la convenienza è più elevata, e lo farà sia con comportamenti leciti che illeciti. Ed a questo punto lo sforzo per il controllo ed il monitoraggio da parte delle Amministrazioni sarà molto più elevato e costoso. Tutto questo porta a sottolineare che un'unica direzione politica e quindi anche fiscale ridurrebbe le discriminazioni ed anche tutti i costi sostenuti per politiche differenti, controlli localizzati, adeguamento della normativa interna del singolo paese a quella comunitaria.

Il sole 24 Ore, nell'articolo *Solo l'Unione fiscale può salvare l'Europa*, augura che l'opinione pubblica e non solo si siano stancati del modo in cui l'Europa è stata costruita e che si prenda una direzione per arrivare con i tempi del caso ad un'unione sotto la maggior parte degli aspetti rilevanti della vita governativa.

Questa visione è assolutamente condivisibile, non si può presupporre un mercato unico ed equilibrato gestito centralmente e poi lasciare la gestione di tutto ciò che indirettamente lo influenza alla singole individualità che compongono il sistema.¹⁰⁵ In America, la Fed corrispondente alla nostra Bce, assume decisioni in termini di politica monetaria e la politica fiscale è

105 LAMBERTINI, ROVELLI, 2003, "Monetary and fiscal policy coordination and macroeconomic stabilization. A theoretical analysis", Università di Bologna.

unica per tutti i 50 stati, questo non presuppone un equilibrio ma che almeno la fiscalità segua di pari passo con la politica monetaria.

Da tempo l'Unione Europea combatte contro la crescita dei paradisi fiscali e contro l'evasione e l'elusione che provoca la perdita di miliardi di euro per l'Eurozona. Le soluzioni individuate sono due ridurre la doppia imposizione, tramite convenzioni più trasparenti e chiare e prevedere lo scambio automatico delle informazioni tra le Amministrazioni¹⁰⁶: gli Stati membri si adoperano per concretizzare accordi bilaterali con i vari paesi del sistema, comportando semplicemente uno spostamento dell'attività operativa della imprese in luoghi più convenienti . Anche su questo si potrebbe riflettere, infatti, la creazione di un sistema unico potrebbe rispondere unitariamente alle lacune normative del sistema attualmente frammentato.

Sentita questa necessità di migliorare lo scambio d'informazione, non solo a livello europeo, ma anche a livello mondiale, dal dicembre 2012 la Commissione europea ha presentato un progetto di *pianificazione fiscale aggressiva* per rispondere drasticamente ai fenomeni di elusione ed

106 I paesi dell'Eurosistema aderiscono al modello Ocse il quale è suddiviso in sette capitoli: campo di applicazione della convenzione, regole interpretative, norme di distribuzione reddituale, imposte sul patrimonio, strategie per eliminare la doppia imposizione, scambio d'informazioni ed infine le disposizioni finali. Per quanto concerne lo scambio d'informazione si fa riferimento a quelle “*verosimilmente rilevanti*” per sottolineare che l'amministrazione di uno stato non può richiedere informazioni casuali nella speranza di ottenere elementi determinanti per far partire un controllo specifico, procedimento definito “*fishing expedition*” ovvero pesca casuale; le informazioni possono essere richieste a controllo già iniziato e su soggetti già individuati. Per ulteriori approfondimenti vd. TESAURO, *Istituzioni di Diritto tributario – Parte Speciale – Nona Edizione*.

evasione. Al G20 i Paesi hanno stabilito la futura adozione di un Modello di Standard Globale redatto dall'Ocse su mandato dei Paesi partecipanti al G20. Il modello è stato presentato in occasione della conferenza a Cairns e serve da base per gli accordi bilaterali.¹⁰⁷

Il 19 marzo di quest'anno, 44 Paesi¹⁰⁸ hanno firmato un accordo per adottare secondo scadenze predefinite il nuovo modello redatto dall'Ocse, il così detto *Common Reporting Standard* che prevede come data per il primo scambio automatico d'informazioni il 2017.

Questo impegno comporterà il passaggio ad un sistema dove non esisteranno più i rifugi a cui si affidano oggi coloro che effettuano il risparmio d'imposta evadendo o eludendo l'Amministrazione finanziaria.

107 Le date da ricordare sono: aprile 2013 in cui gli Stati membri al G20 dichiarano che lo scambio automatico d'informazioni dovrebbe diventare norma internazionale. Giugno 2013 l'Ocse inizia i lavori per il modello internazionale che gli Stati membri dovranno applicare nel 2015. A gennaio di quest'anno il Comitato degli Affari Fiscali adotta la prima parte del Modello.

108 I 44 Paesi che hanno aderito all'accordo vengono definiti *early adopters* e sono : Argentina, Belgio, Bulgaria, Colombia, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Messico, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Regno Unito; le tre dipendenze della corona britannica: Isola di Man, Guernsey e Jersey; Anguilla, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Cayman, Gibilterra, Montserrat, Turks e Caicos.

2.4 Le ultime novità comunitarie sul monitoraggio: la legge europea 97/2013.

Il sistema tributario retto dal D.l. 167/1990 ha subito importanti modifiche con l'emanazione della legge europea 97/2013, in particolare all'art. 9 dedicato al monitoraggio fiscale.

Le novità più rilevanti possono essere riassunte in tre macroaree: da un lato l'aumento dei poteri dell'Agenzia in tema di indagini e strumenti di controllo e dall'altro lato ampliamento degli obblighi di comunicazione posti a carico degli intermediari, infine, un “restyling” del modello RW e del sistema sanzionatorio.

L'Ucifi avrà facoltà di chiedere informazioni e dettagli su operazioni gestite da intermediari con operatori esteri, ed inoltre di identificare il titolare effettivo tramite tutti i soggetti previsti dalla normativa antiriciclaggio, tra cui anche i professionisti.¹⁰⁹ La legge europea pubblicata in Gazzetta il 20

109 L'articolo 2 del D.l. 167/1990 è stato sostituito dal seguente: «Art. 2 (*Trasferimenti attraverso non residenti*). - 1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente Decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

agosto 2013 non recava specifiche sulla possibilità o meno di chiedere informazioni anche per masse di contribuenti, prima della circolare 38/E che ha fatto luce su molti aspetti poco chiari, era condivisibile riferirsi al Modello Ocse dove le informazioni possono essere richieste anche per gruppi di contribuenti purché per indagini già iniziate.

Sul versante opposto ma corrispondente sono stati fissati adempimenti maggiori a carico degli intermediari, con non poche perplessità.¹¹⁰

La norma generale prevede un obbligo d'informazione per tutte le operazioni con l'estero superiori a 15.000 euro ed anche di versare le ritenute d'acconto o imposta sostitutiva, sia nel caso di risparmio

b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni»;

110 L'art.1 del D.l. 167/1990 è stato interamente sostituito da: «Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari) 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1° e 2° del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1° comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2) I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1° sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali».

amministrato, sia in quello gestito rendendo sempre più responsabili soggetti trasparenti e più facilmente monitorabili.

Nel caso di somme in entrata dall'estero il contribuente dovrebbe fornire tutti i dati relativi alle transazioni. Nei casi in cui il cliente non comunica le informazioni necessarie l'intermediario come si deve regolare? La sostituzione d'imposta si può effettuare in ogni caso o solo per i redditi di natura finanziaria? Indipendentemente da quale sia l'interpretazione più condivisibile, che a mio parere è la seconda ovvero di effettuare la sostituzione solo in caso di redditi di natura finanziaria anche per interpretare la normativa più letteralmente, non si comprende come l'intermediario possa per ogni singola transazione rintracciarne, tramite la causale, la natura, sia essa reddituale o finanziaria, e che rappresenterebbe uno sforzo operativo rilevante in termini di costi o tempo. Inoltre, dopo aver individuato eventualmente la natura, si deve ulteriormente indagare se il reddito sia già stato sottoposto a ritenuta come accade, ad esempio, per le polizze assicurative estere dove sia stata già richiesta dal contribuente la sostituzione d'imposta.

La struttura e le modalità di compilazione del modello RW sono state radicalmente riformate:¹¹¹

111 «Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

1. rimuovendo le Sezioni I e III del modello;
2. eliminando la soglia di 10.000 al di sotto del quale non era prevista l'indicazione dell'operazione nella dichiarazione;
3. attribuendo obblighi dichiarativi anche ai “titolari effettivi”, rafforzando quanto stabilito dalla Terza Direttiva Antiriciclaggio;

Con riferimento al primo punto, quindi, non si dovranno più indicare la totalità di trasferimenti da e verso l'estero ma solamente investimenti finanziari esteri. Si può sottolineare che prima dell'emanazione della legge

dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percettore, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento. 3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1° nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare»;

europea, l'orientamento sviluppatosi dal D.l. 167/1990 in poi era d'individuare sia i componenti finanziari esteri che producevano un reddito imponibile, sia quei componenti finanziari anche solo potenzialmente suscettibili di produrre redditi.

La legge europea ha voluto appoggiare quest'orientamento, e migliorarlo prevedendo non solo l'individuazione dei titolari formali ma anche di quelli effettivi, come già previsto dalla normativa antiriciclaggio, per identificare sia i titolari diretti che indiretti di tali elementi finanziari. Da notare che la normativa antiriciclaggio cerca di individuare tutti i componenti patrimoniali del contribuente mentre il monitoraggio è focalizzato sui componenti reddituali, creare una sinergia tra i due tipi controlli ha portato vantaggi notevoli alla Guardia di Finanza ed all'Amministrazione finanziaria ma, se eccessivamente rafforzata, potrebbe portare delle distorsioni, come, ad esempio, attribuire obblighi dichiarativi a soggetti che hanno interessi unicamente sul patrimonio ma non vantano alcun diritto sui redditi correlati.

Infine, la legge europea ha colpito e riformulato il sistema sanzionatorio secondo criteri di proporzionalità per tutte le attività detenute in paesi white list. Rispetto al sistema previgente che prevedeva in caso di mancata indicazione nel modello RW di attività finanziarie una sanzione tra il 10% e il 50% ridotta ora al range tra il 3% e il 15%. In maniera inversamente

proporzionale, invece, è stato previsto che per l'omissione in dichiarazione di attività detenute in paradisi fiscali la sanzione sia raddoppiata nel range tra 6% e 13%. Rispetto a comportamenti riferibili al periodo antecedente all'emanazione di tale legge è stato fissato che nel caso di mancata compilazione delle sezioni I e III non si applichino sanzioni in quanto oggi la normativa europea ha previsto la non compilazione, mentre per la sezione II venga anche per comportamenti antecedenti applicato il nuovo sistema sanzionatorio.¹¹²

La legge, ha anche, in ultima analisi, introdotta la tassazione per tutte quelle attività finanziarie estere che si presumono detenute dal contribuente, e si considerano fruttifere al tasso medio ufficiale corrispondente salvo prova contraria.

112 «Art. 5 (Sanzioni), legge europea 97/2013 - 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»;

2.5 I chiarimenti della circolare 38/E sulle nuove disposizioni del monitoraggio fiscale.

La legge europea ha apportato rilevanti novità nel sistema del monitoraggio fiscale, creando non poche perplessità sull'applicazione delle nuove direttive. Viste le numerose richieste, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 38/E, la quale nel dettaglio chiarisce ogni punto su cui è intervenuto l'art. 9 della citata legge.

L'obbligo di dichiarazione è imposto per i contribuenti che detengono attività estere finanziarie, questo conferma quanto già stabilito dal D.l. 167/1990 eliminando però la soglia di importo minimo di 10.000 euro.

Quest'obbligo è fissato per tutti i soggetti a prescindere dal tipo di contabilità adottata, l'unico requisito necessario è che siano residenti in Italia.¹¹³ Sono tenuti a tali obblighi per le attività finanziarie estere in qualunque forma siano esse state acquisite anche se per il tramite di donazioni o quote ereditarie e nel caso di più titolari ciascuno sarà tenuto alla compilazione del modulo RW indicando la propria quota.

¹¹³ Oltre ai requisiti previsti all'art. 2 del T.u.i.r., il quale fissa gli elementi per i quali si è considerati residenti nel territorio italiano, è stabilito che la residenza è acquisita nel periodo in cui il contribuente ha instaurato un rapporto rilevante con il territorio da un punto di vista fiscale. Inoltre vige la presunzione di residenza in tutti quei casi in cui il contribuente ha spostato la residenza in un paese che non permettere un adeguato scambio di informazioni e la cui tassazione è inferiore a meno della metà di quella italiana.

Il caso tipico è quello del conto corrente estero dove più soggetti hanno la possibilità tramite titolarità o delega di effettuare movimentazioni, e sono quindi tutti sottoposti ad indicarne i dettagli in dichiarazione.


Un discorso a parte vi può essere per il trust, infatti, ne caso in cui uno dei soggetti facente parte è residente anche lo strumento giuridico risulta automaticamente residente in Italia. La residenza è presuntiva quando il trust viene ad essere considerato mero soggetto interposto ed i beni intestati devono essere ricondotti agli effettivi titolari.

La vera novità è stata la riformulazione dell'art. 4 del D.l. 167/1990 il quale ha previsto non solo titolarità formale ma anche *titolarità effettiva* riprendendo la definizione dalla normativa antiriciclaggio nella quale si fa riferimento solo a persone fisiche mentre per il monitoraggio si fa riferimento ad ogni possessore effettivo sia esso un ente commerciale, un fondo, una società etc.

Ulteriore elemento di novità riguardante l'individuazione dei titolari effettivi sono le percentuali di partecipazione in società che detengono strumenti finanziari esteri ed investimenti, non è necessario che siano superiori al 25% perché vengano indicate nel quadro RW altrimenti basterebbe non far superare questa soglia ed evitare l'identificazione, il titolare effettivo è colui che a prescindere dalla % esercita un'influenza dominante sulla società.

Nel periodo che va tra l'emanazione della legge europea e di questa circolare, l'interpretazione della normativa faceva ipotizzare che solo nei casi di persona meramente interposta, volta ad evitare l'identificazione, vi fosse un obbligo di dichiarazione da parte del titolare effettivo, ma la circolare ha precisato che sia il beneficiario che il socio interposto, anche quando non vi è come obiettivo quello di evitare l'identificazione, adempiano la compilazione del modulo RW.

Nel caso di società residenti di cui si detengono partecipazioni non è necessario l'obbligo dichiarativo in capo al titolare effettivo poiché l'Amministrazione ha la possibilità di ottenere tutte le informazioni necessarie tramite le dichiarazioni della società, nel caso invece di detenzione di partecipazioni rilevante tramite società estera l'obbligo dichiarativo è sempre previsto anche per il titolare effettivo.



Nell'esempio risulta chiaro che E ed F sono i titolari effettivi.

Un approccio particolare prevede nel caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi *black list* si deve dare indicazione precisa degli investimenti esteri detenuti dalla società, così da permettere un efficace controllo sul valore reale della partecipazione.

Quindi facendo un paragone conclusivo, tra il sistema delineato nel 1990 e quello del 2013, precedentemente vi era un obbligo dichiarativo solo per i soggetti previsti come persone fisiche, società semplici ed associazioni, questa lacuna normativa permetteva a chi volesse approfittarne di detenere attività finanziarie estere per il tramite di società o fiduciarie senza essere mai individuato. Nel 2013, essendosi anche intrecciate le normative in tema di riciclaggio e monitoraggio, la legge europea ha colmato questa lacuna fissando un obbligo di dichiarazione anche in capo a soggetti indiretti ma titolari effettivi di attività estere.

Non sono soggetti agli obblighi di monitoraggio enti commerciali, s.p.a, cooperative, ed s.a.s ed s.n.c.

Inoltre l'esonero soggettivo è riferito sia a soggetti che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali sia a coloro che svolgono attività continuativa in zone di frontiera. Il requisito necessario è che il rapporto lavorativo si sviluppi almeno per la maggior parte del periodo d'imposta, ed

inoltre nel caso di cessazione entro sei mesi le attività finanziarie estere o vengono fatte rientrare in Italia o l'esonero viene meno.

2.5.1 Approfondimenti sui trust.

Il trust è uno strumento giuridico di stampo anglosassone fondato sul rapporto di fiducia che s'instaura tra il *settlor*, cioè il disponente, ed il *trustee*, il gestore. La creazione del trust è volta alla separazione di alcuni beni in un patrimonio autonomo ed indipendente amministrato dal *trustee*, a cui tali beni vengono intestati, per conto dei beneficiari. La *finanziaria del 2007*¹¹⁴ li ha inseriti come soggetti passivi d'imposta e si distingue tra trust trasparenti in cui, essendo identificati i beneficiari, i redditi, classificati come redditi di capitale, vengono imputati direttamente ai beneficiari in proporzione della loro quota, vi sono poi i trust nei quali i beneficiari non sono individuati e i redditi prodotti vengono tassati in capo al trust che viene in questo caso denominato opaco.¹¹⁵

Qualora il trust venga costituito solo per creare un'interposizione fittizia nella titolarità dei beni allora non viene considerato valido. Numerosi sono

¹¹⁴ *Finanziaria 2007 comma 74 e 76 art. 1*, (legge 27 dicembre 2006, n. 296), modifica l'art. 73 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

¹¹⁵ ANDREA MOJA, *Il trust nel diritto civile e tributario*, II edizione aggiornata alla circolare 2010 43/E.

i casi in cui i trust sono considerati inesistenti, tra i quali quelli in cui vengono inserite clausole che permettono al *trustee* di nominarsi beneficiario o nel cui corso della vita del trust lo stesso disponente può modificare i soggetti beneficiari.

I trust esteri, precisa la circolare 61/E, producono redditi che verranno tassati in capo ai beneficiari residenti anche se il trust non lo è, nel caso in cui viceversa, il reddito è prodotto all'interno dello stato sarà tassato in capo al trust e non sarà effettuata una doppia tassazione nei confronti dei beneficiari.

Ancora se il trust è trasparente e residente in Italia, mentre i beneficiari no, sarà tassato alla fonte come accadrebbe per qualunque altro cittadino non residente o stabile organizzazione che produce redditi sul territorio. Proprio per la grande diffusione di questo negozio giuridico, la Circolare 38/E, ha predisposto che i trust validamente costituiti sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul monitoraggio. In caso di trust residenti gli obblighi di compilazione del modello RW, in caso di possesso di attività finanziarie estere, ricade sul trust e non sui beneficiari a meno che quest'ultimi non rivestano la qualifica di “titolari effettivi”¹¹⁶ ed in quel

116 DIRETTIVA 2005/60/CE, del Parlamento Europea e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, *relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo* definisce all'art. 3 comma 6° il “..«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:

caso è prevista la dichiarazione di dette attività anche da parte loro. I beneficiari devono solamente indicare la quota di trust posseduta.

Il trustee, che solitamente è un dottore commercialista o una società specializzata nella costituzione di trust, deve indicare ai titolari effettivi ed ai beneficiari i dati rilevanti da inserire in dichiarazione per la compilazione del quadro riferito ai redditi esteri.

2.5.2 Obblighi a carico dei contribuenti: consistenza e valorizzazione della attività finanziarie e patrimoniali.

Il sistema delineato dall'art. 6 del D.l. 167/1990 è stato riconfermato in gran parte dalla circolare 38/E.

a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più una azione; ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; ii) se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica; iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica..”

Questo significa che i contribuenti in dichiarazione devono indicare tutti i redditi derivanti da rapporti esteri: redditi corrisposti da soggetti esteri tra cui partecipazioni in società, fondazioni, trust etc, rapporti finanziari di vario genere con non residenti come finanziamenti, pronti contro termine, ed anche altri contratti finanziari di genere atipico¹¹⁷, diritti di opzione su azioni estere, contratti di assicurazioni con enti esteri etc. ed infine, titoli di Stato comparati a quelli italiani.

Tutte queste attività devono essere indicate nel modulo RW sia se detenute direttamente sia se detenute tramite persona interposta. Inoltre, non è più previsto vengano indicati i trasferimenti da e verso l'estero.

Sempre particolare attenzione è dedicata alle attività estere detenute in o tramite paesi non *white list* per i quali gli obblighi di monitoraggio sono gli stessi ma le sanzioni riferite ad omissioni di tal genere sono raddoppiate.


La presunzione di fruttuosità delle attività al tasso medio ufficiale è relativa, quindi il contribuente deve, nel caso in cui non siano state fruttifere in un determinato periodo o non lo siano affatto munirsi di prove o attestazioni dai quali risulti tale condizione.

Nella categoria delle attività patrimoniali si devono indicare tutti i beni fisicamente collocati all'estero, quelli collocati in Italia detenuti tramite un

117 Nel caso di lavoratori il cui piano retributivo preveda assegnazione di stock option della società, queste verranno dichiarate solo se al termine del periodo il prezzo di esercizio sia inferiore al prezzo del sottostante. Nel caso di stock option con vesting period, saranno indicate alla scadenza di tale termine.

soggetto interposto non residente, imbarcazioni e navi e tutti quei beni detenuti in cassette di sicurezza.

A prescindere dall'effettiva produzione di reddito questi beni devono essere dichiarati in quanto potenzialmente capaci di produrlo in futuro.¹¹⁸



La legge europea ha confermato il sistema ben definito dal D.l. 167/1990, circa le consistenze oggetto del monitoraggio, e fissando il nuovo obbligo di dichiarare i beni e le attività possedute a prescindere dal valore e dalla

118 Per approfondimenti vd. la Circolare 38/E.

lunghezza del periodo di detenzione, l'obiettivo è proprio quello di monitorare tutto ciò che è potenzialmente capace di produrre reddito.

Una semplificazione, inoltre, è stata prevista per il contribuente prevedendo un unico quadro da compilare per adempiere agli obblighi dichiarativi e di monitoraggio, per le attività finanziarie con il pagamento dell'IVIE e per quelle patrimoniali con il pagamento dell'IVAFE.

Nel quadro RW si riporta il valore iniziale ed il valore finale. Per le attività finanziarie si utilizzano i criteri adottabili per il calcolo della base imponibile cioè, il valore di mercato in mancanza del quale si utilizza il valore nominale, in assenza anche di questo si preferisce il valore di rimborso ed in assenza di entrambi il costo d'acquisto. Nel caso di conti correnti è previsto venga indicato anche l'*ammontare massimo* raggiunto nel periodo d'imposta.

Per il valore degli immobili e le attività patrimoniali in genere si utilizza il costo all'acquisto ed il valore di mercato in mancanza del primo. Nelle donazioni o successioni ciò che rileva è il valore indicato nell'atto registrato.

Nel caso di immobili al di fuori dello Spazio economico europeo si utilizza il valore catastale eccetto che per i paesi *black list*.

Per la compilazione del Modulo RW un esempio può rendere tutto più chiaro: la società Gamma S.r.l. ha un immobile acquistato ad un valore di

300.000 euro ammortizzato per il 70% al 31.12.13, il cui valore residuo è 90.000 euro. Il valore corrente del bene è di 900.000 euro. Il saldo attivo, determinato dalla sottrazione del valore residuo al valore di mercato, è di 810.000 euro. La quota di ammortamento è del 3%, quindi pari a 9.000 euro, ed è calcolata per l'esercizio di rivalutazione utilizzando il valore ante rivalutazione. L'imposta sostitutiva è del 16%, quindi pari a 129.600 euro. Per affrancare la rivalutazione contabile che è in sospensione d'imposta si potrà pagare un'imposta sostitutiva ulteriore del 10%. Questo significa che al valore di 810.000 sottratta l'imposta di 129.600 si avrà 680.400 e su questo si calcolerà l'imposta per l'affrancamento fiscale del 10%, su questo punto l'Agenzia delle Entrate adotta un approccio prudenziale indicando che il calcolo dell'imposta sostitutiva dovrebbe essere effettuato sul valore al lordo delle imposte.

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali	Valore Contabile	Immobile			
		Valore iniziale 90.000	Incrementi 810.000	Decrementi 9.000	Valore finale 891.000
	Valore Fiscale	Valore iniziale 90.000	Incrementi	Decrementi 9.000	Valore finale 81.000

Il quadro dovrà essere compilato fino al 2017, quando verrà versato l'imposta sostitutiva e nel periodo 2014-2016 si avrà un valore rivalutato civilistico più elevato di quello fiscale.

2.5.3 Sostituzione d'imposta.

Il nuovo art. 4 del decreto legge 167/1990 prevede al 2° comma particolari obblighi di sostituzione tributaria a carico degli intermediari, in particolar modo quelli residenti. La prima parte di questo nuovo comma ribadisce la già prevista sostituzione degli intermediari residenti tramite ritenuta o imposta sostitutiva per i redditi prodotti da investimenti esteri e per le attività di natura finanziaria sempre localizzate all'estero. La terza e quarta parte del secondo comma prevedono un assoggettamento a tassazione alla fonte, la *nuova ritenuta d'ingresso*, anche per i redditi di capitale e redditi diversi che derivano da investimenti esteri e che concorrono a formare il reddito del contribuente. Questa ritenuta alla fonte del 20% è un ulteriore tassello per ampliare le possibilità dell'Amministrazione finanziaria di intercettare i capitali illecitamente situati all'estero.

Colore che svolgono attività d'impresa o lavoro autonomo non sono automaticamente sottoposti a ritenuta sui bonifici effettuati perché si presume siano collegati all'attività che svolgono, in questi casi gli intermediari finanziari si limiteranno ad una segnalazione.

Nella pratica, si è notata una difficoltà d'applicazione della normativa poiché la ritenuta va applicata sui redditi per i quali agli intermediari è stato dato incarico di riscossione ed in caso in cui l'intermediario sia coinvolto anche indirettamente per l'accredito. Nei casi in cui non vi è questo mandato, accade che le informazioni rintracciabili sul conto italiano tramite la causale siano piuttosto vaghe e spesso scarse, quindi gli istituti di credito non sanno bene come regolarsi.¹¹⁹

Una soluzione più flessibile, secondo la quale non vi è applicazione della ritenuta alla fonte, è stata prevista dall'Agenzia che ha previsto la possibilità di un'autocertificazione, in via preventiva, tramite la quale in forma libera il contribuente attesti che i redditi recepiti non rientrano nelle categorie previste dalla circolare. L'autocertificazione preventiva, prevede anche la possibilità di uno scambio ulteriore di informazioni tra la banca ed il cliente, sui dettagli della natura finanziaria o reddituale della somma di denaro accreditata in conto corrente, questo per l'istituto di credito

¹¹⁹ CORRIERE DELLA SERA, *“Bonifici dall'estero tassa d'ingresso al 20%, come si vita, quando l'autocertificazione.”*, 17 febbraio 2014, Sezione Economia.

rappresenta un ulteriore impegno in termini di tempo mentre prima poteva effettuare una semplice segnalazione.¹²⁰

2.5.4 Tassazione alla fonte per tutti i flussi finanziari.

In tutti i casi in cui l'intermediario è coinvolto nell'accredito di flussi di reddito esteri derivanti da attività finanziarie estere e da investimenti esteri in generale è tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte a prescindere dall'attribuzione formale da parte del contribuente del mandato all'incasso.

In tutti i casi in cui la sostituzione era già prevista da norme vigenti si applicano le stesse a meno che con la circolare 38/E siano intervenute modifiche.

Nella categoria dei redditi di capitale¹²¹ fanno parte quei redditi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente diversi da quelli bancari.

Per i redditi diversi s'individuano cinque categorie:

1. Plusvalenze realizzate tramite contratti di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili situati all'estero.

120 Circolare 38/E : "...L'autocertificazione, che può essere resa in via preventiva, può riguardare anche la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario. Resta fermo che il contribuente può in ogni caso fornire all'intermediario specifiche indicazioni allorquando il flusso abbia natura reddituale e si renda necessario l'applicazione del prelievo..."

121 Art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

2. Redditi esteri di natura fondiaria o derivanti da affitto di terreni per uso diverso.
3. Redditi per locazione di immobili all'estero.
4. Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili.
5. Redditi derivanti da locazione, noleggio, concessione in uso di immobili situati all'estero.

L'Intermediario sarà tenuto alla comunicazione di mancata applicazione della ritenuta quando il contribuente effettuerà rimborso delle imposte già pagate all'estero.¹²²

L'art. 8 del decreto legge n. 512 del 1983¹²³ convertito con modificazioni disciplina i così detti *titoli atipici*¹²⁴. Ed anche per questa categoria di proventi è prevista la ritenuta da parte dell'intermediario anche se non vi alcun incarico formale di riscossione da parte del cliente. Le stesse considerazioni si applicano ai contratti con compagnie assicurative estere.

Prima della pubblicazione della circolare 38/E una delle perplessità più rilevanti era fondata sul comportamento che l'intermediario doveva adottare nei casi in cui il contribuente, con flussi in accredito su conto corrente, dava poche informazioni sulla natura e provenienza degli stessi.

122 MILANO FINANZA, “*Banche e fiduciarie in azione. Tutti i redditi esteri vanno assoggettati alla ritenuta.*” 24/12/2013.

123 E' stato convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

124 Per titoli atipici s'intendono titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni o titoli similari nonché quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo. Per approfondimenti vd. Circolare 38/E pag. 46.

La legge europea fissa l'obbligo di ritenuta alla fonte del 20% da parte degli intermediari per i flussi reddituali di provenienza estera, quindi la domanda che ci si poneva era come indagare la natura di flussi in entrata quando il contribuente non comunicava alcunché. La circolare ha precisato che la distinzione qualora sia dettagliata tra flussi reddituali e non è utile per evitare di assoggettare ad imposizione quelli non reddituale ma, nel caso di mancanza d'informazioni è comunque prevista sempre la ritenuta alla fonte.¹²⁵

2.5.5 Base imponibile, esoneri oggettivi ed il nuovo quadro RW.

La base imponibile viene calcolata in base alle informazioni date dal contribuente, il quale partecipa attivamente al calcolo del tributo da versare.¹²⁶

Tali informazioni sono necessarie affinché il sostituto d'imposta non inserisca nella base imponibili flussi non reddituali o non esonerati.

Infatti, in mancanza di dettagli, l'intermediario applica in ogni caso la ritenuta, qualora invece il contribuente abbia subito un prelievo d'imposta

125 FISCO OGGI, *“Monitoraggio dei contribuenti e sostituzione degli intermediari”*, 23 dicembre 2013.

126 Ai sensi art. 64 del D.p.r. n. 600 del 1973.

non dovuto può chiedere la restituzione all'intermediario o presentare all'Amministrazione un'istanza di rimborso.¹²⁷

La circolare conferma quanto stabilito dalla legge europea 2013 circa le attività esonerate dagli obblighi di monitoraggio. L'esonero è previsto per le attività finanziarie e patrimoniali affidate agli intermediari, prassi sempre più usuale per effettuare investimenti all'estero, per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso intermediari ed anche per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria in cui l'intermediario agisce come controparte o come mandatario di una delle controparti. In tutti i casi, l'esonero è valido quando vengano effettuata sostituzione d'imposta tramite imposta sostitutiva¹²⁸ o la nuova ritenuta d'ingresso alla fonte.¹²⁹

Nel caso di attività finanziarie e patrimoniali non fruttifere, la loro consistenza deve essere indicata nel quadro RW in quanto l'Amministrazione finanziaria vuole essere a conoscenza di tutti i beni ed attività di proprietà del contribuente che sono anche solo potenzialmente

127 Per la restituzione nei confronti dell'intermediario la richiesta può essere fatta entro il 28 febbraio dell'anno successivo, mentre l'istanza di rimborso deve seguire modi e termini stabiliti nel D.p.r. 602/1973

128 Per approfondimenti vd. D.p.r. 600/1973 e art. 6 e 7 de D.l. 21 novembre 1997 n. 461.

129 Di ulteriore chiarimento possono essere quelli forniti dall'Agenzia nella risoluzione n. 61/E nella quale si specifica che sono esonerati da comunicazione nel caso di rapporti di risparmio amministrato o gestito, invece sono oggetto di comunicazione le operazioni che non rientrano in queste due categorie di gestione, sia per scelta del contribuente che per obblighi legislativi. Inoltre sono oggetto di segnalazione le operazioni che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti e la revoca del mandato di amministrazione ed il prelievo materiale delle attività. Quindi tutte le operazioni che in qualunque modo rientrano in rapporti contrattuali con gli intermediari sono esonerato da obbligo di monitoraggio.

capaci di produrre reddito e quindi per aver la possibilità di effettuare i dovuti controlli nei periodi successivi, e sono comprese nell'oggetto dell'esonero purchè siano sempre affidate in amministrazione agli intermediari residenti.

*Non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate.*¹³⁰

L'esonero da compilazione del quadro è prevista anche nel caso di applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% da parte delle imprese di assicurazione estere per prestazioni verso residenti, o in alternativa da rappresentanti fiscali e tutti gli altri soggetti previsti all'art. 23.¹³¹

130 Circolare 38/E, Paragrafo *Esoneri Oggettivi*: “...Si ricorda, inoltre, che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare...”

131 Art. 26 comma 3° D.p.r. 600/1973 : “Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e, dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Comma così modificato [dall'art. 68 del D.l. 83 del 2012](#), convertito con. modif. in L. 134 del 2012)

Le principali semplificazioni della circolare riguardano quindi l'eliminazione dell'obbligo di compilazione delle Sezioni I e III e dei relativi adempimenti connessi.

Fino al 2012 per la compilazione del modello RW la normativa prevedeva l'indicazione degli investimenti e dei trasferimenti da e verso l'estero superiori a 10.000 euro sia di tipo patrimoniale che finanziario e si sottolineava, già prima delle *legge europea 2013*, l'importanza dell'indicazione dei soggetti delegati, ovvero coloro che possono disporre di tali attività anche se non ne hanno la titolarità formale e/o effettiva, i quali dovevano anch'essi compilare il quadro RW nella loro dichiarazione. Si nota quindi che da sempre c'è un interesse all'individuazione di chi sia titolare effettivo ed anche di chi possa effettuare movimentazioni su tali attività in virtù di una delega.

L'Associazione dei Dottori Commercialisti, sempre in riferimento al 2012, si era distaccata dall'orientamento dell'Agenzia, affermando che, nel caso di mancata compilazione delle Sezioni II e III del modello, si poteva nei termini di accertamento del periodo d'imposta presentare una dichiarazione integrativa pagando la sanzione di 258 euro¹³² e non anche quella proporzionale dal 10% al 50%. L'Agenzia ha ribadito, che era prevista

¹³² La sanzione di 258,00 euro prevista per le dichiarazioni integrative ed inoltre poteva essere ridotta ad un ottavo cioè a 32,00 euro nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, tramite quindi ravvedimento operoso.

anche la sanzione proporzionale dal 10% al 50% ridotta all'ottavo del minimo.¹³³

133 Norma di comportamento AIDC n. 185, *Modulazione delle sanzioni in caso di inadempimento alle disposizioni di segnalazione delle attività estere nel Quadro RW del modello unico* nella quale si specifica che: “..Appare dunque corretto sostenere come:

- in caso di integrazione della dichiarazione dei redditi entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell'avvio di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, la sanzione dovuta sia pari a 258 euro in ottemperanza al generale principio di emendabilità della dichiarazione;

- nel caso in cui l'integrazione della dichiarazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, la predetta sanzione potrà essere versata nell'ammontare ridotto di un ottavo del relativo ammontare in virtù di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di ravvedimento operoso;

- nel caso di controversia in sede contenziosa, laddove il contribuente abbia spontaneamente sanato la violazione integrando la dichiarazione dei redditi prima della contestazione formulata dall'Agenzia delle Entrate, si renderà comunque applicabile la sanzione fissa di 258 euro. Pertanto, pur in assenza di una specifica disposizione in materia, appare del tutto sostenibile che ragioni di ordine logico-sistematico consentano di affermare la possibilità di sanare la mancata presentazione o la incompleta compilazione del quadro RW con il pagamento della sanzione di 258 euro laddove l'integrazione della dichiarazione avvenga entro i termini di cui all'articolo 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, cioè entro i termini di decadenza per l'accertamento del periodo di imposta e prima dell'avvio di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. La sanzione in questione, peraltro, potrebbe essere riducibile ai sensi di quanto disposto in materia di ravvedimento operoso ove, naturalmente, la violazione venga sanata entro i termini indicati nell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Va inoltre osservato come l'eventuale sanatoria spontanea da parte del contribuente eviti l'applicazione della misura della confisca che, in linea di principio, rappresenta la sanzione accessoria prevista dall'ordinamento in relazione alla violazione di specie. A tale proposito va osservato come la locuzione contenuta nel comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 riferita alla possibilità di effettuare la confisca per beni di corrispondente valore in caso di mancata indicazione degli investimenti detenuti all'estero, debba essere interpretata come riferita all'ammontare della sanzione amministrativa applicabile. A tale conclusione appare potersi giungere in virtù del richiamato principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione. Una diversa interpretazione, infatti, comporterebbe l'applicazione di una sanzione accessoria che, sommata alla sanzione principale, si quantificherebbe in una misura addirittura eccedente rispetto, ad esempio, all'investimento non indicato nel quadro RW. A completamento di tale principio appare possibile altresì affermare che la mancata compilazione della sezione III del quadro RW, nei casi in cui i trasferimenti in questione siano effettuati dall'Italia all'estero ovvero dall'estero all'Italia con l'intervento di intermediari residenti in Italia, possa non essere in alcun modo sanzionabile. Ciò in quanto:

- esiste una previsione di carattere generale (contenuta nell'articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000) in base alla quale al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

- tale principio è stato ulteriormente rafforzato mediante la previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 70 del 2011 in base al quale “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”;

- indirettamente, il decreto legge n. 70 del 2011, seppure in tema di comunicazioni IVA, esonera i contribuenti dal fornire informazioni all'Amministrazione finanziaria laddove

La legge europea ha soppresso l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti de e verso estero che andavano indicati nella Sezione III, è stato eliminato anche l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti per cause diverse dagli investimenti e dalle attività estere di natura finanziari che confluivano nella Sezione I del quadro. Il quadro ad oggi si configura come elemento per individuare e monitorare unicamente le attività finanziare all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e l'eliminazione della compilazione delle Sezioni I e III sono state volte a ridurre la sproporzione tra le sanzioni e la mancata indicazione totale o parziale in dichiarazione dei redditi. Questa sproporzione avrebbe potuto portare ad una condanna dell'Italia da parte della Commissione europea.

In conclusione rileva che viene inserito l'obbligo di indicazione del possessore effettivo nella voce “titolare effettivo” ed al contempo eliminata la soglia di 10.000 al di sotto del quale non andava compilato il quadro.

determinate operazioni vengano registrate direttamente da parte degli intermediari finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 6, del DPR n. 605 del 1973; - analogo principio di carattere generale può essere desunto dal disposto dell'articolo 6, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. In tale ipotesi, infatti, il controllo è assicurato dal flusso dei dati comunicati all'Amministrazione finanziaria da parte degli intermediari residenti.

2.5.6. Il sistema sanzionatorio.

Il sistema sanzionatorio prima dell'emanazione della legge europea 97/2013 risultava sproporzionato rispetto ai cardini che la Commissione europea aveva adottato, l'Italia ha recepito la legge ed ha evitato così un eventuale condanna da parte dell'Unione la quale chiedeva spiegazioni sul perchè il sistema permettesse l'applicazione di una sanzione fino al 50% del valore degli investimenti e delle attività non dichiarate e della confisca di beni per pari valore in Italia. Era stato avviato un pre-contenzioso nel 2011, Eu Pilot 1711, con quale si domandava anche l'utilità dell'applicazione dell'art. 2 del D.l. 167/1990 che prevedeva indicazione nel modello RW dei trasferimenti da e verso l'estero.

La legge europea ha, quindi, modificato l'art. 5 del decreto legge n. 167/1990 il quale prevedeva nel caso di violazione da parte degli intermediari una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al 25% degli importi delle operazioni e nel caso di mancato adempimento di dichiarazione sia di attività diverse da quelle estere di natura finanziaria sia di attività d'investimento era prevista una sanzione tra il 5% ed il 25% per trasferimenti superiori a 10.000 euro. L'omissione totale o parziale, da parte dei contribuenti, in dichiarazione di attività estere di natura finanziaria prevedeva una sanzione pecuniaria dal 10% al 50%, inoltre la normativa

precedente prevedeva, anche, che chiunque desse all'intermediario dettagli o informazioni false sul titolare effettivo di tali attività era sanzionato con reclusione da sei mesi ad un anno. Di contro, chiunque ometteva nella dichiarazione per chi fosse effettuato il trasferimento o l'operazione veniva anch'esso punito con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno.

Ad oggi il nuovo sistema prevede che le sanzioni nel caso di mancata dichiarazione totale o parziale siano tra il 3% e il 15% e solo nel caso di importi e/o attività finanziarie non dichiarate detenute in paesi non collaborativi la sanzione è raddoppiata al 6% e il 30%.

Nel caso venga presentata una dichiarazione integrativa con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza verrà applicata una sanzione di 258 euro, che è facile notare essere una dei pochi punti del sistema sopravvissuto al restyling sanzionatorio.

Il principio del *favor rei*¹³⁴ fa sì che per tutte le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della normativa si applica quella più conveniente per il contribuente, pertanto risulta facile notare che comunque saranno applicate quelle fissate dalla legge europea in quanto meno incisive e più favorevoli ai cittadini residenti, trova un limite questo principio solo nel caso in cui il contribuente abbia già pagato la sanzione più gravosa perchè

134 Circolare 38/E: “..Con riferimento all’ambito di applicazione temporale delle predette modifiche normative a fattispecie poste in essere prima della loro entrata in vigore, si osserva 57 che, nel caso in esame, trova applicazione il principio del *favor rei* di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472..”.

in questo caso non può essere chiesta la restituzione per l'applicazione della sanzione meno incisiva. Per gli intermediari le violazioni vengono colpite da sanzioni tra il 10% e il 25% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Essendo stata abolita la compilazione delle Sezioni I e III del Quadro RW anche le sanzioni connesse sono state eliminate che prevedevano per la omissione nella prima sezione una sanzione tra il 5% e il 25% e per la terza sezione una tra il 10% e il 50%.¹³⁵

Nel caso di particolari circostanze inoltre l'Amministrazione prevede la possibilità di una riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo.¹³⁶

Anche questa disposizione mira ad evitare una sproporzione tra sanzione e la violazione soprattutto in contesti eccezionali o particolari, un esempio può essere quello del contribuente che in seguito a mancato adempimento parziale collabori attivamente con le istituzioni per regolarizzare la sua posizione in questo caso non vi sarebbe motivo d'infliggere una sanzione gravosa, ma anzi di premiare il comportamento riducendole al minimo.

135 Per il sistema sanzionatorio avente natura tributaria si applicano i principi generali stabiliti dal decreto legislativo n. 472 del 1997.

136 Art. 7 comma 4° D.lgs. 472/1997, *Disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie*.

2.5.6.1. Il ravvedimento operoso.

Nel caso di violazioni degli obblighi di monitoraggio sopra trattati è applicabile l' art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 riguardante il ravvedimento operoso.

Questo istituto prevede un comportamento spontaneo del contribuente il quale vuole regolarizzare la sua condizione, ed è accessibile entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, ed inoltre solo qualora non sia già iniziato l'accertamento da parte dell'Amministrazione o siano state effettuate verifiche, ispezioni o se infine altro ente abbia constatato la violazione.

L'obiettivo principale è dare la possibilità al contribuente di regolarizzare la sua posizione ed al contempo ridurre gli eventuali costi dell'accertamento.

A seconda della tempestività del ravvedimento vi sono differenti sanzioni, nel 2011 la *Manovra estiva* ha introdotto anche un *ravvedimento sprint* se si effettua entro massimo 14 giorni di ritardo pagando una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.¹³⁷

Seguendo il principio del *favor rei* alla base dell'intero sistema sanzionatorio per il ravvedimento operoso si devono prendere come

¹³⁷ Il D.l. 68/2011 convertito con modifiche dalla legge 111/2011 ha fissato il ravvedimento operoso per i tributi previsti all'art. 13 D.lgs. 471/1997.

riferimento per il calcolo le sanzioni minime del 3% e del 6% nel caso di paesi *black list*.

Un esempio potrà rendere il tutto più chiaro: si prenda un immobile sito in Lussemburgo, paese non collaborativo, se il ravvedimento viene effettuato entro 90 giorni si pagherà una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad 1/8 di 258 euro , denominata pagamento con ravvedimento IVIE, nel caso invece di ravvedimento oltre i 90 giorni verrà applicata una sanzione di 1/8 del 6%.

2.5.6.2 Presunzione di fruttuosità ed applicabilità.

La presunzione di fruttuosità è stata fissata dall'art. 6 del D.l. 167/1990 e successivamente riconfermata dalla circolare 38/E.

Quindi risulta che per le attività finanziarie estere ed anche le somme di denaro detenute all'estero, di cui non vengano dichiarati i redditi, si presumono fruttuose in misura pari al tasso ufficiale.¹³⁸

La caratteristica principale della presunzione di fruttuosità è il carattere relativo, ovvero la possibilità di dimostrare tramite certificati e documenti

¹³⁸ COSTA, *Il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitale e la compilazione del Modulo Rw*, per approfondimenti vd. Cap. IV.

che per quel determinato periodo d'imposta o in via continuativa le attività non hanno prodotto reddito.

L'applicabilità della circolare 38/E decorre dalla dichiarazione dei redditi del 2013 per gli adempimenti connessi al contribuente mentre per per gli obblighi fissati dall'art. 4 comma 2° del D.l. 167/1990 in cui intervengono gli intermediari decorrere dal 1° gennaio 2014, questo significa che le imposte sostitutive avranno come termine di scadenza il 16 luglio 2014.¹³⁹

2.6 Sospensione della ritenuta.

La *legge europea n. 97* ha previsto, nell'ambito di un sistema di sviluppo di trasparenza informativa tra i Paesi membri dell'Unione, che gli intermediari finanziari applicassero una ritenuta alla fonte del 20% sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e sulle attività di natura finanziaria.

Il contrasto all'evasione fiscale rientra in un disegno internazionale che si evolve velocemente tramite l'apporto e la collaborazione di un gran numero di stati partecipanti. Gli USA hanno approvato un modello di accordo

¹³⁹ Per ulteriori chiarimenti si consiglia di consultare www.agenziadellentrate.it.

intergovernativo¹⁴⁰ con altri paesi per lo scambio di informazioni multilaterale tra gli Stati che ne partecipano il quale, è stato il primo scalino verso il *Common Reporting Standard*, modello OCSE del gennaio scorso.

Nonostante la ritenuta alla fonte introdotta il 6 agosto 2013 dalla legge n. 97, che gli intermediari sono tenuti ad applicare in via automatica, sia una delle misure di risposta alle richieste della Commissione Europea di proporzionalità degli adempimenti e del sistema sanzionatorio¹⁴¹, è stata abrogata per agevolare l'applicabilità del Modello Ocse.

140 L'Italia e gli USA hanno siglato un accordo intergovernativo (IGA) con il quale si accettano i cardini fissati dai FATCA. Il *Foreign Account Compliance Tax* è una normativa emanata dagli Stati Uniti per contrastare l'evasione fiscale e che prevede per tutti gli istituti finanziari esteri di stipulare accordi con l'autorità fiscale statunitense per segnalare periodicamente tutti i cittadini statunitensi proprietari di conti correnti in via formale o sostanziale. Nella pratica significa che gli intermediari italiani dovranno individuare e classificare i soggetti Usa per i quali è previsto obbligo di segnalazione, individuare i cambi di clientela su soggetti già classificati quando risultino come "cambi di circostanza", e dovranno applicare ai soggetti non partecipanti agli accordi una ritenuta alla fonte del 30% per tutti i redditi certi di derivazione Usa. In materia di identificazione della clientela si potranno utilizzare i metodi già previsti dalla normativa antiriciclaggio. A seguito della firma dell'accordo bilaterale nel gennaio 2014 è sentita la necessità per le autorità ed istituzioni competenti di emanare il più rapidamente possibile dei decreti applicativi dell'accordo per effettuare un adeguamento normativo da un lato, e dall'altro dell'operatività degli intermediari finanziari. Per approfondimenti vd. Sole 24 Ore, *Italia ed Usa firmano l'accordo per lo scambio automatico d'informazioni dei dati fiscali*, 10 gennaio 2014.

141 Caso EU Pilot 171/11/Taxu.

Terzo Capitolo

3.1 La Voluntary Disclosure: come e perché nasce?

Il decreto-legge sull'*emersione dei capitali all'estero*¹⁴², nasce con l'obiettivo di far rientrare tutte quelle somme di denaro detenute all'estero illecitamente ovvero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Rientra quindi nelle misure volte ad evitare un risparmio d'imposta tramite il trasferimento all'estero della residenza o della detenzione di attività capaci di produrre reddito.

Questo tema di forte attualità s'inserisce in un disegno più ampio di lotta all'evasione e al riciclaggio di denaro affrontato sia dall'Ocse fin dal 2001 sia dalla Commissione Greco nel 2013.¹⁴³

Prima del 28 gennaio 2014, data di emanazione del decreto, l'emersione era già stata ipotizzata dalla Circolare 25/E del 31 luglio 2013¹⁴⁴ che di poco aveva anticipato quello che sarebbe stato poi il vero input normativo all'emanazione da parte del governo del decreto: *la legge europea 2013*¹⁴⁵.

Anche se brevemente la Circolare 25/E aveva individuato i punti salienti sul tema, che sarebbero poi stati ampliati e dettagliati nel decreto del 28

142 DECRETO-LEGGE, 28 gennaio 2014, n. 4, *Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.*

143 La Commissione Greco è stata costituita il 23 aprile 2013 ed in sette incontri si è focalizzata sul reato di auto riciclaggio e sul suo inserimento tra i reati normativi.

144 Circolare n. 25/E, 31 luglio 2013, *Oggetto: Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2013 – Indirizzi operativi.*

145 LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.*

*gennaio ovvero i movimenti di capitale da e verso l'estero, situazione di fittizia interposizione di strutture estere ed omessa dichiarazione di redditi di fonte estere.*¹⁴⁶

L'Ocse ha incoraggiato l'emersione dei capitali nel 2010 e numerosi sono state le adesioni da parte dei governi internazionali. Per esempio, Stati Uniti e Regno Unito, i primi hanno optato per una collaborazione che esclude la reclusione, prevede l'intero pagamento delle imposte evase ed una riduzione delle sanzioni dal 50% al 20%, i secondi invece hanno distinto la collaborazione volontaria a seconda del paese estero a cui si

146 Circolare 25/E del 31 luglio 2013, Paragrafo Attività di Contrasto alla evasione fiscale: “..I fenomeni di illecito fiscale internazionale consistono nella sottrazione all'imposizione dei redditi, realizzata mediante:

- l'allocazione fittizia all'estero della residenza fiscale;
- l'illecito trasferimento e/o la detenzione all'estero di attività produttive di reddito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o estero-vestiti)...Sul fronte del contrasto all'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito, le specifiche attività di controllo, da tempo in essere, vanno sviluppate:
- in linea con le direttive fornite con la circolare n. 21/E del 2011, valorizzando le informazioni dei movimenti di capitale da e verso l'estero trasmesse dagli intermediari finanziari in esecuzione delle disposizioni di cui al c.d. “monitoraggio fiscale”. Il raffronto dei flussi di pagamento provenienti dall'estero con le dichiarazioni può permettere, ad esempio di intercettare redditi di fonte estera non correttamente dichiarati;
- partecipando attivamente agli specifici piani di intervento, elaborati dalla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI di intesa con i competenti Uffici del Comando Generale della Guardia di Finanza, ed innescati dalle informazioni acquisite centralmente, anche mediante i canali della cooperazione internazionale. Inoltre, una specifica attenzione deve essere sempre riservata alle situazioni di fittizia interposizione di strutture estere, sulle quali sono previste specifiche iniziative di controllo coordinate dalla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI di concerto con le Direzioni Regionali ed innescate, oltre che dalle consuete fonti informative, anche dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria circa i redditi corrisposti in Italia a soggetti 20 passivi d'imposta esteri a particolare rischio (trust, società anonime, fondi d'investimento ed altro) con specifica attenzione a quelli residenti in paradisi fiscali e societari. Con specifico riferimento al fenomeno della omessa dichiarazione di redditi di fonte estera, ferma restando l'esigenza di provvedere autonomamente alla analisi delle posizioni presenti nell'applicazione INDEX , le Direzioni Provinciali saranno chiamate anche a sviluppare i controlli, coordinati dalle Direzioni Regionali e dalla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI, su posizioni selezionate centralmente sulla base delle informazioni provenienti dallo scambio informativo automatico tra Stati e di specifici indici di rischio...”.

riferisce prevedendo una riduzione generale delle sanzioni al 10% e l'esclusione di quelle penali.

La Germania ha invece previsto la possibile non applicazione delle sanzioni tributarie, le sanzioni penali sono previste ma vi è la possibilità di evitarle pagando il 5% nel caso di capitali che superino la soglia dei 50.000 euro. La Francia ha fissato delle sanzioni ridotte dal 15% al 30% ed il pagamento di una ulteriore dal 1,5% al 3% per evitare il procedimento penale.

PAESE	Periodi di riferimento	Imposte dovute	Rimpatrio delle attività	Sanzioni
Regno Unito	20 anni	Ammontare pieno delle imposte ordinarie; interessi a seconda del caso.	Non previsto.	In forma ridotta; non è prevista punibilità penale;
U.s.a.	6 anni	Ammontare pieno delle imposte ordinarie; interessi a seconda del caso.	Non previsto.	Tra il 20 e il 25% per le imposte sui redditi; non è prevista punibilità penale;
Germania	4 anni; 10 anni nel caso di evasione;	Ammontare pieno delle imposte ordinarie; interessi al 6%.	Non previsto.	Non previste; non è prevista punibilità penale;
Francia	3 anni; 6 anni per imposte di successione e sul patrimonio;	Ammontare pieno delle imposte ordinarie; interessi a seconda dei casi.	Non previsto.	In funzione del reato commesso; non è prevista punibilità penale;

Si nota quindi una comune tendenza alla riduzione delle sanzioni a favore del contribuente che viene premiato in virtù della spontanea collaborazione con le Amministrazioni.¹⁴⁷

3.2 “Un patto con il Fisco?”¹⁴⁸ I 6 step per il rientro dei capitali.

L'obiettivo primo del decreto sulla collaborazione volontaria è quello di reinserire nell'economia tutte quelle attività e capitali, che secondo varie stime ammontano a circa 200 miliardi sparsi per il mondo ma in particolare in Svizzera.

Il contribuente che svela al Fisco tutte le sue posizioni reddituali occultate all'estero dove essere, in virtù del ravvedimento operoso, tutelato e dove poter contare su una procedura trasparente. I passi del procedimento si possono riassumere in otto step:

1. i soggetti interessati: sono tutte le persone fisiche, enti non commerciali e le società semplici le quali in violazione della normativa sul monitoraggio con riferimento ad uno o più periodi d'imposta fino al 2012 incluso. Possono aderire anche i titolari

147 Il Regno Unito ha emanato il programma “*Contractual Disclosure Facility*”, gli Usa nel 2009 il *Voluntary Disclosure Program*, la Germania con l'art. 317 della legge generale tributaria, *Abgabenordnung*, prevede l'autodenuncia, infine in Francia è stata emanata una Circolare del Ministero delle Finanze del 2013 riguardante la collaborazione volontaria.

148 Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2014, “*Sulla “voluntary” un patto con il Fisco.*”.

effettivi¹⁴⁹ di attività di natura finanziaria o investimenti esteri entro il 30 settembre 2015 e tenendo ben presente che il periodo d'imposta 2013 non è coperto da collaborazione volontaria. Non è ammesso alla collaborazione chi ne fa richiesta dopo che siano già state effettuate ispezioni, siano state constatate violazioni dall'Amministrazione o qualunque procedura riferibile all'accertamento sia già stata iniziata sulle attività detenute illecitamente all'estero ed i soggetti titolari o quelli solidalmente obbligati ne abbiano avuto conoscenza tramite documenti formali come questionari o/e inviti. Non rientrano, invece, nelle cause ostative le comunicazioni che il contribuente riceve dopo la liquidazione delle imposte o quella riguardante il controllo formale della dichiarazione stessa;¹⁵⁰

2. “il ravvedimento operoso”: il contribuente il quale spontaneamente vuole regolarizzare la sua posizione potrà rivolgersi ad un professionista e tramite procura potrà essere rappresentato in tutta la

149 Art. 1 comma 2° lettera u) dell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

150 D.l. 28 gennaio 2014, art. 5-quarter comma 2° : “*La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1°. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.*”

fase di collaborazione volontaria con il Fisco. Questo processo prevede che sia documentato dettagliatamente come il contribuente abbia trasferito/detenuto attività finanziaria all'estero e/o investimenti senza dichiararli in maniera da poter permettere una ricostruzione sui redditi maturati. Essendo la normativa sul monitoraggio strettamente correlata con quella antiriciclaggio la MEF ha emesso un comunicato ribadendo che si applica in via ordinaria quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007.¹⁵¹ La normativa antiriciclaggio, inoltre, pone l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, il MEF nella sua comunicazione ha sottolineato che non si applica quest'obbligo se il rapporto tra il *professionista* ed il contribuente rientra nell'ambito di una collaborazione volta all'emersione dei capitali tesi alla regolarizzazione della posizione del cliente. Si può notare che questa regola funziona fin quando il rapporto professionale continua e la collaborazione volontaria segue la procedura prevista, nel caso il cui,

151 Art. 12. D.Lgs. n. 231/2007: “*Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;c) i notaï e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).*”

viene ritirata la procura dal cliente, il quale ha deciso di non proseguire nella *disclosure* o che vuole cambiare professionista, la situazione si complica notevolmente perché per legge il professionista sarebbe tenuto a segnalare le operazioni. Su questo punto si sente la necessità di un chiarimento. Il professionista per emettere una valutazione completa sulla posizione finanziaria, amministrativa e penale del contribuente conseguente ad un'eventuale adesione alla procedura dovrà ricevere dal cliente tutti i documenti necessari come estratti conti bancari, contratti produttivi di reddito non dichiarato, se vi sono soggetti interposti tutti i documenti a loro riferibili, ad esempio, nel caso di società l'atto costitutivo, conti correnti, amministratori. Al termine di questa fase il cliente/i avrà la consapevolezza di quanto dovrà pagare per rientrare in una posizione di regolarità;

3. i documenti: l'Agenzia delle Entrate dovrebbe mettere a disposizione i modelli da compilare sul sito www.agenziadellentrate.it,¹⁵² questi dovrebbero essere composti da più schede nel caso di più contribuenti e nei quali i contribuenti sono tenuti ad indicare

152 D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, art. 5-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria): *“Le modalità' di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché' ogni altra modalità' applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità' per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.”*

dettagliatamente come sono costituiti gli asset oggetto di emersione, come sono collegati a tali attività, come sono stati generati i redditi non dichiarati nei vari periodi d'imposta e relazione riassuntiva di quanto oggetto di emersione del professionista. Compilati tali documenti i contribuenti possono presentare istanza di adesione all'UCIFI il quale verificherà la spontaneità del contribuente, la completezza e veridicità di dei documenti e modelli.¹⁵³ L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate svolge questi compiti tramite l'utilizzo di competenze eccellenti, rispettando la privacy ed applicando uniformità di trattamento per ipotesi analoghe. La procedura può, da decreto, essere attivata una volta sola e il pagamento di quanto dovuto deve essere versato entro 60 giorni o entro 20 nel caso di accertamento con adesione. Chi dichiara il falso o fornisce documenti parzialmente o totalmente non veritieri viene punito con reclusione da uno a sei anni.¹⁵⁴

153 D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, art. 5-quater 1° comma: *“L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;”*

154 D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, art. 5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero): *“ Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria,*

4. le imposte da versare: in sede di adesione il contribuente dovrà dimostrare la natura non reddituale del patrimonio estero in maniera tale da non essere assoggettato al monitoraggio fiscale. Nel caso d'incapacità di effettuare questa dimostrazione le imposte dovute saranno l'IRPEF in base alle aliquote progressive dell'anno ed in alcuni casi anche l'IVA, nel caso in cui il contribuente voglia tentare di ridurre la pretesa può presentare un accertamento con adesione riguardante imposte e sanzioni;¹⁵⁵
5. i periodi rilevanti: il decreto sulla collaborazione volontaria fissa come periodo oggetto della procedura le violazioni compiute fino al 2013, non viene specificato fino a quale periodo d'imposta antecedente si deve effettuare la ricostruzione dei redditi. Se il patrimonio estero è stato costituito tramite evasione il periodo rilevante è quello coincidente con il periodo in cui l'Amministrazione Finanziaria può notificare gli avvisi di accertamento.¹⁵⁶ Non poche

esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

155 D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, art. 1 comma 2°: *"versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."*

156 D.p.r. 600/1073 art. 43, *Termini per l'accertamento*: *"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di*

perplexità nascono con l'applicabilità della normativa ordinaria la quale prevede il raddoppio dei termini di accertamento nel caso di violazioni per i reati tributari previsti dal decreto n. 74 del 10 marzo 2000¹⁵⁷ o nel caso di accertamento fondato su presunzione relativa. Si può commentare che nel primo caso il raddoppio dei termini è motivato dal dare all'Amministrazione la possibilità di effettuare indagini per un periodo di tempo più ampio, ma nel caso di *voluntary disclosure* la spontaneità è elemento basilare per accedere alla procedura, anzi nel caso di attività di accertamento già iniziata il contribuente non può accedervi, quindi in questo specifico caso il raddoppio dei termini non interferirebbe con quanto fissato dal decreto. Per il secondo caso di raddoppio dei termini ci si deve concentrare sulla presunzione, la collaborazione volontaria si basa su una confessione dei contribuente circa i suoi comportamento illeciti, quindi si tratta di *“una dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”*,¹⁵⁸ quindi è un elemento sostanziale e procedurale che non ammette presunzioni. La

presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione.”

157 Queste violazioni prevedono l'obbligo di denuncia ai sensi art. 331 c.p.c.

158 Art. 2730 codice civile.

presunzione relativa, inoltre, è stata inserita nel nostro ordinamento nel 2009 quindi il contribuente non è tenuto a presentare prova contraria per il periodo in cui la legge non era stata emanata.¹⁵⁹ Comunque su tale punto risulta necessario un chiarimento dell'Agenzia.

6. sanzioni: risulta essere uno degli aspetti più allettanti del procedimenti di emersione dei capitali. Le sanzioni riferibili a violazioni sostanziali sono quelle ordinarie ridotte ad 1/6 nel caso di pagamento di acquiescenza e ad 1/3 nel caso di pagamento in adesione mentre quelle previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale¹⁶⁰ per le somme omesse in dichiarazione sono dal 3% al 15% per le attività detenute in paesi *white list* e dal 6% al 30% per quelle detenute in paesi *black list* in quanto con questi ultimi l'Amministrazione finanziaria non attua un approccio collaborativo. Il decreto prevede, per queste ultime, la diminuzione alla metà del minimo edittale purché le suddette attività vengano trasferite

¹⁵⁹ Art. 12, 2° comma, D.L. 78/2009 : “*In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.*”

¹⁶⁰ D.l. 167/1990.

contestualmente all'inizio della procedura in paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, o in alternativa sono già detenute in detti paesi o il contribuente rilascia all'intermediario finanziario un'autorizzazione per comunicare tutti i dati alle autorità.¹⁶¹ Nel caso in cui il contribuente, che abbia aderito alla procedura, trasferisce ad un altro intermediario, localizzato fuori dall'Italia, le attività finanziarie oggetto di collaborazione dovrà entro 30 giorni rilasciare una nuova autorizzazione al nuovo intermediario finanziario ed entro 60 giorni dare comunicazione del trasferimento alle autorità competenti, pena il mancato perfezionamento della procedura.¹⁶² Il contribuente, seguendo il principio del *favor rei* avrà

161 D.l. 28 gennaio 2014 art. 5-quinquies, comma 3°: “Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla meta' del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti e attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.”

162 D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, art. 5-quinquies, comma 4°: “ Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione e' obbligato, entro 30 giorni alla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla meta' della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.”

la possibilità di pagare 1/3 della più favorevole tra le sanzioni ottenuta dal confronto fra, la minor somma tra quella ottenuta con il cumulo materiale o il cumulo giuridico, la somma dei minimi edittali ed infine la somma delle sanzioni più gravi determinata con l'art. 5-quinquies del D.L. 167/1990.¹⁶³ Un esempio può sicuramente aiutarci a comprendere meglio il meccanismo del calcolo delle sanzioni. La tabella descrive il caso di un soggetto che abbia detenuto illecitamente attività di natura finanziaria ed investimenti sia in paesi *white list* sia in paesi *non white list*.¹⁶⁴ Le sanzioni vengono prima calcolate secondo i criteri previsti dall'art. 5-quinquies, il quale rinvia a sua volta all'art. 7 del D.lgs 472/1997, e poi viene effettuato il confronto delle somme ridotte ad 1/3;

163 D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, art. 5-quinquies, comma 5°: “ *Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e' definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e' operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.*”

164 Decreto ministeriale 4 maggio 1999, *Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato* (GU n. 107 del 10-05-1999)

Anno d'imposta	2010	2011	2012	
Sezione II RW				
Asset in paesi black list	1500000	1800000	4200000	
Asset in paesi white list	900000	2100000	3000000	
Cumulo materiale				
Sanzioni 6%	90000	108000	252000	
Sanzioni 3%	27000	63000	90000	
Totale	117000	171000	342000	630000
½ ai sensi art. 7 D.lgs n.472/97 ¹⁶⁵				315000
Cumulo giuridico			472500	472500
½				236250
Minimi Edittali	90000	108000	252000	450000
Sanzioni più gravi	45000	54000	126000	225000
Riduzione a 1/3				
Cumulo giuridico				78750
Minimi edittali				150000
Sanzioni più gravi				75000

165 D.lgs 472/97 art. 7 comma 4°: “Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può' essere ridotta fino alla metà del minimo.”

7. pagamento: deve essere effettuato in un'unica soluzione ed in tempi brevi, ovvero 20 giorni nel caso di accertamento con adesione, altrimenti con i tempi previsti per il ricorso senza alcuna possibilità di rateizzazione. Se il contribuente decidesse di contestare gli importi da pagare, impugnando gli atti perderebbe i benefici della collaborazione volontaria. Trascorso un periodo di 30 giorni dal versamento l'Agenzia delle Entrate deve comunicare alle Procure competenti i nomi dei soggetti che hanno aderito alla procedura ed alla autorità giudiziaria la conclusione della stessa;¹⁶⁶
8. mancato perfezionamento: la procedura non ha esito positivo quando non viene versata la somma dovuta entro i termini previsti, quando vengono proposti documenti falsi ed infine quando il contribuente decide di impugnare gli atti con riguardo alle somme dovute. Questa possibilità crea non poche conseguenze negative per il contribuente poiché la collaborazione volontaria non è altro che una "confessione stragiudiziale" che viene offerta direttamente alla controparte in virtù del procedimento previsto dal decreto, quindi in caso di andamento non a buon fine l'Amministrazione avrà un elemento probatorio con

¹⁶⁶ D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, art. 5-quater: *“Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.”*

il quale perseguire il soggetto in un successivo contenzioso tributario.¹⁶⁷

3.3 Voluntary o no? Il cammino del decreto.

Il decreto sull'emersione dei capitali esteri è stato ipotizzato e voluto dal governo Letta, il quale in virtù del contesto internazionale che si sta velocemente muovendo in tema di fiscalità internazionale e di collaborazione ha voluto dare ai contribuenti la possibilità di regolarizzare le loro posizioni ed evitare pesanti sanzioni amministrative e penali.

L'emanazione del decreto è avvenuta il 28 gennaio 2014, poco dopo il giuramento del nuovo governo Renzi, e dallo stesso è stato eliminato il tanto atteso reato di autoriciclaggio.

Si è arrivati così ad un bivio l'8 marzo, quando la Commissione finanze della Camera ha deciso di “spaccare” il decreto in due, fissando la conversione in legge per la parte dei provvedimenti straordinari legati alle

167 D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, comma 6°: *“Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.”*

calamità ed un la costituzione di un nuovo decreto per la parte riguardante la collaborazione volontaria con un testo modificato.

Si è parlato di sostituzione del presente decreto con un altro provvedimento basato su percentuali tra il 18 e il 25% e l'Agenzia delle Entrate ha cercato di spingere verso l'inserimento del reato di autoriciclaggio che non avrebbe permesso scorciatoie degli obblighi previsti dal monitoraggio fiscale e antiriciclaggio.¹⁶⁸

Il cambio del governo ha rallentato i lavori e fatto nascere l'idea di un disegno ad hoc per il rientro dei capitali, nel mentre una sessantina di contribuenti hanno aderito al decreto e hanno iniziato a collaborare con l'UCIFI.

Daniele Capezzone, presidente della Commissione Finanze della Camera, ha assicurato che dopo l'approvazione del vecchio decreto-legge il 28 marzo di quest'anno, da cui è stata eliminata la *voluntary disclosure*, sarebbero re-iniziati i lavori ed il nuovo testo per il rientro dei capitali esteri dovrebbe essere pronto nell'arco di 90 giorni, intanto Montecitorio ha emanato un provvedimento temporaneo per i soggetti che avevano aderito al primo decreto di collaborazione volontaria.

Il 2 aprile il sottosegretario Delrio ha affermato *"Il governo italiano ribadisce la sua determinazione a lavorare con il Parlamento al fine di*

168 IL MESSAGGERO 16 maggio 2014, *Voluntary Disclosure: rientro capitali dall'estero da rifare. Ecco perché*

giungere ad una rapida approvazione del provvedimento sul rientro dei capitali, come meccanismo di adesione volontaria e non certo come condono".

Il 31 marzo è stato presentato dal deputato Capezzone un disegno di legge¹⁶⁹ che riprende solo alcuni punti del vecchio decreto legge del 28 gennaio, in quanto fissa il versamento di quanto dovuto nella misura del 50% ed inoltre esenta i “professionisti” che assistono i contribuenti ed, anche, gli intermediari finanziari dalla segnalazioni di operazioni sospette nell'ambito di assistenza alla valutazione preventiva della posizione del contribuente ed alla procedura di emersione dei capitali. Questo disegno risulta non idoneo per varie motivazioni, la più importante delle quali è quella di non rispettare i principi stabiliti dal GAFI, istituzione internazionale per la prevenzione del riciclaggio di denaro e braccio destro dell'OCSE.¹⁷⁰

Numerosi Paesi hanno adottato misure per l'emersione dei capitali nell'ultimo periodo, e su queste si è pronunciato il GAFI affermando che quella adottata dall'Argentina non fosse un modello da seguire proprio perché conteneva esenzioni per i professionisti e per gli intermediari ed

169 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato Capezzone *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale* presentata il 31 marzo 2014.

170 Per approfondimenti vd. LONGHI, 3 aprile 2014, “*Voluntary Disclosure: la proposta di legge ignora il GAFI*” in *Ipsos Quotidiano*.

inoltre che quanto fissato dalla normativa antiriciclaggio deve essere la base per i modelli di collaborazione volontaria di tutti i Paesi.

In concomitanza con il primo ufficiale inserimento del reato di autoriciclaggio nella bozza del D.dl di contrasto alla criminalità organizzata e con la Svizzera che ha firmato, il 12 maggio, gli accordi Ocse per la collaborazione e lo scambio d'informazioni, il sottosegretario Delrio suggerisce l'inclusione in un'unico decreto per l'emersione dei capitali e del reato di autoriciclaggio in virtù dell'esigenza di queste disposizioni entro l'estate, come anche suggerito dall'ordine nazionale degli avvocati.¹⁷¹

Voci di corridoio affermano che a Montecitorio si parli non solo di emersione di capitali detenuti all'estero ma anche di quel “nero” presente in Italia,¹⁷² per dare una possibilità concreta al contribuente che negli anni sia riuscito a detenere illecitamente queste somme prima dei prossimi accordi bilaterali per lo scambio d'informazione con vari Paesi ma in particolare con la Svizzera.

171 Il Sole 24 Ore, 8 maggio 2014, “*Un solo Ddl per capitali e autoriciclaggio*” - Insetto Norme & Tributi.

172 Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2014, “*Disclosure spunta l'ipotesi estensione ai capitali in Italia*” - Insetto Italia & Mondo.

3.4 Il reato di autoriciclaggio.

La normativa italiana prevede il reato di riciclaggio all'art. 648-bis del codice penale, è considerato solo il caso in cui viene utilizzato denaro riciclato tramite atti illeciti compiuti da un altro soggetto.¹⁷³

Non vi è alcuna previsione di reato per chi trasferisce ed utilizza denaro ottenuto dallo stesso soggetto tramite atti dolosi.

L'inserimento di questo reato nel nostro ordinamento è stato più volte sollecitato negli anni dall'Unione europea tramite due direttive la n. 2006/70/CE¹⁷⁴ e la n. 2005/60/CE¹⁷⁵, dagli standard per lo scambio d'informazione dell'OCSE e dalla Convenzione penale sulla Corruzione.

Per gli obblighi previsti dall'appartenenza all'Ue e di conseguenza del necessario adeguamento normativo, nel 2013 è stata costituita la Commissione Greco la quale ha avuto il compito di valutare quali punti

173 Art. 648-bis, c.p. Riciclaggio: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

174 DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE del 1° agosto 2006 *“recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata”.*

175 DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 *“relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.*

della normativa devono essere aggiornati o modificati in materia di prevenzione al riciclaggio.

La Commissione ha proposto l'inserimento del reato di autoriciclaggio e di un sistema sanzionatorio correlato alla luce delle insistenze dell'Ocse viste le 40 Raccomandazione del GAFI.¹⁷⁶

Nella fattispecie, le lacune legislative riguardano la mancanza di punibilità per colui che autonomamente ricicla denaro, ed anche per quel soggetto “riciclatore” che ha un ruolo determinante nel processo di evasione e utilizzo in altre attività del denaro “sporco”.¹⁷⁷

Il principio *ne bis idem sostanziale*, sul quale si basa il nostro sistema penale, e secondo il quale un soggetto non può essere colpito da diverse sanzioni conseguenza di differenti reati per lo stesso atto/fatto illecito.

176 “Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale ([GAFI](#)) o Financial Action Task Force ([FATF](#)) è un organismo intergovernativo, sorto nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il cui scopo è la promozione di politiche per il contrasto del riciclaggio di denaro di origine illecita, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il Segretariato del GAFI è ospitato presso l’OCSE mentre la presidenza, di durata annuale, è assegnata a funzionari di livello apicale espressi dagli Stati membri. Il presidente del corrente esercizio del GAFI (1 luglio 2013-30 giugno 2014) e’ il russo Mr. Vladimir Nechaev che è subentrato nelle funzioni al norvegese Mr. Bjørn Skogstad. Nel corso del 2013 l’australiano Roger Wilkins è stato nominato vice presidente del GAFI e, pertanto, egli assumerà nel luglio del 2014 il ruolo di presidente dell’organismo. L’organismo, il cui mandato è stato rinnovato per il 2012-2020 da parte dei Ministri delle Finanze dei Paesi Membri, durante gli Spring Meetings di Washington del 2012, si propone di: a) realizzare strumenti giuridici che possano concretamente contrastare l’utilizzo criminale del sistema finanziario ed a questo scopo ha approntato, nel 1990, 40 Raccomandazioni, cui si aggiungono 9 Raccomandazioni Speciali, revisionate dapprima nel 1996 e successivamente nel 2003 e aggiornate nel 2012 (cd. nuove 40 Raccomandazioni). Tali raccomandazioni, riconosciute e ratificate oltre che dai Paesi membri, anche da numerosi organismi internazionali, costituiscono un corpus di riferimento per le legislazioni nazionali dei Paesi membri (attualmente 34); b) monitorare, attraverso un processo di valutazione reciproca, l’implementazione dei presidi (normativi e organizzativi) antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo e di verificare l’efficacia degli stessi nelle giurisdizioni aderenti.”. Per ulteriori approfondimenti vd. www.rappocse.esteri.it.

177 Per approfondimenti vd. www.giustizia.it.

Il riciclaggio di denaro da parte dello stesso soggetto che ha commesso il reato da cui lo stesso proviene, potrebbe scontrarsi con tale principio e risultare come un comportamento illecito conseguente al primo e non come due reati distinti e separati.

Inoltre, la stessa Commissione ha fatto notare che le sanzioni riferibili all'attività di riciclaggio sarebbe molto più gravi rispetto a quelle del reato primo che potrebbero addirittura essere triplicate, andando quindi contro il principio internazionale della proporzionalità delle sanzioni ai reati commessi.

Il Gruppo ha altresì analizzato la possibilità di risolvere tali incongruenze con un apposito disegno di legge che preveda l'autoriciclaggio come reato autonomo tra quelli del riciclaggio che miri a colpire sia il comportamento del soggetto volto ad evitare l'identificazione di capitali e/o beni frutto di una condotta delittuosa sia il loro reinvestimento in attività economico-finanziario sia il loro semplice utilizzo.

E' stata ribadita anche la necessità di una cooperazione normativa con il monitoraggio fiscale dei flussi finanziari in entrata ed in uscita dal Paese così da permettere una più facile individuazione di quei soggetti che cercano di riciclarlo in attività all'estero.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Per ulteriori approfondimenti si vd. *La relazione delle Commissione greco per lo studio sull'autoriciclaggio* (23 aprile 2013).

Un sistema premiale potrebbe aiutare a contrastare l'evasione di capitali, invogliando il contribuente ad autodenunciarsi all'Amministrazione Finanziaria il quale appunto verrebbe premiato per la collaborazione, senza essere sottoposto a sanzioni penali ed amministrative rilevanti.

Questa soluzione non dovrebbe però esser frutto di una normativa temporanea come ad esempio lo scudo fiscale del 2009 ma dovrebbe essere uno dei pilastri del nostro sistema legislativo tributario.¹⁷⁹

Dopo una lunga attesa la bozza del decreto contro la criminalità ed i patrimoni illeciti contenente anche il reato di autoriciclaggio sempre essere stata presentata il 9 maggio 2014 al Governo.

Il nuovo decreto prevede un forte inasprimento delle pene a seconda dei fini per il quale il “denaro sporco” è stato utilizzato, ad esempio il reinvestimento in attività imprenditoriali comporterebbe la reclusione fino a 6 anni. Questo inasprimento delle sanzioni è finalizzato alla tutela

179 “..Alla luce di quanto osservato, il Gruppo di lavoro ha espresso l'orientamento che i meccanismi in parola dovrebbero prevedere l'obbligo per il contribuente che si autodenuncia di provvedere al pagamento per intero delle imposte evase, senza alcuno “sconto”; un'attenuazione, anche molto sensibile, delle relative sanzioni amministrative in relazione all'effettività e alla esaustività della collaborazione offerta; una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda del momento in cui l'autodenuncia avviene. In proposito, qualora l'autodenuncia avvenga prima dell'avvio di attività amministrative o di indagini, si dovrebbe escludere la sanzione penale e applicare solo quelle amministrative, calibrandone opportunamente l'importo per tener conto del comportamento collaborativo; qualora essa avvenga in corso di svolgimento di simili attività, la sanzione penale dovrebbe, invece, trovare applicazione, magari unitamente a una attenuante a effetto speciale. Dovrebbe essere comunque assicurata parità di trattamento tra contribuenti che si autodenuncino, in particolare tra chi abbia esportato i capitali all'estero e chi li abbia mantenuti in Italia..” per ulteriori approfondimenti si vd. Allegati alla Relazione della Commissione Greco, per lo studio sull'autoriciclaggio (23 aprile 2013).

dell'intera comunità per invogliare da un lato l'imprenditore italiano ad evitare finanziamenti illeciti, dall'altro tutelare tutti quei soggetti che non si avvalgono di vie traverse per svolgere la loro attività imprenditoriale e che si possono trovare a sostenere costi superiori rispetto ai primi.¹⁸⁰

3.5 L'ultima chance per gli italiani.

Nel 2012 l'art. 26 del modello Ocse è stato aggiornato, con modifiche sia al testo sia al commentario ufficiale.

Le novità rilevanti riguardano la possibilità di uno scambio d'informazione tra gli Stati membri anche per fini differenti da quelli tradizionalmente previsti dagli standard purché lo Stato concedente l'informazione sia favorevole.

Inoltre l'Ocse ha rivisto i concetti di “*fishing expedition*” e “*foreseeable relevance*”. Secondo la verosimile rilevanza, le domande tra le Amministrazioni dei vari stati devono essere chiare, trasparente deve essere il motivo per il quale vengono richieste le informazioni e in più nel caso non sia chiaro il motivo alla base della richiesta informativa l'aggiornamento dello standard n. 26 suggerisce una maggiore

¹⁸⁰ Ci si riferisce, ad esempio, agli interessi legalmente dovuti da un imprenditore all'istituto di credito che gli ha concesso il credito.

comunicazione tra le istituzioni. Quindi le domande possono essere effettuate rispetto a singoli contribuenti o a gruppi purché singolarmente individuati, ne deve essere data una descrizione degli stessi, quali sono gli elementi per i quali si sospetta non sia conforme alla normativa tributaria ed inoltre anche una riguardante i fatti su cui lo scambio informativo si basa.

Lo scambio d'informazioni può essere spontaneo, su richiesta o automatico.¹⁸¹

Prima del 17 luglio 2012 l'art. 26 vietava la “*fishing expedition*” ovvero porre domande senza della indagini già avviate su specifici contribuenti, l'aggiornamento ha previsto che non si tratta di ciò quando non viene indicato specificamente il nome del contribuente o l'indirizzo purché vi siano altri dettagli che indichino che un'indagine è già stata avviata. In ogni

181 Art. 26 *Scambio d'informazioni* (testo originale): “*The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.*”

2. *In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:*

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).”

caso, dovranno successivamente essere forniti i dettagli per l'identificazione corretta del contribuente/i.

Inoltre, la regola secondo la quale non possono essere fornite informazioni se la richiesta va contro la normativa interna del paese e stata abrogata, così da non permettere agli stati, alcuni in particolare, di nascondersi e tutelarsi con il segreto bancario previsto dalla legislazione interna.

Il Modello TIEA rappresenta l'altra convenzione pilastro sulla quale si base lo scambio informativo in materia fiscale, fissando diritti e doveri di trasmissione.

In questo contesto nel 2013, a Bruxelles il Consiglio ha richiesto l'ampliamento dello scambio informativo non solo all'interno del continente ma anche al di fuori. Il tutto è stato incanalato in una proposta¹⁸² che prevede lo scambio d'informazione ad altri tipi di redditi oltre quelli già previsti nonché a qualsiasi somma di denaro in cui è coinvolto un

182 *“La proposta mira a modificare l'articolo 8 dell'attuale direttiva sulla cooperazione amministrativa. Le modifiche sono contenute nell'articolo 1 della proposta. La prima modifica riguarda l'articolo 8, paragrafo 3. Si propone di eliminare il riferimento a un importo minimo al di sotto del quale uno Stato membro può non desiderare di ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Dalle discussioni con gli Stati membri è emerso che l'applicazione di tale importo minimo non è gestibile dal punto di vista pratico...Si propone inoltre di introdurre, inserendo un nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 8, lo scambio automatico di informazioni per dividendi, plusvalenze e altri redditi generati da attività detenute in un conto finanziario e per qualsiasi importo in relazione al quale l'istituto finanziario sia l'obbligato (ossia legalmente o contrattualmente obbligato a pagare) o il debitore, inclusi eventuali pagamenti di rimborso e saldi dei conti...Le informazioni relative ai nuovi elementi saranno sicuramente disponibili in quanto gli intermediari finanziari avranno l'obbligo di comunicarle alle amministrazioni fiscali in virtù degli accordi che gli Stati membri hanno concluso o concluderanno con gli USA riguardo alla FACTA..”* per ulteriori approfondimenti sulla proposta vd. www.ec.europa.eu.

intermediario finanziario. Tali modifiche alla Direttiva 2011/16/UE¹⁸³ devono essere recepite entro il 1° gennaio 2015.

Il 21 novembre scorso è stata varata la bozza a palazzo Chigi per attuare la Direttiva, la quale sviluppa ampiamente lo scambio di informazioni. L'autorità di riferimento sul territorio nazionale è il direttore della Guardia di Finanza il quale ha designato anche l'ufficio centrale di riferimento. In più la bozza prevede specificamente i tre casi di scambio automatico di informazione, il più semplice quando l'Amministrazione finanziaria sospetta una perdita delle entrate fiscali di un altro stato, quando grazie agli accordi per evitare la doppia imposizione un soggetto riceve in uno Stato una parziale esenzione che dovrebbe corrispondere ad aumento di imposizione nell'altro, ed infine quando esistono motivi per ritenere che i trasferimenti da un Paese all'altro siano effettuati col solo scopo di una riduzione d'imposta.

Il 6 maggio scorso inoltre la Svizzera ha firmato insieme a Singapore il protocollo per lo scambio automatico delle informazioni che seguirà un iter piuttosto complesso per arrivare ad un effettiva applicazione nel 2017.

Quindi la strada è spianata e passo dopo passo si giungerà non solo alla costruzione di un'unica rete europea come l'unione richiede ma le

183 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE *per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.*

istituzioni internazionali stanno lavorando passo dopo passo per giungere ad una “globalizzazione fiscale delle informazioni”.

La *voluntary disclosure* rappresenta quindi l'ultima chance per permettere agli italiani una regolarizzazione delle proprie posizioni create negli anni passati violando la normativa tributaria.

Questa breve finestra temporale con scadenza nel 2015 non è stata ignorata dal governo Letta e non sembra che sarà messa da parte dall'attuale governo Renzi, di certo quest'ultimo “treno” non sembra facile da prendere in quanto ogni contribuente dovrà, a decreto-legge convertito, ricostruire anno per anno i flussi che sono stati sottratti a tassazione e portati all'estero. Limitandoci ad osservare l'Unione europea sono 24 su 28 Paesi quelli che hanno attuato politiche di *disclosure*, tra cui anche l'Italia che ha avviato la procedura che si spera venga modificata ed approvata dal Parlamento.

Fattori di comunione delle procedure tra i vari paesi sino ad ora sono stati da un lato il reinserimento nel circuito economico di capitali occultati ed anche di benefici premiali per i contribuenti aderenti.¹⁸⁴

184 Per ulteriori approfondimenti si vd. VALERIO STROPPIA, 13 febbraio 2014, *Trasparenza e scambio d'informazioni*- Insetto Milano Finanza.

3.6 Benefici, pro e contro del decreto.

Gli aspetti da tenere in considerazione per valutare la *voluntary disclosure* sono vari. Tra quelli negativi il primo aspetto potrebbe essere l'utilizzo che l'Amministrazione finanziaria farà della confessione stragiudiziale resa dal contribuente, un caso tipico quando i beni ed i capitali detenuti all'estero illecitamente sono cointestati ad un altro soggetto che automaticamente viene coinvolto dalla procedura. Ci si chiede, quindi, che valore possono avere le dichiarazioni fornite durante il procedimento? Le risposte potrebbero essere varie, tra le quali quella secondo cui le dichiarazioni non possano avere alcun valore al di fuori di esso, in alternativa potrebbero esser considerate come elementi indiziari che concorreranno a plasmare la decisione del giudice, infine potrebbero addirittura avere valore probatorio pieno ed autonomo. Il nuovo disegno di legge a cui il Governo Renzi sta lavorando dovrebbe tener conto di questi interrogativi che potrebbero creare non pochi ostacoli alle adesioni dei contribuenti.

L'iniziativa di regolarizzazione non dovrebbe avere effetti extrafiscali in riferimento all'applicazione della normativa antiriciclaggio. Gli intermediari non vengono esentati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela ed eventualmente del titolare effettivo.

I contribuenti dopo l'adesione possono essere sottoposti ai controlli antiriciclaggio previsti perciò vi sarà un obbligo di segnalazione sulle attività rimpatriate qualora l'intermediario rilevi profili di incongruenza o anomalie rispetto alla provenienza di queste utilità. Pertanto si dovrà valutare anche questo profilo di rischio.

Si pensi anche al caso di emersione di una partecipazione in società con sede all'estero, di conseguenza tramite la procedura si svela al Fisco l'esistenza di una società sino ad allora sconosciuta e si attiva così una serie di indagini che potrebbero portare a ritenere tale società "esterovestita".¹⁸⁵

Da sottolineare anche un altro aspetto rilevante per la valutazione, le sanzioni vengono ridotte alla metà del minimo edittale solo quando le attività vengono successivamente trasferite in Italia o se il soggetto che intende aderire rilascia all'intermediario un'autorizzazione per fornire alle istituzioni tutte le informazioni ed i dati concernenti le attività oggetto di emersione.

185 *"..Con esterovestizione si intende il fenomeno col quale un soggetto d'imposta sostanzialmente italiano acquisisce formalmente la residenza estera, al fine di non essere assoggettato a tassazione in Italia.*

Dal luglio 2006, con il decreto Visco-Bersani (decreto legge 223/2006, convertito in legge 248/2006), nel testo dell'articolo 73 del TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter, recanti la disciplina della presunzione di residenza in Italia di società ed enti esteri, al ricorrere di determinate condizioni.

In sostanza, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, quelle società o quegli enti che, pur avendo la sede legale o amministrativa all'estero, detengono direttamente partecipazioni di controllo in una società di capitali o altro ente commerciale residente in Italia e, allo stesso tempo, sono assoggettati al controllo, anche indiretto, da parte di soggetti residenti nel territorio dello stato italiano oppure presentano un organo di gestione composto prevalentemente da amministratori residenti in Italia.." per approfondimenti vd. www.professionisti.it.

Infine tra gli altri lati negativi vi è sicuramente la mancanza di anonimato della procedura per chi aderisce e per eventuali terzi soggetti coinvolti indirettamente.

Ora tocca analizzare l'altro lato della medaglia, ovvero i lati positivi ed i motivi di convenienza che spingerebbero un soggetto a collaborare con il Fisco.¹⁸⁶

L'esclusione della punibilità penale non è di poca rilevanza, infatti vengono derogate le sanzioni penali previste per dichiarazione omessa o infedele previste dagli art. 4 e 5 del D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74.¹⁸⁷ Inoltre, i soggetti interessati dopo l'emersione avranno la possibilità di utilizzare liberamente i propri beni o i propri capitali senza dover ricorrere a via parallele.

186 D.l. 28 gennaio 2014, n. 4 art. 5-quinquies: “(Effetti della procedura di collaborazione volontaria) 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) e' esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, sono diminuite fino alla metà.”

187 D.l. 10 marzo 2000 n. 74, art. 4, Dichiarazione infedele: “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.”

Art. 5, Dichiarazione Omessa: “ 1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni. 2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Analizzati pro e contro della *voluntary disclosure* ci si può chiedere a quali contribuenti converrebbe questa procedura?

E' previsto che vengano pagate le imposte per gli anni accertabili, quindi maggiori sono i capitali maggiori saranno i costi. Se ne deduce che contribuenti con capitali ridotti avrebbero più convenienza a meno che l'emersione non riguardi periodi d'imposta non più accertabili il che farebbe diventare in questo specifico caso la *disclosure* uno strumento davvero appetibile.¹⁸⁸

Spostando l'attenzione su una visione più ampia, dando uno sguardo al Paese, dopo che la Svizzera ha firmato gli accordi di collaborazione e scambio delle informazioni a Parigi, questi capitali, suggeriscono Victor Uckmar e Giacomo Vaciago, potrebbero essere utilizzati per creare un fondo italo-svizzero che finanzia le infrastrutture e poi essere restituiti regolarizzati.

Questa proposta anche se non di facile realizzo potrebbe portare enormi vantaggi per l'intera popolazione. *“Tutti beneficerebbero da tale impostazione, che potrebbe divenire un modello di relazione Svizzero-Unione Europea”*.¹⁸⁹

188 Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2014, *“Voluntary disclosure, gli aspetti fiscali ai raggi”*.

189 Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2014, Corriere Economia *“Capitali all'estero, usiamoli per crescere (insieme)”*.

In sintesi un provvedimento così forte non può che portare con sé vantaggi e svantaggi, l'opportunità di regolarizzare le proprie posizioni non dovrebbe essere trascurata dai contribuenti, ma ogni soggetto interessato effettuerà le proprie valutazioni in base alla propria avversione o meno al rischio. Su ogni bilancia i contribuenti potranno “pesare” da un lato la possibilità di prendere quest'ultimo treno per la regolarizzazione a determinate condizioni e dall'altra quella di continuare a rischiare con capitali *sommersi*.

3.7 Lo scudo fiscale 2009 e la voluntary disclosure.

La procedura di collaborazione volontaria, i benefici connessi ed i anche le sue numerose criticità, rimandano alla procedura attuata nel 2009 tramite l'art. 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Lo scudo fiscale è stato utilizzato per permettere l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale da soggetti residenti in Italia.

La finalità dello scudo fiscale con la procedura di *disclosure*, a cui il Governo sta lavorando, è la stessa e per questa motivazione il paragone risulta essere immediato, anche per comprendere quali sono i punti dolenti

che non hanno portato il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio ad essere convertito in legge vista la grande applicazione avuta nel 2009 con l'art. 13-bis.¹⁹⁰

3.8 Caratteristiche dello scudo fiscale 2009 e le similitudini con la collaborazione volontaria.

I soggetti a cui le disposizioni dell'art. 13-bis si rivolgeva sono le persone fisiche , in cui rientrano i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, gli enti non commerciali e le società semplici. Era necessario per aderire che i soggetti interessati fossero fiscalmente residenti in Italia.¹⁹¹ L'ambito di applicazione soggettivo risulta essere esattamente lo stesso da quello previsto dalla procedura di collaborazione volontaria.

190 D.l. 1° luglio 2009, n. 78, Art. 13-bis *Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato.*

191 Circolare 49/E del 2009 : *“I destinatari delle disposizioni concernenti l'emersione delle attività detenute all'estero sono quelli interessati dalla normativa sul “monitoraggio fiscale” ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.”* Per approfondimenti vd. Ambito Soggettivo pg. 6-12.

Inoltre nel 2009 si prevedeva anche la possibilità di adesione nel caso di possesso indiretto delle attività tramite interposta persona, come ad esempio una fiduciaria.

Da specificare che la circolare 43/E sottolineava che nel caso di trust irrevocabile, in cui i beni sono direttamente gestiti dal *settlor* o dai beneficiari e non come prevede la normativa dal *trustee*, questo si considera fittiziamente interposto ed in tali casi l'adesione doveva essere effettuata dal reale disponente.¹⁹²

Ulteriore caso particolare, previsto dalla Circolare n. 49, era quello di partecipazioni in società sottoposte al regime CFC. In questa specifica occasione, la regola generale, secondo cui l'accesso alla procedura era possibile solo al reale possessore dei beni, veniva derogata fissando l'adesione in capo al soggetto interposto.¹⁹³

Le disposizioni riguardanti l'emersione delle attività prevedevano sia il rimpatrio delle stesse sia solo la loro regolarizzazione. La differenza principale tra le due sta nella possibilità di mantenere l'anonimato tramite il

192 Circolare 49/E del 2009 su *Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni*: “...Successivamente, con riferimento al trust revocabile, la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 ha precisato che in questa particolare tipologia di tale istituto “il disponente si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche trustee), diritti, che, con l'esercizio della revoca rientrano nella sua sfera patrimoniale. E' evidente come in tal caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale. Questo tipo di trust ... ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente”. Per approfondimenti vd. pg 9-10.

193 Per approfondimenti vd. Il Sole 24 Ore 11 Ottobre 2009, *La circolare sullo scudo fiscale*, Sezione Norme & Tributi.

rientro delle attività finanziarie o patrimoniali in Italia, che si attua tramite il rimpatrio, mentre la regolarizzazione non prevedeva totale segretezza delle informazioni.¹⁹⁴ Nel primo caso gli intermediari abilitati¹⁹⁵ raccoglievano le dichiarazioni riservate, verificavano la perfetta aderenza tra le informazioni ricevute dal soggetto interessato e tra i documenti inviati dall'intermediario non residente, accettavano formalmente l'incarico di gestione e/o amministrazione delle attività, che rappresentava il momento di formale inizio della procedura, versavano l'imposta straordinaria prevista dalla procedura, compilavano il modello 770 come sostituto d'imposta mantenendo l'anonimato del contribuente ed erano in ogni caso tenuti a segnalazione di operazioni sospette che potevano essere alla base di reati diversi da quelli per cui lo scudo fiscale è stato previsto. L'imposta straordinaria era calcolata sull'importo oggetto di emersione ed era pari al

194 Circolare 49/E del 2009: “..Pertanto, possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purché siano detenuti all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia. Il rimpatrio può avere ad oggetto anche talune attività patrimoniali con le modalità successivamente indicate. L'operazione di regolarizzazione, invece, ha per oggetto le somme di denaro, le altre attività finanziarie sopra elencate, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht, detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Anche con riferimento alle attività diverse da quelle finanziarie il presupposto per la regolarizzazione è la violazione delle disposizioni relative al “monitoraggio fiscale”. Per approfondimenti vd. pg.13-14.

195 Art. 11, comma 1°, lettera e) del Testo unico della Finanza approvato con il D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

50% del rendimento presunto. Quest'ultimo era pari al 2% per i 5 anni antecedenti, quindi in sostanza l'imposta era pari al 5%.

L'altra strada per l'emersione era la regolarizzazione tramite il rilascio all'intermediario abilitato della dichiarazione riservata come nel caso di rimpatrio. In questo caso però non vi è completa segretezza come per la prima procedura ed inoltre la regolarizzazione è prevista solo per i Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

La similitudine principale con la collaborazione volontaria in questo caso riguarda la scelta tra la possibilità di mantenere o meno all'estero le attività con la differenza che in entrambi i casi non è previsto l'anonimato della procedura. La dichiarazione riservata da presentare all'intermediario prevedeva l'indicazione di ciò che normalmente si sarebbe dovuto indicare nel modello RW¹⁹⁶ e veniva rilasciata in copia al contribuente.¹⁹⁷

196 Circolare 49/E del 2009: *“La dichiarazione ha contenuto sintetico e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, modulo RW, in osservanza degli obblighi previsti dal monitoraggio fiscale.. Ai fini dell’indicazione dell’ammontare delle attività finanziarie, il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione, fermo restando che gli effetti previsti in conseguenza della emersione delle disponibilità detenute all’estero sono limitati agli importi indicati nelle dichiarazioni riservate. Il contribuente può, ad esempio, indicare l’importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi. Con riferimento alle attività diverse da quelle finanziarie, è necessario che il valore del bene da indicare nella dichiarazione riservata sia quello compreso tra il costo di acquisto documentato e quello risultante da un’apposita perizia di stima..”* per ulteriori approfondimenti vd. *Contenuto della dichiarazione riservata* pg. 27 ss.

197 Art. 13-bis, D.l. 78/2009 (*Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato*): *“E' istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;*

Dopo il rimpatrio delle attività si producevano una serie di effetti, primo tra i quali l'impossibilità per gli uffici di effettuare accertamenti, nonché l'estinzione di tutte le imposte e relative sanzioni collegate alle attività emerse. L'inibizione dei poteri d'accertamento riguardava anche i soggetti solidamente obbligati come ad esempio gli eredi.¹⁹⁸

Per questi ultimi è previsto, che se avessero presentato loro la dichiarazione del de cuius erano anch'essi protetti da eventuali attività di accertamento ma non venivano coperti dall'anonimato. La dichiarazione riservata tutelava i contribuenti solo da attività di ispezione ed accertamento riferite ai beni ed ai capitali oggetto di emersione, ma non da tutte quelle rivolte ad elementi che non avevano alcuna connessione con la procedura.

Qualora il contribuente volesse opporre gli effetti estintivi delle operazioni di emersione all'Amministrazione finanziaria doveva farlo all'inizio delle ispezioni ed indagini finanziarie. Per le partecipazioni in CFC rimpatriate o

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

198 Circolare 49/E del 2009: “ *E' altresì preclusa l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente (quali, ad esempio, gli eredi e i donatari). La norma estende la preclusione degli accertamenti anche ai predetti soggetti se e in quanto tenuti all'obbligazione tributaria in dipendenza degli imponibili accertati in capo al contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata.*” Per ulteriori approfondimenti vd. pg 33 ss.

regolarizzate gli effetti dello scudo si producono solo per la quota riferibile alla stessa.¹⁹⁹

Come per la voluntary disclosure non era possibile aderire alla procedura quando l'Amministrazione finanziaria aveva già iniziato indagini anche con questionari purché fossero stati notificati correttamente al contribuente. Ulteriori cause di mancata produzione degli effetti della procedura prevista all'art. 13-bis D.l 78/2009 potevano essere eventuali procedimenti penali già iniziati alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

L'anonimato si poteva mantenere nel caso di trasferimento dei beni/attività da un intermediario estero ad uno residente sempreché fossero intestati allo stesso contribuente.²⁰⁰ Inoltre tutti coloro che avevano presentato la

199 “La normativa sulle Controlled Foreign Companies nasce con l’obiettivo di contrastare la fittizia localizzazione in paradisi fiscali di attività capaci di generare utili, volta a rinviare sine die la tassazione di tali proventi (tax deferral).L’originaria disciplina CFC si basa sul c.d. jurisdictional approach, ovvero prende in considerazione la localizzazione della controllata estera in un paradiso fiscale più che la tipologia di reddito da questa prodotto (c.d. transactional approach). Qualora un soggetto residente in Italia abbia il controllo diretto o indiretto di un’impresa domiciliata in Stati a fiscalità privilegiata (elencati nel DM 21 novembre 2001 – cd. black list), i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono direttamente imputati al soggetto residente “per trasparenza”, in proporzione alla quota detenuta. L’art. 13 del decreto legge n. 78/2009 ha modificato l’originaria disciplina CFC intervenendo in tre direzioni:1. ridefinizione della prima esimente, relativa allo svolgimento di un’attività industriale o commerciale della CFC; 2. introduzione di una presunzione di non commercialità per le controllate black list qualificabili come passive income companies; 3. estensione della disciplina CFC alle controllate residenti in paesi «white list», in presenza di determinate condizioni. Le modifiche apportate dal D.L. 78/2009, pertanto: b) accentuano la finalità antielusiva della legislazione CFC nel tentativo di contrastare la “sottrazione” di utili dall’Italia a favore di paesi a fiscalità privilegiata (finalità che si affianca a quella di contrasto al tax deferral); a) introducono elementi propri del transactional approach in una disciplina finora connotata dal jurisdictional approach.”

200 Circolare 49/E del 2009: “Per l’effettuazione delle operazioni di emersione è necessario avvalersi dell’intervento degli intermediari specificamente individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001”.

dichiarazione riservata erano esonerati dagli obblighi previsti dalla normativa del monitoraggio sulla compilazione del modello RW.²⁰¹

3.8.1 Redditi derivanti dalle attività rimpatriate e prodotti successivamente al rimpatrio.

L'art. 13-bis del D.l. 78/2009 prevedeva che una volta rimpatriate le attività finanziarie il contribuente potesse contestualmente comunicare all'intermediario eventuali redditi prodotti nel periodo dell'adesione fino alla presentazione della dichiarazione da parte dell'intermediario come sostituto d'imposta. Questa possibilità permetteva che fossero applicate le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive come se le attività fossero già gestite dall'intermediario. Così facendo il contribuente non era tenuto ad indicare detti redditi nella sua dichiarazione purché l'imposta sostitutiva fosse definitiva.

Questa soluzione poteva essere prevista solo per i redditi a cui è possibile applicare il regime di risparmio amministrato o del risparmio gestito, di

201 Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2009, *La Circolare sullo scudo fiscale*, Sezione Norme & Tributi.

conseguenza erano esclusi tutti quei redditi dove l'intermediario deve applicare una ritenuta alla fonte come le plusvalenze e i dividendi.²⁰²

Nel caso inoltre di minusvalenze o perdite delle suddette attività l'intermediario non ne teneva conto in quanto realizzate nel periodo in cui erano detenute all'estero ma il contribuente aveva la facoltà di inserirle nella propria dichiarazione. I criteri previsti per il calcolo dei redditi prodotti, erano il metodo analitico o il criterio presuntivo, quest'ultimo utilizzando il tasso ufficiale medio. Sui redditi l'intermediario applicava

202 D.lgs. 461/1997, art. 6, *Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato*, comma 1°: “ Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.”.. comma 8°: “L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.”

una ritenuta pari al 27%, nel caso di redditi eccedenti tali importi li si consideravano comunque sottoposti ad imposizione sostitutiva da parte dell'istituto finanziario. Qualora dopo il rimpatrio le attività oggetto di emersione avessero prodotto redditi o plusvalenze, potevano essere anche non utilizzati i criteri di determinazione dei redditi previsti dal T.u.i.r, ciò significava che nel caso d'impossibilità di utilizzo del costo d'acquisto si potevano utilizzare il valore fornito dall'intermediario tramite una dichiarazione sostitutiva o il valore fornito nella dichiarazione riservata.

Nel caso in cui il contribuente avesse optato per il rimpatrio tramite un contratto di risparmio gestito, il conferimento di strumenti finanziari si configurava come una cessione a titolo oneroso e, quindi, l'intermediario doveva calcolare l'eventuale plusvalenza connessa.²⁰³

Il valore fiscalmente riconosciuto per il calcolo della plusvalenza è il valore indicato nella dichiarazione riservata il quale doveva essere confrontato con il valore ottenuto secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento.²⁰⁴

203 Circolare 49/E del 2009: “..Al riguardo, si ricorda che, qualora le attività rimpatriate vengano immesse in un rapporto per il quale si è optato per il regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, rimane ferma la disciplina di carattere generale contenuta nel comma 7 del medesimo articolo, in base alla quale il conferimento di strumenti finanziari nella gestione si considera cessione a titolo oneroso e comporta l'obbligo, in capo all'intermediario, di procedere alla determinazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla differenza tra il costo d'acquisto e il valore di conferimento determinato secondo i criteri stabiliti nel regolamento di gestione. Ove ne derivi una plusvalenza, l'intermediario è tenuto ad applicare il prelievo sulla base dell'articolo 6, commi 5, 6 e 9 del medesimo decreto legislativo..”. Per approfondimenti vd. pg 45 ss.

204 D.l. 350/2001, *Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziari*, art. 14 comma 5-bis: “Relativamente alle

3.9 Analisi comparata delle due manovre di emersione dei capitali.

Le due manovre di emersione dei capitali detenuti illecitamente all'estero hanno in comune vari aspetti ma anche tante dissonanze.

Lo scudo fiscale adottato con l'art. 13-bis del D.l. 78/2009 ha avuto grande successo proprio per i forti benefici connessi. Infatti primo tra i vari aspetti positivi, la possibilità di far rientrare o liberare capitali/beni occultati con il pagamento del 5% dell'importo commisurato. La Voluntary Disclosure ha, invece, previsto il pagamento delle imposte ai periodi d'imposta a cui la procedura si riferisce e delle sanzioni amministrative ridotte alla metà del minimo edittale.

In secundis, vi era una copertura totale, rispetto ai reati correlati con la normativa sul monitoraggio, delle violazioni degli obblighi antiriciclaggio escluse le segnalazioni delle operazioni sospette. Non essendo prevista questa tutela nella collaborazione volontaria vi è sempre la possibilità che il

attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione d'acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività”.

contribuente, successivamente all'apertura della procedura venga perseguito per violazioni della normativa antiriciclaggio.

Vi è inoltre l'assenza della copertura da anonimato, con il quale il contribuente poteva, avvalendosi degli intermediari abilitati, mantenere segretezza sull'operazione di emersione.

In ultima analisi vi era anche la possibilità di mantenere le attività all'estero tramite un sostituto d'imposta come ad esempio una fiduciaria.

Sembra abbastanza chiaro che la procedura di emersione 2009 è stata più vantaggiosa rispetto a quella che il Governo Renzi sta elaborando attualmente ed in tempi stretti. Si spera per questo che il nuovo decreto-legge includa delle clausole più convenienti per i contribuenti.

Tralasciando queste ipotesi di certo bisogna valutare il contesto, rispetto a quello delineato nel 2009, in cui la collaborazione si va ad inserire. Un territorio in cui i confini tra i Paesi sono unicamente utilizzati per suddividere le diverse giurisdizioni, ma dove barriere informative all'entrata ed all'uscita non esistono più, dove accordi bilaterali tra i Paesi, tra cui anche la Svizzera, costituiscono il ponte tra sistemi legislativi differenti.

In questo contesto, dove dal 2017, la collaborazione e lo scambio informativo diventerà ancora più intenso, il contribuente non potrà più valutare la convenienza assoluta della procedura ma dovrà rendersi conto

che effettivamente questo sarà l'ultimo “treno” per la regolarizzazione e per evitare di essere individuato dal Fisco.

SCUDO FISCALE	
Ambito Soggettivo	Persone fisiche (titolari di redditi da lavoro autonomo e d'impresa); società semplici; enti non commerciali; società controllate e collegate estere; associazioni; eredi;
Esoneri Soggettivi	Società in accomandita semplice; società in nome collettivo; società di capitali; enti commerciali;
Intermediari-abilitati	Banche italiane; società fiduciarie; agenti di cambio; Sim; Poste italiane s.p.a; SGR;
Requisiti per l'adesione	Residenza fiscale in Italia; Violazione della normativa sul monitoraggio; Assenza di procedimenti in corso (sia amministrativi come l'accertamento sia penali);
Modalità	Presentazione della dichiarazione riservata all'intermediario; pagamento dell'imposta straordinaria del 5%;
Forme	Rimpatrio materiale o giuridico; Regolarizzazione;
Ambito oggettivo	Attività finanziarie; Attività patrimoniali;
Calcolo del valore	Valore compreso tra costo d'acquisto e e valore di mercato; Inclusione dei redditi maturati tra la presentazione della dichiarazione riservata e quella del sostituto d'imposta;
Redditi prodotti successivamente	Tassazione analitica o forfettaria del 27%;
Benefici	Preclusione da accertamenti riguardo i redditi oggetto di emersione per i periodi determinati; Esenzione da compilazione del quadro RW; Riservatezza ed anonimato; Esclusione delle segnalazioni antiriciclaggio (per i reati previsti);
Copertura penale	Dichiarazione fraudolenta tramite fatture false per importi di qualunque tipo, superiori a quello reale, per elementi attivi o passivi fittizi; Dichiarazione infedele; Omessa dichiarazione; Occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere; Falsità materiale commessa dal privato; Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

Copertura penale	Falsità di registri e notificazioni; Falsità in scrittura privata; Uso di atto falso; Falsità di documenti informatici; False comunicazioni in bilancio;
------------------	--

LA VOLUNTARY DISCLOSURE	
Ambito soggettivo	persone fisiche (titolari di redditi da lavoro autonomo e d'impresa); società semplici; enti non commerciali; società controllate e collegate estere; associazioni; eredi;
Esoneri soggettivi e cause ostative	Società in accomandita semplice; società in nome collettivo; società di capitali; enti commerciali; Nel caso di ispezioni, verifiche e accertamenti verso il soggetto interessato o concorrenti nel reato;
Soggetti abilitati	Intermediari finanziari residenti; professionisti "economici";
Requisiti per l'adesione	Violazione della normativa sul monitoraggio fiscale; residenza italiana;
Modalità	Presentazione dei moduli e dei documenti per la ricostruzione dell'ammontare sottratto ad imposta negli anni interessati; pagamento in unica soluzione delle imposte dovute e delle sanzioni ridotte;
Forme	Rimpatrio o regolarizzazione tramite il rilascio di un'autorizzazione all'intermediario non residente;
Ambito oggettivo	Investimenti ed attività di natura finanziaria;
Benefici	Riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale; liberalizzazione delle attività occultate;
Copertura penale	Dichiarazione infedele; Dichiarazione omessa;

Differenze rilevanti	Scudo fiscale	Voluntary Disclosure
Modalità	Pagamento dell'imposta straordinaria del 5%	Pagamento delle imposte ordinarie e delle sanzioni ridotte
Benefici	Preclusione da accertamenti riguardo i redditi oggetto di emersione per i periodi determinati; Esenzione da compilazione del quadro RW; Riservatezza ed anonimato; Esclusione delle segnalazioni antiriciclaggio (per i reati previsti);	Riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale; liberalizzazione delle attività occultate;
Copertura penale	Dichiarazione fraudolenta tramite fatture false per importi di qualunque tipo, superiori a quello reale, per elementi attivi o passivi fittizi; Dichiarazione infedele; Omessa dichiarazione; Occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere; Falsità materiale commessa dal privato; Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Falsità di registri e notificazioni; Falsità in scrittura privata; Uso di atto falso; Falsità di documenti informatici; False comunicazioni in bilancio;	Dichiarazione infedele; Dichiarazione omessa;

Conclusioni

Il cammino della collaborazione volontaria è ufficialmente ripartito il 4 giugno quando è stato depositato il maxi emendamento comprendente anche l'emersione dei capitali, la cui struttura sembra essere molto vicina a quella del decreto abbandonato a fine marzo di quest'anno con dei dettagli e delle specifiche.

Tra le più rilevanti, chi vorrà avvalersi della procedura di emersione potrà farlo per regolarizzare la propria posizione per la detenzione illecita di capitali e attività finanziarie all'estero, per le violazioni in materia di imposte dei redditi, sostitutive ed addizionali.

Sono state aumentate le sanzioni minime non prevedendo più il pagamento della metà del minimo edittale ma della sua riduzione di un quarto, inoltre nel caso di detenzione di attività in Paesi che entro il 2014 firmeranno, come ad esempio la Svizzera, accordi sullo scambio d'informazione, la sanzione per omessa dichiarazione sarà del 3%. Nel caso, invece, di capitali inferiori ai 2 milioni di euro la % per il calcolo di imposta sarà del 20 mentre per le sanzioni sarà pari al 5%.

Un ampliamento è stato previsto per la copertura penale che comprenderà anche l'omesso versamento delle ritenute e dell'Iva, inoltre la non punibilità

sarà prevista anche per i professionisti che hanno concorso nel commettere l'evasione.²⁰⁵

Si ritiene che il decreto modificato sarà operativo da fine luglio e che seguiranno dopo 30 giorni le istruzioni dell'Agenzia delle entrate, intanto rimaniamo in attesa di questo provvedimento che sembra essere necessario per gli italiani.

205

Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2014, *Emersione anche per l'Italia per cassette di sicurezza ed oro.*

Bibliografia

- A.CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*.
- ANDREA MOJA, *Il trust nel diritto civile e tributario*, II edizione aggiornata alla circolare 2010 43/E.
- ARAGNO.T – DE ANGELIS L. - DE VIVO A.- SALERNO G., *Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali*, Milano, 2012.
- Art. 1 comma 2° lettera u) dell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Art. 10 1° comma , del d.lgs. 461 del 1997
- Art. 11, 1° comma , lettera e) del Testo unico della Finanza.
- Art. 12 2° comma, D.L. 78/2009
- Art. 12 D.Lgs. n. 231/2007
- Art. 2 D.l. 476 , 6 giugno 1956
- Art. 2 D.l 167/1990
- Art. 20 D.lgs 231/2007, *Approccio basato sul rischio*
- Art. 23 D.P.R. n. 600 del 1973
- Art. 26 3° comma D.p.r. 600/1973
- Art. 2730 codice civile
- Art. 313 c.p.c
- Art. 38 4° comma, d.lgs. n. 78 del 2010
- Art. 4 4° comma, d.lgs. 167/1990
- Art. 5 legge europea 97/2013
- Art. 5-ter, D.lgs. 125/1997 : “(Accertamento delle violazioni e sequestro)
- Art. 64 del D.p.r. n. 600 del 1973
- Art. 648-bis, c.p. Riciclaggio
- Art. 7 4° comma D.lgs. 472/1997
- Art. 9 *REGOLAMENTO CE 1889/2005*
- Art. 1 D.l. 167/1990
- Art. 1 del D.l. 167/1990
- Art. 7 criteri e modalità di applicazione, in vigore dal 23 febbraio 2003
- Articolo 8 - *Tassazione dei redditi di capitale prodotti all'estero, in vigore dal 10 settembre 1992.*
- B.SANTAMARIA, *La nuova disciplina valutaria, 1990.*
- BERGHELLA F. - LO MONACO A. - FAVA U.- MENGALI A., *Rischio di riciclaggio nelle imprese.Obblighi e profili operativi*, Milano, 2001.
- BURATTI, CAMPANA *Contrasto al riciclaggio e misure anti evasione*
- C.GAMBARINO, *La tassazione del reddito transnazionale*
- CAPOLUPO S., CARBONE M., STURZO G., *Antiriciclaggio. Obblighi per i professionisti, intermediari ed altri soggetti*, Milano, 2012.
- CARACCIOLI I, *La III Direttiva europea sul riciclaggio ed il regolamento attuativo della II Direttiva*, in “Il Fisco” n. 3/2005.
- CASELLI, *Il Sole 24 Ore*, 17 giugno 2011 “Solo l'unione fiscale può salvare l'Europa”

Caso EU Pilot 171/11/Taxu.
CASSAZIONE *Sezione tributaria, sentenza del 21 luglio 2010 n. 17051.*
Circolare 38/E.
Circolare 45/E del 2010.
Circolare 49/E del 2009.
Circolare n. 25/E, 31 luglio 2013, *Oggetto: Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2013 – Indirizzi operativi*
Circolare n. 29 del 10 maggio 1990
Circolare n. 43/E, 10 ottobre 2009 *OGGETTO: Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.*
Circolare n. 9/E del 30 maggio 2002 , *quesito 1.28, Emersione di partecipazioni in società estere*
Circolari n. 93/E del 17 giugno 1994 e n. 13/E del 24 febbraio 2003 *par. 9 Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale*
CORRIERE DELLA SERA, *“Bonifici dall'estero tassa d'ingresso al 20%, come si vita, quando l'autocertificazione.”*, 17 febbraio 2014
COSTA, *Il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitale e la compilazione del Modulo Rw*
D. Lgs. 125/1997 , *Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati)*
D.l 10 marzo 2000 n. 74, *art. 4, Dichiarazione infedele*
D.l 28 gennaio 2014 n. 4, *art. 5-septies*
D.l. 1° luglio 2009, n. 78, *Art. 13-bis Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato.*
D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, *art. 5-quater 1° comma*
D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, *art. 5-sexies*
D.l. 28 gennaio 2014 n. 4, *comma 6°*
D.l. 28 gennaio 2014, *art. 5-quarter comma 2°*
D.l. 350/2001
D.l. 68/2011
D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461
D.Lgs 472/97 *art. 7 comma 4°*
D.Lgs 125/1997 , *art. 3-bis*
D.Lgs 461/1997, *art. 6*
D.M. *del 4 maggio 2012*
D.p.r. 600/1073 *art. 43, Termini per l'accertamento*
D.p.r. 600/1973 e *art. 6 e 7 de D.l. 21 novembre 1997 n. 461*
DECISIONE 1482/2007/CE.
Decreto Legislativo *19 novembre 2008 n.195*
Decreto Legislativo *del 19/11/2008 n. 195 Articolo 13*
Decreto Legislativo n. 472 del 1997
Decreto ministeriale *4 maggio 1999, Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato*
Decreto-legge *25 settembre 2001, n. 350*
DECRETO-LEGGE *28 giugno 1990, n. 167; Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.*

DECRETO-LEGGE, 28 gennaio 2014, n. 4, *Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.*

Direttiva 2005/60/CE *relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.*

DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005

DIRETTIVA 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, *relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.*

DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE del 1° agosto 2006

Direttiva 60/CE del Parlamento e del Consiglio datata 26 ottobre 2005 , *relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE *per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.*

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI, *Senato della Repubblica XVI legislatura , in Normativa della Circolazione Transfrontaliera dei Capitali*

Disposizioni Fiscali ,1957 Trattato di Roma .

E. FISICARO, *Denaro transfrontaliero: obbligo di dichiarazione , in Guida ai controlli fiscali , n. 4/2009.*

E.CAPPA- L.D. CERQUA, *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, Milano 2012.*

FISCO OGGI, *“Monitoraggio dei contribuenti e sostituzione degli intermediari”*, 23 dicembre 2013

FISCO OGGI, *La fiscalità europea tra armonizzazione e collegialità*, Rivista telematica, 28 marzo 2014.

G.ESCALAR, *Monitoraggio Fiscale , in Enciclopedia del Diritto, Treccani , vol. XX.*

GIOVANNI CASTALDI, *Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi*, 2012.

IL MESSAGGERO 16 maggio 2014, *Voluntary Disclosure: rientro capitali dall'estero da rifare. Ecco perchè.*

Il Sole 24 Ore 11 Ottobre 2009, *La circolare sullo scudo fiscale*, Sezione Norme & Tributi.

Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2014, *“Voluntary disclosure, gli aspetti fiscali ai raggi”.*

Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2009, *La Circolare sullo scudo fiscale*

Il Sole 24 Ore, 1 novembre 2013, *l'Antiriciclaggio. Tutte le novità con esempi e casi risolti nella pratica.*

Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2014, *Corriere Economia “Capitali all'estero, usiamoli per crescere (insieme)”.*

Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2014, *“Sulla “voluntary” un patto con il Fisco.”*

Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2014, *“Disclosure spunta l'ipotesi estensione ai capitali in Italia” - Insetto Italia & Mondo.*

Il Sole 24 Ore, 8 maggio 2014, *“Un solo Ddl per capitali e autoriciclaggio”- Insetto Norme & Tributi.*

Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2014, *Emersione anche per l'Italia per cassette di sicurezza ed oro.*

La relazione delle Commissioni greco per lo studio sull'autoriciclaggio (23 aprile 2013)

La risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002

LAMBERTINI, ROVELLI, 2003, *“Monetary and fiscal policy coordination and macroeconomic stabilization. A theoretical analysis”*

legge 27 dicembre 2006, n. 296

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.*

legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227 e poi sostituito dal comma 4 dell'articolo 6, D.l. 24 dicembre 2002, n. 282 e dell'art. 20, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

LONGHI, 3 aprile 2014, *“Voluntary Disclosure: la proposta di legge ignora il GAFI”* in Ipsos Quotidiano.

LUPI, STEVANATO, CARPENTIERI, *Il Diritto Tributario nei rapporti internazionali*, Milano 2003.

M.CARBONE, M.TOLLA, *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio.*

M.DRAGHI, *L'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio*”, consultabile su www.bancaditalia.it

MARCO PIAZZA, per *Il Sole 24 Ore*, 17 settembre 2010 estratto da pg. 33, *“Lotta all'evasione. Chiarimenti della circolare. Per investimenti e conti correnti un RW più semplice”*.

MASSIMO FERRACI, *Il complesso degli adempimenti segnalatori ai fini statistici e valutari in Inserto di commercio internazionale n. 11/2004*

MILANO FINANZA, *“Banche e fiduciarie in azione. Tutti i redditi esteri vanno assoggettati alla ritenuta.”* 24/12/2013

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE, Bruxelles 06/12/2012 *sulla pianificazione fiscale aggressiva con particolare riguardo all'art.3 “Limitazioni di norme finalizzate alla doppia imposizione”*.

Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 *per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche*

REGOLAMENTO 1286/2013 *che “istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi d'imposizione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020”*

SIMONE *Edizioni Giuridiche*

Sole 24 Ore, Italia ed Usa firmano l'accordo per lo scambio automatico d'informazioni dei dati fiscali, 10/01/14.

TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario (Parte Speciale)*

TRECCANI, *La residenza della persone fisiche nell'imposizione sui redditi*, *Rivista di diritto*.

VALERIO STROPPIA, 13 febbraio 2014, *Trasparenza e scambio d'informazioni*-Inserto Milano Finanza.